

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	9
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	26
GIUSTIZIA (II)	»	30
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	38
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	40
FINANZE (VI)	»	63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	80
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	86
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	96
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	119
AFFARI SOCIALI (XII)	»	132
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	148

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	<i>Pag.</i>	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	164
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	166
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	170

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 12 giugno 2024. – Presidenza
del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

C. 1896 Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina BARZOTTI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1896 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 4 articoli per un totale di 12 commi, appare

riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 4 distinte finalità: 1) provvedere all'introduzione di disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, anche al fine di consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili; 2) far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando nel contempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo; 3) rilanciare il mercato della compravendita immobiliare; 4) superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività degli enti locali, di cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo di suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato, anche mediante interventi di ristrutturazione ricostruttiva;

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che nessuno dei 12 commi richiede l'adozione di provvedimenti attuativi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 1, lettere a)-f), reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia) con riguardo ad una pluralità di istituti; in particolare, la lettera d) integra l'articolo 31, comma 5, del Testo Unico, che disciplina le vicende riguardanti le opere acquisite gratuitamente al patrimonio del comune nel caso in cui il responsabile di interventi realizzati in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione; mediante la novella in esame, sono aggiunti, tra gli interessi da considerare nella delibera del consiglio comunale che deroga al generale obbligo di demolizione, quelli culturali e paesaggistici; con riguardo alla medesima delibera consiliare, la norma in esame specifica che, nell'ambito della valutazione dell'eventuale contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, debbano essere richiesti "i pareri delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241/1990"; in proposito, si ricorda che il citato articolo 17-bis non prevede alcun criterio idoneo ad identificare quali siano le amministrazioni competenti chiamate ad esprimersi, ma si limita a disciplinare gli effetti del silenzio nel caso di mancata acquisizione nei termini di legge (30 o 90 giorni, nel caso di amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili) di nulla osta, assensi e concerti comunque denominati, ossia di atti espressivi di valenza codecisoria che debbano obbligatoriamente essere acquisiti prima dell'emanazione del provvedimento finale, ma dopo la chiusura dell'istruttoria da parte dell'amministrazione procedente (a differenza dei pareri espressi ex articoli 16 e 17 legge n. 241/1990, che invece sono resi da amministrazioni chiamate a cogestire l'istruttoria); sul punto, si segnala Cons. Stato Sez. IV, 29/03/2021, n. 2640, sentenza con cui il Consiglio di Stato, ponendosi nel solco della giurisprudenza consolidata, ha ribadito come

"l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241/1990 non riguarda la fase istruttoria del procedimento amministrativo, che rimane regolata dalla pertinente disciplina positiva, influenzando soltanto sulla fase decisoria, attraverso la formazione di un atto di assenso *per silentium* con la conseguenza che l'amministrazione procedente è, comunque, tenuta a condurre un'istruttoria completa e, all'esito, ad elaborare uno schema di provvedimento da sottoporre all'assenso dell'amministrazione co-decedente"; in linea con queste coordinate, la medesima giurisprudenza considera ricompresi nel perimetro di operatività dell'articolo 17-bis anche i pareri vincolanti, per il rilievo della loro natura codecisoria (*ex multis*, Cons. Stato Sez. comm. spec., parere, 13 luglio 2016, n. 1640; Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24 maggio 2022, n. 4098; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 2 ottobre 2023, n. 8610); ne deriva che, essendo la decisione di procedere alla demolizione dell'opera acquisita (realizzata in assenza/difformità del permesso di costruire e non demolita entro il termine di 90 giorni dall'ingiunzione di rimozione o di demolizione) disposta con delibera consiliare, il riferimento alle "amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis" potrebbe essere meglio precisato;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 1, lettera f), e l'articolo 3, comma 1, introducono nuovi criteri legislativi di presunzione della conformità edilizia per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 (cioè, come precisa la relazione illustrativa per quegli interventi per i quali entro tale data sia stata consegnata la dichiarazione di fine lavori); tali nuovi criteri dovrebbero quindi agire retroattivamente; in proposito si ricorda che la giurisprudenza costituzionale in materia, fermo restando l'articolo 25 della Costituzione che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli, afferma che al legislatore "non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retro-

attività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata" (sentenza n. 70 del 2020, ma si vedano anche le sentenze n. 133 del 2020 e n. 4 e n. 77 del 2024);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera f) e l'articolo 3, comma 1. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1902 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e degli altri limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 17 articoli per un totale di 48 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 5 ben distinte finalità che, invero, avrebbero potuto formare oggetto di diversi provvedimenti e che peraltro coinvolgono la competenza di tre diversi ministri, il Ministro per lo sport e i giovani, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'università e della ricerca: 1) prevedere misure in materia di lavoro sportivo e di organismi sportivi, anche in connessione con i prossimi giochi olimpici e paralimpici estivi di Parigi 2024 e invernali di Milano-Cortina 2026, nonché in materia di controlli economico-finanziari e di contabilità sulle società professionistiche di calcio; 2) prevedere disposizioni in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità; 3) prevedere disposizioni per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025; 4) prevedere disposizioni in materia di università e ricerca e per il rafforzamento delle attività di realizzazione di alloggi universitari; 5) garantire entro il 31 dicembre 2024, il completamento della formazione del personale scolastico a sostegno delle persone con disabilità; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla "materia finanziaria", come *ratio* unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari"; peraltro, in proposito appare rilevante an-

che quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che “la semplice evocazione della materia tributaria nell’epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all’emendabilità del decreto-legge”; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla quarta delle finalità sopra indicate, (“prevedere disposizioni in materia di università e ricerca”);

con riferimento al rispetto del requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 48 commi 9 richiedono l’adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l’adozione di 4 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 4 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura; peraltro, si evidenzia che l’articolo 4, al comma 2, lettera b), capoverso comma 630-bis, introduce una disposizione, relativa al finanziamento delle organizzazioni del cosiddetto movimento sportivo nazionale, destinata a trovare applicazione a decorrere dal 2026;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l’articolo 1 introduce, al comma 1, disposizioni in materia di elezione dei vertici delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva che compongono il CONI, e delle relative strutture territoriali, modificando le regole in materia di rieleggibilità per un quarto mandato consecutivo; in particolare, si prevede che i presidenti, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, siano eletti a condizione che conseguano alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi, e non la maggioranza assoluta, con previsione del ballottaggio tra i due candidati con più voti nel caso in cui nessun candidato la raggiunga, usualmente richiesta dagli statuti degli enti; si prevede inoltre che, nel caso di mancato raggiungimento dei due terzi dei voti, il presidente

uscente candidato per il quarto mandato non sia più candidabile alle votazioni successive per lo stesso mandato e che, in caso di più candidature non si proceda al ballottaggio (tra i due ulteriori candidati che ottengano più voti) ma si proceda a nuove elezioni; modifiche di analogo tenore sono introdotte al comma 2, in materia di elezione dei vertici degli analoghi enti attivi nell’ambito del Comitato italiano paralimpico; in proposito, si segnala che la relazione illustrativa evidenzia che alle nuove elezioni si procederà “sempre che, ovviamente, un altro candidato – o più di uno – non raggiunga la maggioranza necessaria per poter essere eletto”, sembra quindi farsi riferimento all’ipotesi in cui il presidente uscente candidato per il quarto mandato non abbia raggiunto la maggioranza dei due terzi ma un altro candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta, anche se, in questa ipotesi, non appare chiaro il riferimento alla circostanza che più di un candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta per essere eletto; ciò premesso, appare quindi opportuno un approfondimento in merito e un coordinamento tra la formulazione delle disposizioni e il contenuto della relazione illustrativa;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l’articolo 1 dispone plurime novelle al comma 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, non del tutto coordinate con la formulazione complessiva dell’articolo all’esito delle modifiche disposte; ai fini di un miglior coordinamento normativo che tenga conto di tali modifiche, la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita novelando l’ultimo periodo che, nel disporre che “i soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all’elettorato passivo”, si riferisce a soggetti che, dopo l’entrata in vigore della norma in esame, sono ora citati al dodicesimo periodo;

l’articolo 5, al comma 2, prevede che all’amministratore delegato della Società

Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. siano attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di opere in ambito sportivo indicate in un apposito allegato, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; tali commi prevedono che i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 13 marzo 2024 sul disegno di legge n. 1752 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19);

l'articolo 10, nel prescrivere specifiche modalità di immissione in ruolo per i partecipanti a determinate procedure concorsuali (quella, cui fanno riferimento i commi 1 e 2, indetta con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie speciale “Concorsi ed esami” – n. 16 del 26 febbraio 2016 e quelle, cui fa invece riferimento il comma 3, indette con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, entrambi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a Serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 34 del 28 aprile 2020), reca un contenuto di carattere sostanzialmente provvedimentale; in particolare, l'articolo

in esame stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno partecipato al concorso indetto nel 2016, superando le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare; in proposito, si ricorda che, in materia di “leggi provvedimento”, la Corte costituzionale ha segnalato che l'innalzamento a livello legislativo di una disciplina oggetto di un atto amministrativo non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore (sentenza n. 116 del 2020);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito a integrare, a fini di coordinamento, il contenuto dell'articolo 1 in modo da sostituire, all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, le parole “sesto periodo” con le seguenti: “dodicesimo periodo”;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e degli altri limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 4, al comma 2, lettera *b*), capoverso comma 630-bis;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportu-

nità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportu-

nità di approfondire l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 10. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.20.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
GIUNTA PLENARIA:	
Verifica dei poteri nella XX Circoscrizione Puglia	9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.45 alle 9.05.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 12 giugno 2024. – Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 9.05.

Verifica dei poteri nella XX Circoscrizione Puglia.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame della relazione per la circoscrizione Puglia; dà quindi la parola al relatore che ringrazia per il lavoro svolto.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), *relatore*, rileva come le attività di verifica relative alla circoscrizione Puglia si siano svolte in questi mesi con un'attenta analisi di tutta la documentazione elettorale trasmessa alla Camera dei deputati. Ricorda che contro le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale (UCC) nei collegi uninominali non vi sono ricorsi o reclami. Per quanto attiene alle proclama-

zioni nei collegi plurinominali, risultano presentati i seguenti ricorsi: ricorso presentato alla Giunta delle elezioni da Joseph Splendido, candidato per la lista Lega nel collegio P01 della Circoscrizione; ricorso presentato alla Giunta delle elezioni da Marcello Lanotte, candidato per la lista Forza Italia nel collegio P01 della Circoscrizione Puglia; ricorso presentato all'Ufficio elettorale centrale nazionale (UCN) e da questo trasmesso alla Giunta delle elezioni da Massimo Cassano, candidato per la lista AZ-IV nel collegio P02 della circoscrizione Puglia.

Fa presente che le verifiche documentali finora effettuate sono state ampie e complesse procedendo, come di norma, all'attento confronto dei dati rilevati inizialmente dai verbali sezionali e poi dalle tabelle di scrutinio rispetto ai dati rilevati e utilizzati dagli UCC ai fini delle proclamazioni. Per tutte le sezioni in cui sono emerse incompletezza di informazioni, discordanze, errori materiali, si è proceduto all'acquisizione di ulteriore documentazione elettorale di supporto (verbali depositati presso i comuni, comunicazioni rese alle prefetture, pubblicazioni su siti comunali).

Nel corso dell'attività svolta in sede di verifica, come per altre circoscrizioni, si è dovuto tuttavia prendere atto che in molti verbali non è stato rispettato l'ordine di sorteggio delle liste in coalizione, ciò comportando che in diversi casi si è dovuti intervenire con la correzione dei voti asse-

gnati dall'UCC in quanto non corrispondenti a quelli risultanti univocamente nei verbali sezionali e nelle tabelle di scrutinio.

Sottolinea l'importanza di tale profilo, di particolare criticità come già evidenziato in precedenti sedute ed emerso con evidenza anche nella scorsa legislatura, che costituisce una tematica sulla quale occorrerà quanto prima una concreta riflessione per assicurare il corretto funzionamento del sistema elettorale e la coerenza dei dati rispetto al voto espresso dall'elettore.

Da una parte, infatti, l'attività di controllo e verifica di tutta la documentazione elettorale consente di apprezzare la funzione fondamentale che viene svolta dalla Giunta e, quindi, dall'Assemblea sulla base di quanto sancito dall'articolo 66 della Costituzione, funzione che consente di « riportare alla correttezza » rispetto al voto espresso dall'elettore i dati contenuti nei documenti elettorali.

Dall'altra parte, tuttavia, emerge l'urgenza e l'importanza – già ribadita in diverse occasioni – di intervenire su diversi ambiti, a partire dai temi dell'informatizzazione, della formazione e della valorizzazione delle attività connesse al procedimento elettorale.

Ritiene in ogni caso importante fare presente che nel corso dell'attività di verifica dei dati della circoscrizione, in tutti i casi in cui ci si è trovati in presenza di elementi non univoci nei diversi documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati e, in particolare, tra i verbali e le tabelle di scrutinio – come per le altre circoscrizioni e in aderenza con la giurisprudenza amministrativa più volte in questa sede richiamata (da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato 10 febbraio 2022, n. 984) e con gli indirizzi riportati da diversi UCC – il criterio prevalente seguito è stato quello di fare riferimento al contenuto delle tabelle di scrutinio per la loro immediata afferenza alle operazioni di spoglio, fermo restando che, nei casi in cui dalle tabelle siano stati riscontrati dati non omogenei o somme non coerenti tra loro, ci si è attenuti ai contenuti riportati nei verbali sezionali e negli altri documenti di supporto.

Fa inoltre presente che nel corso dell'attività di verifica si è tenuto conto, quale elemento aggiuntivo, della percentuale di voti conseguiti dalle singole liste a livello nazionale (*trend* nazionale) e territoriale (*trend* dei singoli comuni e delle sezioni, anche limitrofe) oltre – in tutti i casi in cui si è reso necessario – al dato senatoriale delle sezioni elettorali corrispondenti, ove pubblicato.

Riferisce altresì che nel corso dell'attività di verifica è stata riscontrata una sezione in cui il numero di schede nulle risultava particolarmente elevato, essendo pari ad un quarto del numero dei votanti e una sezione, esemplificativa delle disomogeneità riscontrate nelle attività di verifica rispetto alla redazione dei verbali sezionali e delle tabelle di scrutinio, in cui a fronte di soli 13 votanti nella sezione (ospedaliera) vi sono state 2 discrasie nei dati rilevati dai documenti elettorali.

Richiama quindi alcune specificità che hanno riguardato la circoscrizione Puglia nell'attività di verifica e, in particolare, l'unicità della rettifica dei dati disposta dall'UCC (a seguito di un esposto) e la conseguente nota dell'UCN intervenuta nella fase successiva a quella in cui erano stati determinati i seggi spettanti a ciascuna lista nelle circoscrizioni. In particolare, nella nota dell'UCN del 6 ottobre 2022 viene precisato che: « con comunicazioni effettuate nelle giornate del 5 e 6 ottobre 2022 l'UCC della Puglia ha rappresentato di avere rettificato le cifre elettorali circoscrizionali delle liste Forza Italia e Fratelli d'Italia nei seguenti termini: alla lista Forza Italia 200.010 (anziché 199.844) e alla lista Fratelli d'Italia 408.475 (anziché 408.641), pertanto con una differenza di più 166 voti per Forza Italia e meno 166 voti per Fratelli d'Italia ». Al contempo nel verbale dell'UCC del 6 ottobre 2022, in particolare, viene dato conto delle attività di approfondimento svolte dall'UCC in relazione ai dati relativi alla sezione n. 54 del comune di Taranto, al centro di due esposti presentati all'UCC, delle rettifiche operate dal medesimo UCC e del citato ricorso successivamente presentato alla Giunta delle elezioni dal candidato Lanotte: nel riepilogare i

passaggi procedurali svolti, l'UCC ha ricordato di aver rettificato, con decisione assunta in data 5 ottobre 2022, i numeri di voti attribuiti alle liste FDI e FI nella sezione n. 54 del comune di Taranto rilevando «l'erronea inversione nell'attribuzione dei voti alle due predette liste avvenuta con verbale redatto il 26 settembre 2022 e inviato all'UCN»; viene precisato che l'errore è stato segnalato con esposto e ravvisato dall'UCC «perché dall'esame della pagina 40 del modello 11/EP sez. 54 Taranto emerge in realtà l'attribuzione di 52 voti a FDI e 213 a FI». L'UCC ha evidenziato che tale dato «deve ritenersi il più attendibile, tenuto conto della funzione fidefacente del verbale delle operazioni redatto dalla sezione di provenienza» rilevando che tali dati «hanno trovato riscontro nelle tabelle di scrutinio». L'UCC ha evidenziato infine quanto segue: «Ne consegue che, allo stato degli atti e salvo migliore approfondimento mediante esame delle schede nella sede competente, il dato più attendibile è quello che deriva dal verbale delle operazioni, sicché l'Ufficio conferma sul punto le proprie determinazioni già adottate e trasmesse all'UCN».

In tale quadro, tenuto conto della complessità e delle specificità che attengono alla circoscrizione Puglia in sede di verifica ritiene opportuno proporre alla Giunta di procedere nella seduta odierna alla convalida degli eletti nei collegi uninominali della circoscrizione; per i dati alla base di tali proclamazioni infatti le verifiche sono state svolte e confermano le proclamazioni effettuate tenendo conto dei limitati scostamenti riscontrati in sede di verifica e del fatto che le discrasie emerse hanno riguardato diverse inversioni nelle liste in coalizione che non si riverberano sui voti ai candidati uninominali.

Propone al contempo che, prima di deliberare in merito alle cifre elettorali, tenuto conto dell'unicità nelle procedure che hanno riguardato la circoscrizione fino alla fase della proclamazione e delle oggettive discrasie riscontrate, sia istituito un apposito Comitato di verifica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento della Giunta delle elezioni; tale previsione rego-

lamentare consente infatti, quando se ne ravvisi l'opportunità, la nomina di un apposito Comitato di verifica costituito dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo. Tale Comitato avrebbe, in primo luogo, la finalità di svolgere ulteriori approfondimenti sui verbali sezionali della circoscrizione con specifico riguardo a quelli che presentano maggiori anomalie e discordanze, sulla base delle attività finora svolte (analogamente a quanto avvenuto, ad esempio, presso l'altro ramo del Parlamento nella XVIII legislatura per la regione Calabria Doc. III n. 1 e per la regione Campania – Doc. III n. 3/R). Il Comitato potrà così riferire alla Giunta sugli esiti delle attività istruttorie svolte e sulle proposte che riterrà opportuno formulare fermo restando che, come più volte ricordato, le posizioni dei deputati proclamati nei collegi plurinominali saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale e rimangono in ogni caso subordinate all'esito della verifica delle operazioni di riparto dei seggi da attribuire in ragione proporzionale alle singole liste e nelle singole circoscrizioni, in conformità ai nuovi valori delle cifre elettorali.

In conclusione, propone quindi alla Giunta, visti gli esiti dell'attività di verifica finora svolta e non essendovi ricorsi riferiti alle proclamazioni nei collegi uninominali, di proporre all'Assemblea la convalida dei deputati proclamati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione.

Propone inoltre di valutare l'istituzione di un Comitato di verifica per lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Regolamento della Giunta delle elezioni.

Propone infine di rinviare ad una successiva seduta le deliberazioni in merito: alle modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati di tutti i collegi uninominali della circoscrizione, e conseguentemente i nuovi valori risultanti dalle attività di verifica; alle graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali per ciascuna

lista previste dall'articolo 77, comma 1, lettera h), del D.P.R. n. 361 del 1957, risultanti dalle attività di verifica; alle modifiche ai valori dei voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nei quattro collegi plurinominali e, quindi, nella circoscrizione.

Federico FORNARO, *presidente*, prende atto della proposta del relatore relativa alla convalida degli eletti nei collegi uninominali evidenziando che, essendo questa l'ultima Relazione circoscrizionale all'esame della Giunta, sarà così possibile dare conto di tutto il lavoro finora svolto procedendo alla fase di convalida in Assemblea degli eletti nei collegi uninominali del territorio nazionale, ad eccezione dei due collegi uninominali per i quali è in corso l'istruttoria presso la Giunta, quindi il collegio Calabria U02 e il collegio Emilia-Romagna U08.

Rileva quindi che il Comitato di verifica, di cui il relatore ha proposto l'istituzione, a differenza di quelli istituiti finora, non avrebbe il compito di revisione delle schede elettorali ma quello di supportare il relatore medesimo nella valutazione delle diverse questioni, particolarmente complesse e articolate, che il relatore ha messo oggi in evidenza e correlate in modo particolare alle specificità della circoscrizione in esame, così da poter formulare una proposta alla Giunta sulle questioni rappresentate.

Resta ovviamente ferma la responsabilità del relatore nazionale nella valutazione delle questioni poste dai ricorsi che attengono alle proclamazioni nei collegi plurinominali, che saranno presi in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica dei poteri nelle singole circoscrizioni, come più volte ricordato in questa sede.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) condivide l'impostazione della relazione per quanto riguarda la convalida degli eletti nei collegi uninominali e ringrazia il relatore per l' egregio lavoro svolto.

Esprime tuttavia perplessità sull'istituzione di un Comitato di verifica. Ricorda

infatti che l'approfondimento delle problematiche che si sono presentate in merito ai collegi plurinominali delle altre circoscrizioni è stato riservato al momento dell'esame dei ricorsi in sede di relazione nazionale. Ritiene pertanto che, se si accedesse alla proposta di istituire il Comitato, una simile attività di approfondimento sarebbe dovuta essere stata valutata anche per tutte le altre circoscrizioni.

Pur comprendendo la complessità delle questioni poste dal relatore, ritiene che la Giunta debba proseguire i propri lavori secondo il metodo seguito finora e che le valutazioni debbano essere svolte sulla base degli atti a disposizione, dai quali emerge che l'UCC ha apportato, a seguito di verifiche documentali, le dovute correzioni alle cifre elettorali. A suo avviso, ulteriori verifiche potranno essere effettuate quando si affronterà l'esame dei ricorsi relativi alle proclamazioni nei collegi plurinominali, mentre in questa fase è opportuno che le valutazioni della Giunta si fondino sugli atti, evitando anticipazioni rispetto a fasi successive.

Nicola STUMPO (PD-IDP) prende atto del lavoro particolarmente complesso svolto dal relatore e concorda con la proposta di convalidare gli eletti nei collegi uninominali per assicurare il rispetto dei tempi e nel presupposto, rappresentato dal relatore, che non vi è alcuna possibilità che le questioni illustrate, relative ai collegi plurinominali, possano comportare un « ribaltamento » del risultato nei collegi uninominali stessi. È disponibile ad approfondire le questioni poste dal relatore, nel cui lavoro, così come nel supporto degli uffici, ripone la massima fiducia.

Sottolinea al contempo l'importanza, anche per il futuro, di non cambiare il modo di procedere in corso d'opera, creando un precedente che a suo avviso potrebbe incidere anche su altre situazioni all'esame della Giunta. Ritiene pertanto che si potrà procedere ai propositi ulteriori approfondimenti tra i gruppi senza ricorrere alla formale istituzione di un Comitato di verifica.

Federico FORNARO, *presidente*, osserva che tanto la proposta di istituire un Comitato per condividere in tale sede le questioni poste quanto le considerazioni testé svolte dai deputati Pittalis e Stumpo di carattere sistemico appaiono meritevoli di riflessione.

Alla luce degli interventi svolti, pertanto, prospetta l'opportunità che nella seduta odierna si proceda alla votazione della relazione con riferimento alla proposta di convalida degli eletti nei collegi uninominali, rinviando le deliberazioni sulle ulteriori proposte ad una successiva seduta della Giunta sulla base degli orientamenti dei gruppi che potranno essere assunti, in particolare, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire ed in conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati nei collegi uninominali, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concor-

rendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati eletti nei collegi uninominali:

- Collegio n. 1: Marco PELLEGRINI;
- Collegio n. 2: Giacomo Diego GATTA;
- Collegio n. 3: Mariangela MATERA;
- Collegio n. 4: Rita DALLA CHIESA;
- Collegio n. 5: Davide BELLOMO;
- Collegio n. 6: Rossano SASSO;
- Collegio n. 7: Mauro D'ATTIS;
- Collegio n. 8: Dario IAIA;
- Collegio n. 9: Saverio CONGEDO;
- Collegio n. 10: Alessandro COLUCCI.

La seduta termina alle 9.30.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Firenze (procedimento n. 17598/2019 RG) (Doc. IV-ter, n. 8) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 14

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

La seduta comincia alle 8.30.

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Firenze (procedimento n. 17598/2019 RG) (Doc. IV-ter, n. 8).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato, da ultimo, l'8 maggio 2024.

Enrico COSTA, *presidente*, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile promosso nei confronti dell'ex deputato Vittorio Sgarbi, pendente presso il tribunale di Firenze-seconda sezione civile (atto di citazione della dottoressa Mariarita Signorini; Doc. IV-ter, n. 8). Tale richiesta, inviata dall'autorità

giudiziaria procedente, è pervenuta alla Camera l'11 aprile 2022.

Segnala ai colleghi che l'on. Sgarbi – ritualmente invitato ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento a fornire alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni – ha inviato note scritte, il cui contenuto chiede alla relatrice, on. Cavadoli, di illustrare ai fini della prosecuzione del dibattito.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, ringraziando il Presidente, ricorda che, come anticipato dal Presidente, l'on. Sgarbi – per il tramite del proprio avvocato – ha inviato alla Giunta delle note scritte, nelle quali ha evidenziato i seguenti aspetti.

In primo luogo – con riferimento all'esigenza di verificare la sussistenza del nesso funzionale di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione – ha sottolineato che, il 2 ottobre 2019 (vale a dire, circa due settimane e mezzo prima della trasmissione radiofonica in cui furono rese le dichiarazioni oggetto del giudizio in corso), si svolse – presso le Commissioni riunite Cultura della Camera e del Senato – l'audizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, sulle linee programmatiche del dicastero. In tale occasione, l'on. Sgarbi accennò espressamente al fatto di essere favorevole al prestito del disegno dell'Uomo

vitruviano al Museo del Louvre e, in particolare, disse che [il Ministro Franceschini] «*Ha sciolto il problema non a nostro svantaggio perché, prestando il disegno dell'Uomo vitruviano – che sta, non visto da nessuno, a Venezia – ha ottenuto in cambio due capolavori di Raffaello: il doppio ritratto con l'autoritratto e il Baldassarre Castiglione*». Ne discende – ad avviso del predetto legale – che l'intervento svolto dall'on. Sgarbi in Commissione dovrebbe «*essere ritenuto idoneo a costituire un valido nesso di funzione con le dichiarazioni rese extra moenia che costituiscono l'oggetto della richiesta di risarcimento del danno*» da parte della dott.ssa Signorini.

In secondo luogo, nelle note inviate alla Giunta, si sostiene che, in ogni caso, la polemica tra l'on. Sgarbi e la dott.ssa Signorini rivestirebbe carattere politico e non personale; ciò determinerebbe di per sé l'insindacabilità delle opinioni del parlamentare, anche alla luce del fatto che sarebbe necessario cercare «*il nesso funzionale non solo sul piano formale ma anche sostanziale*».

Si sostiene ancora che le considerazioni dell'on. Sgarbi si porrebbero «*nel solco di valutazioni già compiute dalla Ecc.ma Giunta nell'esame di altre richieste di insindacabilità. La Giunta ha, infatti, più volte affrontato il tema della necessità del superamento*

della ricerca formalistica dell'atto tipico ai fini della verifica dell'esistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l'attività parlamentare». Sarebbe in particolare «*necessario superare lo schema formalistico che deve essere sempre adeguato alla fattispecie concreta, che nel caso di che trattasi riguarda una polemica eminentemente politica*»; polemica cui occorrerebbe attribuire «*un profondo significato politico-culturale nel settore che ha sempre visto l'On. Sgarbi maggiormente impegnato*».

Così riassunte le note scritte inviate dall'on. Sgarbi, ai fini dell'ulteriore prosecuzione del dibattito invita i colleghi a riflettere, da un lato, sul fatto che sembra emergere un indubbio collegamento di temi tra le dichiarazioni rese *extra moenia* dall'on. Sgarbi e l'intervento in sede parlamentare del 2 ottobre 2019; e, dall'altro, sul fatto – altrettanto indubbio – che le espressioni usate dall'on. Sgarbi nei confronti della dott.ssa Signorini appaiono particolarmente volgari ed offensive.

Enrico COSTA, *presidente*, comunica che, se non vi sono interventi, si riserva di convocare la Giunta in una prossima seduta.

La seduta termina alle 8.45.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO (<i>Proposta di riformulazione</i>)	25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 giugno 2024.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 14.25 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni, e il Viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole con osservazioni del Comitato per la legislazione, nonché i pareri favorevoli delle Commissioni VII, VIII e IX. Ricorda che nella seduta del 29 maggio si è conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative presentate. Dà, quindi, conto delle sostituzioni.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) chiede che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante l'attivazione del circuito chiuso.

Nazario PAGANO, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'attivazione del circuito chiuso. Invita, quindi, i relatori ed il rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome dei colleghi Alessandro Colucci, relatore per la I Commissione, e Bisa e Pittalis, relatori per la II Commissione, invita al ritiro degli emendamenti Alfonso Colucci 1.1, Mauri 1.2, Serracchiani 1.3, Mauri 1.4 e D'Orso

1.5, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 1.6. e invita al ritiro delle proposte emendative D'Orso 1.9 e Dori 1.02.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che i relatori e i rappresentanti del Governo forniscano i pareri su tutte le proposte emendative presentate, non limitandosi a quelle riferite all'articolo 1, essendo fondamentale acquisire una visione d'insieme in merito al provvedimento in esame.

Igor IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che alle ore 15 è previsto in Assemblea il *question time* del Ministro dell'interno Piantedosi e che, dato che gli argomenti oggetto di tale attività di sindacato ispettivo sono di primario interesse per i membri della I Commissione, sarebbe opportuno che i lavori delle Commissioni riunite vengano sospesi per permettere ai commissari di partecipare alla seduta dell'Assemblea.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), rilevando come per prassi le Commissioni possano riunirsi durante lo svolgimento del *question time*, sottolinea che, qualora si sospendessero i lavori in questa occasione, ciò costituirebbe un precedente a cui fare riferimento anche in futuro.

Nazario PAGANO, *presidente*, ritiene che, sebbene la prassi non preveda che le Commissioni debbano sospendere i propri lavori quando vi sia concomitanza con le sedute dell'Assemblea dedicate al *question time*, in questa occasione, in via del tutto eccezionale, si potrebbe prevedere una sospensione dei lavori delle Commissioni, ove si convenga in tal senso.

Valentina D'ORSO (M5S) ricorda che recentemente, in occasione della contem-

poraneità dei lavori della Commissione Giustizia con il *question time* del Ministro della giustizia Nordio, la presidenza della Commissione non ha accolto la richiesta di sospendere i lavori. Richiamando tale precedente, ritiene che non si debba procedere ad una sospensione della seduta odierna.

Devis DORI (AVS) esprime la contrarietà del suo gruppo alla sospensione dei lavori delle Commissioni, per evitare un simile precedente. Richiama, inoltre, quanto già ricordato dall'onorevole D'Orso in merito alla mancata sospensione dei lavori recentemente avvenuta in II Commissione in occasione del *question time* del Ministro della giustizia Nordio.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la richiesta, già avanzata da altri colleghi, che i relatori e i rappresentanti del Governo forniscano i pareri su tutte le proposte emendative presentate, al fine di comprendere quali siano le effettive possibilità per il suo gruppo di incidere sul provvedimento in esame.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto che i relatori e i rappresentanti del Governo si sono dichiarati disponibili a rendere i pareri sulle proposte emendative fino all'articolo 10.

Laura RAVETTO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, reitera la richiesta del suo gruppo di sospendere i lavori delle Commissioni per permettere a tutti i commissari di partecipare al *question time* programmato in Assemblea per le ore 15, dato che i temi che verranno affrontati in quella sede attengono proprio ad ambiti di competenza della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente della II Commissione*, ricorda che la prassi consente alle Commissioni di svolgere i propri lavori quando in Assemblea è in corso una seduta avente ad oggetto il *question time*. Evidenzia, quindi, che le Commissioni potrebbero sospendere i propri lavori soltanto con l'accordo unanime dei gruppi, fermo restando

che tale decisione non potrebbe costituire precedente.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel rilevare che tale questione avrebbe dovuto più opportunamente essere posta nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, invita i relatori e i rappresentanti del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 2 a 10.

Federico GIANASSI (PD-IDP) prende atto che il Governo non è ancora pronto a fornire tutti i pareri, nonostante il provvedimento in esame sia pendente da molte settimane presso le Commissioni riunite I e II.

Laura RAVETTO (LEGA), sottolineando come spesso nel corso dell'esame di un provvedimento venga espresso il parere inizialmente solo su alcune proposte emendative, evidenzia come l'accoglimento della sua richiesta di sospendere i lavori delle Commissioni, oltre a consentire la partecipazione dei commissari al *question time* in Assemblea, sarebbe anche andata incontro all'esigenza dei gruppi di opposizione di avere una visione completa della valutazione delle loro proposte emendative da parte dei relatori e del Governo.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore per la I Commissione*, anche a nome degli altri relatori, propone l'accantonamento dell'emendamento Michelotti 2.1.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere favorevole sull'emendamento Calderone 3.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), mentre propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Colosimo 3.02 e Iezzi 3.04. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Calderone 3.07.

Con riferimento all'unica proposta emendativa riferita all'articolo 4, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Serracchiani 4.01, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome degli altri

relatori, relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 5, propone l'accantonamento dell'emendamento Calderone 5.1, mentre invita al ritiro degli emendamenti Mauri 5.2, Serracchiani 5.3, Alfonso Colucci 5.4, Mauri 5.5, Alfonso Colucci 5.6, Bonafè 5.7, Cafiero De Raho 5.8 e 5.9, Alfonso Colucci 5.10, Boschi 5.11 e Auriemma 5.12, esprimendo, altrimenti, parere contrario. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dori 5.13 e Bonafè 5.14, mentre invita al ritiro degli articoli aggiuntivi Serracchiani 5.01 e 5.02, Mauri 5.03 e Bonafè 5.04, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 7, invita al ritiro degli identici emendamenti Soumahoro 7.1 e Magi 7.2, esprimendo, altrimenti, parere contrario, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Cavandoli 7.3 ed invita al ritiro degli emendamenti Zaratti 7.4, Mauri 7.5 e Serracchiani 7.6, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 8, invita al ritiro degli articoli premissivi Mauri 08.01, Dori 08.011, Mauri 08.012, Alfonso Colucci 08.010, Auriemma 08.04, degli identici Mauri 08.013, Auriemma 08.014 e Dori 08.015, nonché Alfonso Colucci 08.02, Penza 08.08 e 08.09, esprimendo, altrimenti, parere contrario. Invita, quindi, al ritiro degli identici emendamenti Dori 8.1 e Soumahoro 8.2, nonché degli emendamenti D'Orso 8.3, 8.4 e 8.5, Serracchiani 8.6, Dori 8.7, D'Orso 8.8, Dori 8.9 e 8.10, esprimendo, altrimenti, parere contrario. Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Kelany 8.11 ed invita al ritiro degli emendamenti D'Orso 8.12, Dori 8.13, D'Orso 8.14, 8.15, 8.16 e 8.17, esprimendo, altrimenti, parere contrario. Esprime, quindi, parere favorevole sulla proposta emendativa D'Orso 8.27, mentre invita al ritiro degli emendamenti D'Orso 8.31 e 8.28 e Dori 8.29, esprimendo, altrimenti, parere contrario. Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Calderone 8.30 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Zan 8.01, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Nel passare ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 9, propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 9.1 e invita al ritiro degli emendamenti D'Orso 9.2, Zaratti 9.3, Serracchiani 9.4 e 9.5, nonché dell'articolo aggiuntivo Iezzi 9.01, esprimendo, altrimenti, parere contrario. Propone, quindi, l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Iezzi 9.04, 9.05, 9.06, 9.07 e 9.08, mentre invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo D'Orso 9.09, esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Infine, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 10, invita al ritiro degli emendamenti Zaratti 10.1 e degli identici Zaratti 10.2, Mauri 10.3 e D'Orso 10.4, esprimendo, altrimenti, parere contrario. Propone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 10.5 e invita al ritiro degli identici emendamenti Serracchiani 10.6 e D'Orso 10.8, esprimendo, altrimenti, parere contrario e propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 10.06.

Il Sottosegretario Nicola MOLteni esprime parere conforme a quello dei relatori.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.1, che sopprime l'articolo 1 del disegno di legge in esame, rileva l'erronea formulazione di tale articolo che si pone in contrasto con l'obiettivo perseguito e soprattutto con il principio di offensività. Sottolinea, infatti, come la soglia di punibilità sarebbe eccessivamente anticipata rispetto alle altre condotte con finalità di terrorismo penalmente rilevanti.

Evidenzia che tale norma punisce la mera detenzione consapevole di materiale « contenente istruzioni sulla preparazione di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo ». Appare palese come tale fattispecie di reato sia « volatile » e non conforme al principio di tassatività, nonostante la previsione del dolo specifico della

finalità di terrorismo. Sottolinea che la mera detenzione non comporta alcuna lesione concreta al bene giuridico che si vuole tutelare.

Rileva come non sia prevista nella disposizione in esame una causa di esclusione della punibilità nel caso di soggetti che detengano il citato materiale con finalità diverse da quelle di terrorismo, lacuna che potrebbe essere colmata approvando emendamenti presentati in tal senso dal PD. Afferma, inoltre, come la finalità di terrorismo sia una *probatio diabolica* che comporterà l'impossibilità di applicare tale fattispecie di reato e che, per tali ragioni, l'articolo in esame viola il principio di offensività.

Sottolinea, ancora, come l'ambito oggettivo della fattispecie normativa in esame sia eccessivamente ampio, includendo altresì « ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo »: in proposito si domanda se la condotta del soggetto che scarica da internet e detiene sul proprio *computer* documenti audio-visivi aventi ad oggetto una disciplina di arte marziale rientri nella fattispecie di reato che si vuole introdurre. Giudica, per tali ragioni, poco chiaro l'ambito applicativo dell'articolo in esame.

Auspica, infine, che nel caso in cui non venga approvato l'emendamento soppressivo Colucci 1.1, vengano accolte alcune delle proposte emendative al fine di riformulare l'articolo in esame e di rendere tale fattispecie di reato meno evanescente.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 1.1.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che relatori e Governo non siano in grado di esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 11 a 28 del disegno di legge. Evidenzia inoltre come in sostanza i pareri finora espressi siano in massima parte contrari rispetto alle proposte emendative dell'opposizione e si risolvano in richieste di accantonamento rispetto agli emendamenti di maggioranza.

In conclusione ritiene che, allo stato degli atti, i pareri siano stati sostanzialmente non espressi e giudica poco serio il comportamento del Governo che si presenta dopo molti giorni dalla presentazione degli emendamenti dinanzi al Parlamento senza aver adeguatamente istruito il fascicolo. Ciò a suo avviso è tecnicamente accettabile ma politicamente insostenibile.

Nazario PAGANO, *presidente*, prendendo atto delle valutazioni politiche dell'onorevole Mauri, evidenzia come quanto da lui affermato non sia del tutto corretto: fa presente che i relatori hanno espresso pareri e proposto anche riformulazioni mentre su alcuni temi sono ancora in corso approfondimenti istruttori. Suggerisce quindi di procedere con l'esame degli emendamenti rispetto ai quali è stato acquisito il parere dei relatori e del Governo.

Matteo MAURI (PD-IDP) precisa di non aver chiesto di sospendere l'esame degli emendamenti ma di aver solo evidenziato che i relatori e il Governo non sono ancora pronti ad affrontare il provvedimento nel suo complesso.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, respingendo quanto affermato dall'onorevole Mauri circa le difficoltà del Governo nell'istruttoria degli emendamenti, fa presente che le richieste di accantonamento sono una modalità ampiamente usata di gestione degli emendamenti quando si rendono necessari approfondimenti istruttori, soprattutto in relazione a provvedimenti come quello in esame, che presentano un testo complesso che coinvolge le competenze di diversi ministeri. Rivendica la trasparenza del Governo, che ha dichiarato di poter esprimere i pareri solo in relazione ai primi 10 articoli del disegno di legge e afferma che l'Esecutivo sta lavorando per mettere le Commissioni in condizioni di svolgere nel miglior modo possibile la funzione referente.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede, in un ulteriore sforzo di trasparenza, di rendere

note le tempistiche delle quali ha bisogno il Governo per completare l'istruttoria ed esprimere i pareri sulle restanti parti del disegno di legge, anche al fine di definire l'articolazione dell'esame del provvedimento. Evidenzia infatti come al momento i pareri espressi siano pochi, molti siano gli emendamenti di maggioranza accantonati per evidenti nodi politici da risolvere, mentre i lavori dell'Assemblea sul disegno di legge in materia di autonomia differenziata saranno particolarmente intensi nei prossimi giorni.

Nazario PAGANO, *presidente*, rammenta di aver già posto la questione della tempistica di esame del disegno di legge nel corso dell'Ufficio di presidenza e che in quella sede maggioranza ed opposizione hanno espresso la volontà di cominciare ad esaminare gli emendamenti.

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottolinea come la questione posta dal Partito democratico non attenga alla legittimità della posizione del Governo, ma sia essenzialmente di natura politica. Fa presente infatti che il provvedimento è atteso all'esame dell'Assemblea della Camera lunedì prossimo e che ad oggi il Governo non ha il quadro completo dei pareri, avendo chiesto l'accantonamento di tutte le proposte emendative relative ai temi più sensibili. Ritiene che questo sia un fatto politicamente rilevante.

Federico FORNARO (PD-IDP) precisa di aver rivolto al rappresentante del Governo, e non ai presidenti delle Commissioni riunite, una precisa domanda circa i tempi necessari a relatori e Governo per esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 11 a 28 del disegno di legge. Ritenendo la domanda lecita, ragionevole e non irriverente, auspica una risposta da parte del Sottosegretario Molteni.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI rassicura che il Governo esprimerà i pareri non appena tutti i ministeri avranno valutato le proposte emendative presentate e

sarà possibile operare una sintesi che consenta di esprimere la volontà dell'Esecutivo.

Matteo MAURI (PD-IDP), dichiarando di comprendere l'imbarazzo in cui si trovano i presidenti delle Commissioni e i rappresentanti del Governo, illustra l'emendamento 1.2, a sua prima firma. Fa presente che la proposta emendativa è volta a modificare il testo dell'articolo 270-*quinquies*.3 del codice penale proposto dal Governo, inserendovi un comma per dichiarare non punibile chi si procura o detiene il materiale indicato al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite. Ricorda come la formulazione proposta dall'emendamento a sua prima firma sia già stata presentata ed esaminata anche nelle scorse legislature nell'ambito della trattazione dei provvedimenti sulla prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta e conseguentemente non comprende il parere contrario di relatori e Governo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mauri 1.2.

Il Sottosegretario Nicola MOLTENI, richiamando l'attenzione di tutti i deputati che hanno presentato modifiche all'articolo 1 del disegno di legge, evidenzia che la qualificazione come reato delle condotte di detenzione di materiale con finalità di risponde alle sollecitazioni che giungono anche dal Copasir. Pur sottolineando che la legislazione italiana di prevenzione e contrasto del terrorismo è considerata particolarmente efficace, fa presente che l'inserimento dell'articolo 270-*quinquies*.3 nel codice penale nasce dall'esigenza di coprire una condotta che ad oggi non è sanzionata, nonostante il dibattito sviluppatosi nelle scorse legislature, e che dunque resta attualmente impunita. Anche alla luce delle attuali crisi internazionali, e delle possibili ricadute sul fondamentalismo islamico, ritiene la disposizione dell'articolo 1 del disegno di legge necessaria e fondamentale per la tutela della sicurezza nazionale.

Matteo MAURI (PD-IDP) fa presente che il Partito democratico non nega che la previsione del reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo sia necessaria per salvaguardare la sicurezza, come è dimostrato dal fatto che non viene proposta la soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge, bensì una sua integrazione, aggiungendovi la previsione di una clausola di non punibilità per coloro che si procurano o detengono il materiale per finalità estranee al terrorismo. Evidenzia come sia stato recentemente depositato un progetto di legge in tal senso da parte di componenti del Copasir e che tale progetto di legge, nel punire la detenzione di materiale con finalità di terrorismo, prevede una clausola di non punibilità identica a quella proposta in questa sede. Non comprende quindi le ragioni per le quali il rappresentante del Governo, nonostante abbia egli stesso citato la proposta di legge dei deputati facenti parte del Copasir, si sia espresso in senso contrario.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ribadisce che è stato lo stesso sottosegretario a evidenziare come la previsione del nuovo reato risponda a esigenze palesate dal Copasir e si chiede dunque perché il Governo, pur consapevole delle richieste del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, non accolga la formulazione del reato come proposta da quell'organismo.

Rilevando che il testo proposto dal Governo prevede un reato di pericolo, che può essere commesso da chiunque, anche da singole persone – c.d. cani sciolti – che autonomamente decidano di informarsi su internet sulle modalità per compiere un attentato terroristico, precisa che gli emendamenti del Partito democratico intendono esclusivamente escludere la rilevanza penale di condotte di detenzione di tali materiali e informazioni per finalità di studio o di lavoro, comunque estranee alla volontà di compiere atti penalmente rilevanti. In conclusione afferma che l'intento del suo gruppo è di aiutare a meglio circoscrivere l'applicabilità della fattispecie penale, per evitare di perseguire le persone sbagliate, e

contesta che ciò possa essere scambiato per una azione contraria all'interesse dello Stato.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) rammenta di aver già evidenziato, nel corso della discussione sul complesso degli emendamenti, come l'espressione « su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza », contenuta nel proposto articolo 270-*quinquies*.3, sia eccessivamente generica e si ponga in contrasto con il principio di legalità, che impone di circoscrivere il campo di applicazione della norma penale senza rimetterne la definizione all'interprete. Esprime dunque forti perplessità su questo aspetto della disposizione.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, interviene per chiarire come l'articolato del disegno di legge costruisca la fattispecie di detenzione di materiale con finalità di terrorismo come un reato a dolo specifico e come dunque, conseguentemente, la clausola di non punibilità prevista dagli emendamenti del Partito democratico non sia opportuna.

Valentina D'ORSO (M5S,) ribadendo quanto affermato nelle premesse del suo precedente intervento, circa l'opportunità di incriminare le condotte di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, concorda con le precisazioni offerte dalla relatrice e dunque sull'inutilità della previsione della clausola di non punibilità a fronte della richiesta di provare il dolo specifico. Proprio in relazione al dolo specifico, ribadisce l'estrema difficoltà di provare la finalità di terrorismo, che potrebbe vanificare completamente la nuova fattispecie. Per questa ragione invita a valutare la possibilità di intervenire sull'elemento soggettivo, eliminando il dolo specifico, contestualmente inserendo la clausola di non punibilità. Esprime quindi alcune perplessità anche sulla seconda parte dell'articolo 1 del disegno di legge, che inserisce un comma nell'articolo 435 del codice penale, evidenziando come anche in quel caso vi sia una locuzione che si riferisce a « qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di

cui al presente titolo » che è eccessivamente ampia, essendo applicabile in relazione a reati molto diversi tra loro. Evidenzia poi che si palesano problemi anche in relazione alla dosimetria della pena, essendo punita la detenzione del materiale con finalità di terrorismo – di cui all'articolo 270-*quinquies*.3 del codice – in modo più severo rispetto alla diffusione di tale materiale prevista dall'ultimo comma dell'articolo 435 del codice. Preannuncia di aver personalmente presentato alcuni emendamenti per correggere questi difetti del testo sui quali però è stato già espresso parere contrario, invitando relatori e Governo a riflettere su questi temi.

Pietro PITTALIS (FI-PPE), *relatore per la II Commissione*, invitando i colleghi a svolgere i dovuti approfondimenti di carattere tecnico, osserva che l'articolo 270-*quinquies*.3 sul quale si sta dibattendo, che viene introdotto nel codice penale dal disegno di legge in esame, ricalca la tecnica normativa già utilizzata dai vigenti articoli 270-*quinquies*.1 e 270-*quinquies*.2 del medesimo codice e pertanto appare coerente con il sistema penale. Sottolinea, inoltre, come le perplessità avanzate dalla collega Serracchiani in realtà possono essere fugate dalla presenza della locuzione « consapevolmente » all'interno del citato articolo 270-*quinquies*.3.

Davide BELLOMO (LEGA) sottolinea come da una lettura attenta dell'articolo 270-*quinquies*.3 in discussione appaia evidente che la condotta si realizza quando il soggetto, oltre ad agire con dolo specifico, detenga anche le istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali.

Alfonso COLUCCI (M5S), replicando al collega Pittalis, richiama le osservazioni avanzate nel corso delle audizioni da parte dei rappresentanti dell'Unione delle camere penali – dei quali sottolinea la competenza nell'esaminare la questione – in merito al nuovo articolo 270-*quinquies*.3 del codice penale.

Rammenta che tali auditi hanno sottolineato come la nuova norma incriminatrice così come generata susciti perplessità e contenga aspetti di criticità in relazione ai principi di legalità, tassatività, offensività e ragionevolezza che ispirano la materia del diritto penale. Rammenta, altresì, come i citati soggetti auditi abbiano evidenziato il carattere scarsamente tecnico della disposizione, che appare foriero di incertezze interpretative e di evidenti tensioni con i principi di determinatezza e offensività, ed abbiano rilevato la necessità di modificarne il testo in quanto esso attribuendo rilievo alla volontà e non alla condotta e comporta che ogni atto, anche meramente preparatorio, integrerebbe la fattispecie ivi prevista.

Ricorda, inoltre, che nel corso della citata audizione, è stato rilevato come i principi costituzionali di offensività e di sufficiente determinatezza della fattispecie penale e l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 49, comma 2, del codice penale hanno determinato l'affermazione della c.d. teoria oggettivistica – alla quale ha fatto riferimento anche il collega Cafiero De Raho nel proprio intervento – in base alla quale fra tentativo e reati a consumazione anticipata vi sarebbe sostanziale identità di struttura essendo necessario per la configurabilità di entrambi non solo l'univocità degli atti, ma anche l'obiettiva idoneità al raggiungimento dello scopo finale.

Rivendica, quindi, la piena legittimità dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1 presentato dal suo gruppo, sottolineando come una norma mal scritta rechi danno all'ordinamento.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) condivide le considerazioni dei colleghi Mauri, Serracchiani e Alfonso Colucci, e sottolinea come nel corso dei lavori si dovrebbe evitare lo scontro tra posizioni precostituite.

Fa presente che l'iniziativa legislativa trasversale cui ha fatto riferimento il sottosegretario Molteni – e che vede tra i suoi proponenti anche l'onorevole Donzelli – prevede, così come l'emendamento Serracchiani 1.3, la non punibilità di chi si procura o detiene il materiale per finalità di

lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte penalmente illecite. Ritiene dunque che tale precisazione sia necessaria per evitare di introdurre nell'ordinamento una norma penale ambigua che potrebbe determinare dubbi interpretativi.

Chiede quindi di poter sottoscrivere l'emendamento Serracchiani 1.3 e invita i rappresentanti del Governo ed i relatori a rivedere il loro parere su tale proposta o, almeno, ad accantonarne l'esame, come d'altronde è già avvenuto per altre proposte emendative vertenti, a suo avviso, su questioni meno nobili.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) si associa alla richiesta di accantonamento avanzata dal collega Magi e precisa che tale richiesta non scaturisce da una questione ideologica ma dall'esigenza di migliorare la disposizione.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome degli altri relatori, si dichiara contraria all'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 1.3 e sottolinea come siano già state esplicitate le ragioni tecniche che hanno determinato la contrarietà alla proposta emendativa.

Matteo MAURI (PD-IDP) invita i relatori a confrontarsi con il collega Donzelli, firmatario della proposta emendativa citata dal sottosegretario Molteni, in merito all'emendamento Serracchiani 1.3.

Le Commissioni respingono l'emendamento Serracchiani 1.3.

Matteo MAURI (PD-IDP), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.4, sottolinea come tale proposta emendativa, che sostituisce la parola « consapevolmente » con le parole « con finalità di terrorismo » abbia la medesima finalità della precedente.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mauri 1.4.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 1.5, sottolineando come lo stesso, oltre a intervenire sul testo con una modifica « chirurgica », preveda ragionevolmente una regolazione della dosimetria della pena per evitare che la detenzione di materiale con finalità di terrorismo sia punita con maggiore severità rispetto alla divulgazione dello stesso.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome degli altri relatori, si dichiara contraria all'accantonamento dell'emendamento D'Orso 1.5.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) ritiene che la proposta emendativa della collega D'Orso sia ragionevole e sottolinea come l'articolo 1 in esame, trattando nello stesso modo fatti diversi, rischi di incorrere in una palese illegittimità costituzionale. Auspica che con il provvedimento in esame non si ripeta il medesimo errore che si sta facendo per l'abuso d'ufficio. Rileva infatti come sia in corso d'esame in Commissione Giustizia un disegno di legge, già approvato dal Senato, che abolisce il reato di abuso di

ufficio pur continuando a punire una condotta omissiva.

Sottolinea, inoltre, che anche la proposta emendativa Mauri 1.4, già respinta dalle Commissioni, era volta a migliorare il testo della disposizione in esame, in quanto la locuzione « consapevolmente » ivi prevista non appare collocata correttamente.

Si rammarica del fatto che il viceministro Sisto si sia allontanato dall'aula, chiedendosi se la ragione di tale allontanamento sia dettata dall'imbarazzo di doversi esprimere su una norma che, per le modalità in cui è formulata, si presta a palesi rilevi di illegittimità costituzionale e rammenta come le proposte emendative ad essa riferite abbiano la medesima portata della proposta di legge cui ha fatto riferimento il sottosegretario Molteni, presentata anche dall'onorevole Donzelli.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 1.5.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel constatare l'imminenza dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) dopo l'articolo 94 è inserito il seguente:

«Art. 94.1. – *(Limitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali)* – 1. Qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, il prefetto può escludere uno o più divieti e decadenze previsti dall'articolo 67, comma 1, derivanti dall'applicazione in via definitiva di una misura di prevenzione personale applicata dall'autorità giudiziaria, di cui al libro I, titolo I, capo II, nel caso in cui accerti che per effetto dei medesimi divieti e decadenze verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia. L'esclusione disposta ai sensi del presente comma ha durata annuale, prorogabile ove permangono i presupposti accertati.

2. La mancanza dei mezzi di sostentamento di cui al comma 1 è accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 90.

3. Il prefetto, quando dispone l'esclusione di divieti e decadenze ai sensi del comma 1 del presente articolo, può prescrivere all'interessato l'osservanza di una o più delle misure di cui all'articolo 94-bis, commi 1 e 2, in quanto compatibili. In tal caso si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo articolo 94-bis ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche all'articolo 85 e introduzione dell'articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia.

3.1. (Nuova formulazione) Calderone, Patriarca.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737 Battilocchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Riccardo DE CORATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 13.15.

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane.

C. 1737 Battilocchio.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio 2024.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 17 giugno prossimo e che nella seduta precedente si è concluso l'esame preliminare. Avverte quindi che giovedì 30 maggio è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative e che ne sono state presentate 6 (*vedi allegato 1*).

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, ricorda che il collega Penza, membro del suo stesso gruppo, ha sottoscritto la proposta di legge in esame. Afferma quindi che il Movimento Cinque Stelle esprime una posizione favorevole sul provvedimento, a prescindere dall'accoglimento delle proposte emendative presentate dallo stesso gruppo. Evidenzia tuttavia come queste ultime, tutte a sua prima firma, siano migliorative del testo della proposta di legge ed auspica che la Commissione possa esprimere su di esse un voto favorevole, soprattutto con riferimento all'emendamento 1.1, che ritiene particolarmente qualificante.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, in merito alle proposte emendative riferite all'articolo 1, formula un parere contrario sull'emendamento Alfonso Colucci 1.1 e un parere favorevole sull'emendamento Alfonso Colucci 1.2.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.1 e approva l'emendamento Alfonso Colucci 1.2. (*vedi allegato 2*).

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, passando alle proposte emendative presentate all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Alfonso Colucci 2.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), e sull'emendamento Alfonso Colucci 2.2. Formula quindi un invito al ritiro dell'emendamento Alfonso Colucci 2.3, esprimendo altrimenti un parere contrario.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede chiarimenti sul senso della proposta di riformulazione del relatore.

La sottosegretaria Wanda FERRO, rispondendo all'onorevole Alfonso Colucci, precisa che la proposta di riformulazione si differenzia rispetto al testo originario dell'emendamento esclusivamente per la collocazione nell'articolo 2 della proposta di legge.

Alfonso COLUCCI (M5S), ringraziando la sottosegretaria per i chiarimenti, accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.1, ritirando invece l'emendamento 2.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Alfonso Colucci

2.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*) e Alfonso Colucci 2.2 (*vedi allegato 2*).

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, esprime infine parere favorevole sull'emendamento Alfonso Colucci 3.1.

La sottosegretaria Wanda FERRO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Alfonso Colucci 3.1 (*vedi allegato 2*).

Riccardo DE CORATO, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva – V, VII, VIII, XII e Commissione parlamentare per le questioni regionali – ai fini dell'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

ALLEGATO 1

**Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737
Battilocchio.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: La Repubblica *con le seguenti:* In considerazione dell'impegno nazionale ispirato ai principi e agli obiettivi dell'Agenda urbana europea, la Repubblica.

1.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, alla parola: sicurezza *premettere le seguenti parole:* inclusività, sostenibilità e.

1.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: anche in coordinamento *con le seguenti:* anche su proposta e in coordinamento con le associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, rappresentative di utenti

e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive,.

2.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, sostituire la parola: peculiarità *con la seguente:* specificità.

2.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, sostituire le parole: interventi necessari a *con le seguenti:* interventi necessari per favorirne la rinascita a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo principi di sostenibilità al fine di.

2.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la parola: adeguati.

3.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ALLEGATO 2

**Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737
Battilocchio.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Al comma 1, alla parola: sicurezza premettere le seguenti parole: inclusività, sostenibilità e.

1.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: 3 luglio 2017, n. 117, aggiungere le seguenti: anche su proposta e in coordinamento con le associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, rappre-

sentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.

2.1. *(nuova formulazione)* Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 1, sostituire la parola: peculiarità con la seguente: specificità.

2.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 3.

Al comma 1, sopprimere la parola: adeguati.

3.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 13.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 956 Toni Ricciardi ed altri e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	36
DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	37
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	34
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti del <i>Global Partnership for Education</i> e <i>Global Compact for Education</i> e della Fondazione Pontificia Cultura per l'Educazione	35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

C. 956 Toni Ricciardi ed altri e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elisabetta GARDINI (FDI), *relatrice*, in premessa, segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, sono state abbinare le proposte di legge a prima firma dei colleghi Di Giuseppe (C. 1099), Onori (C. 1323), Billi (C. 1400), Lovecchio (C. 1701), Manes (C. 1743) e Borrelli (C. 1748): nella seduta del 7 febbraio 2024 la Commissione Finanze ha adottato quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento la presente proposta di legge, sulla quale la Commissione deve esprimere il parere.

Rileva che, costituita da un solo articolo, la proposta di legge apporta modifiche al regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). A fini IMU, per tali immobili si prevede l'assimilazione all'abitazione principale – dunque l'esenzione da imposta – in presenza di specifiche condizioni.

Al riguardo, ricorda che la legge di bilancio 2020 ha riformato l'assetto dell'imposizione reale immobiliare, unificando le due previgenti forme di prelievo – IMU e TASI – e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo, relativo all'Imposta Municipale Propria – IMU. Con riferimento al regime dell'abitazione principale, rammenta che essa è esente dal tributo, salvo che si tratti di abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso).

Osserva, altresì, che a decorrere dall'anno 2020, non è più assimilata all'abitazione principale, e dunque non è più esente da imposta, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Evidenzia che la legge di bilancio per l'anno 2021 è intervenuta prevedendo, a partire dall'anno 2021, che sugli immobili di proprietà di pensionati non residenti nel territorio dello Stato, non locati o dati in comodato d'uso, l'imposta sia applicata nella misura della metà, senza condizionare tale agevolazione all'iscrizione all'AIRE; succes-

sivamente, con la legge di bilancio per l'anno 2022 è stata disposta, in favore dei medesimi soggetti, limitatamente al 2022, la riduzione della misura dell'IMU al 37,5 per cento.

Ribadisce, quindi, che l'articolo 1 della proposta in esame, al comma 1, prevede che sia assimilata all'abitazione principale del contribuente, dunque resa esente da imposta, una sola unità immobiliare ad uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 modifica la disciplina dell'imposta di registro al fine di chiarire che le agevolazioni disposte per l'acquisto della prima casa (applicazione dell'aliquota ridotta al 2 per cento) si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini « emigrati all'estero » come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge.

Al riguardo, evidenzia che dopo la presentazione della proposta di legge in esame è entrato in vigore l'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023 (cosiddetto decreto « salva-infrazioni »), con il quale il Governo è intervenuto sulle agevolazioni per l'acquisto della prima casa al fine di rispondere ad una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea ed eliminare una presunta discriminazione fondata sulla nazionalità. Con quel provvedimento d'urgenza, infatti, è stata soppressa l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, sostituendola con un criterio oggettivo, non legato più alla cittadinanza italiana: in particolare, il decreto-legge ha previsto che l'aliquota agevolata si applica se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.

Sottolinea, dunque, che la proposta di legge andrebbe coordinata con questa normativa, sopprimendo la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, in quanto non più riferibile al testo vigente della nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa, come rilevato nel parere già espresso dalla I Commissione.

Infine, rileva che il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili istituito dalla legge di stabilità per il 2015.

Alla luce delle considerazioni svolte, presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Fabio PORTA (PD-IDP), esprime, a nome del proprio gruppo, un convinto sostegno al provvedimento in esame, ringraziando il presentatore, e soddisfazione per la generale condivisione dei suoi contenuti. Sottolinea l'importanza delle norme in esame in quanto esse non sono solo un riconoscimento nei confronti della comunità italiana all'estero, ma rappresentano anche un investimento, poiché possono favorire gli investimenti degli emigrati e dei discendenti di emigrati nelle aree di origine.

Simone BILLI (LEGA), nel ringraziare l'on. Toni Ricciardi, primo firmatario della proposta di legge, e i colleghi eletti nelle circoscrizioni estere per l'impegno profuso, rileva che il tema è particolarmente sentito dalla comunità italiana all'estero. Dichiaro di ritenere che la cancellazione o riduzione dell'IMU nei termini individuati dalla proposta di legge costituirà un incentivo al turismo e alla permanenza degli emigrati italiani nei paesi di origine, incentivando l'economia dei territori. Sottolinea infine che la tassazione prevista dalle normative vigenti incide pesantemente sulla popolazione italiana all'estero, in particolare su coloro, che, emigrati negli anni '50 e '60, vivono di trattamenti pensionistici.

Andrea DI GIUSEPPE (FDI), ringrazia i colleghi eletti all'estero. Sottolinea la tra-

sversalità della proposta di legge in esame e di quelle abbinata ed auspica una rapida approvazione del provvedimento in Assemblea.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

C. 1854 Governo.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore*, in via generale, sottolinea che il provvedimento – che si compone di cinque articoli – mira a garantire il pieno esercizio dell'attività professionale a carattere sindacale, nonché ad assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate. In particolare, contiene disposizioni urgenti volte ad assicurare la partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale alle procedure per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024) del Comparto difesa-sicurezza, già avviate il 24 aprile scorso.

Precisa, quindi che si limiterà ad illustrare l'unica disposizione di competenza della III Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera per ogni ulteriore approfondimento.

Nello specifico, rileva che l'articolo 4 dispone un significativo incremento delle autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund*, aumentando, da 1 milione a 7,65 milioni il relativo importo.

Al riguardo, ricorda che la legge di bilancio per il 2023 ha autorizzato, per la partecipazione dello Stato italiano quale

sottoscrittore del citato fondo, una spesa pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e ha previsto che le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo siano stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Ricorda, altresì che il Fondo – con una dotazione complessiva di circa 1 miliardo di euro da utilizzare in un orizzonte temporale di quindici anni – è stato istituito in esito al vertice di Madrid del giugno 2020 ed ha lo scopo di sostenere *start-up* innovative che sviluppino soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza atlantica.

Segnala che il Fondo è diventato operativo con la firma del *Limited Partnership Agreement* (LPA), documento che definisce il perimetro legale e operativo e che contiene, altresì, le quote di contribuzione. Per l'Italia, terzo investitore dopo Germania e Regno Unito con 76,53 milioni di euro da investire nel corso di quindici anni, risulta finanziata la sola quota di contribuzione per il 2023, fissata in iniziali 8 milioni di euro.

Sottolinea che si rende, pertanto, indispensabile provvedere alla copertura finanziaria delle successive annualità, con medesimo importo, nella considerazione del fatto che, secondo il cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel citato *Limited Partnership Agreement*, l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari all'80 per cento della contribuzione totale nei primi otto anni di vigenza del Fondo.

Osserva che il secondo comma del citato articolo 4 provvede all'indicazione della copertura finanziaria dei maggiori oneri, pari a 6,65 milioni di euro per il 2024, da aggiungere alla disponibilità di 1 milione di euro già previsto dalla legge di bilancio per il 2024: alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Riccardo RICCIARDI (M5S), comunica la presentazione, nella Commissione di merito, di un emendamento abrogativo dell'articolo 4 del provvedimento, preannunciando il voto contrario del proprio gruppo al parere proposto dal relatore. Sottolinea che gli investimenti verso i settori innovativi dovrebbero essere indirizzati alle *start-up* giovanili e civili e non all'industria militare.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 29 maggio scorso, è stato convenuto di sottoporre al Presidente della Camera l'opportunità di prorogare al 31 dicembre prossimo il termine per la conclusione dell'indagine in titolo, inizialmente fissato al 30 giugno 2024.

Avverte, quindi, che è pervenuta l'intesa in tal senso della Presidenza della Camera ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento.

La Commissione delibera quindi, all'unanimità, la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo al 31 dicembre 2024.

La seduta termina alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 giugno 2024.

Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti del *Global Partnership for Education* e *Global Compact for Education* e della Fondazione Pontificia Cultura per l'Educazione.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 956 Toni Ricciardi ed altri e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata la proposta di legge C. 956, recante « Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero », e le abbinata proposte di legge C. 1099, C. 1323, C. 1400, C. 1701, C. 1743 e C. 1748;

rilevato che:

la proposta di legge modifica il regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) al fine di rendere esente da IMU una unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, da loro posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia, a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso (articolo 1, comma 1);

inoltre, la proposta modifica la disciplina dell'imposta di registro, segnata-

mente novellando la lettera *a*) della nota *II-bis*) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 al fine di chiarire che le agevolazioni ivi disposte per l'acquisto della prima casa si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini « emigrati all'estero » come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge (articolo 1, comma 2);

preso atto che:

la proposta quantifica gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentano in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

segnalata l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, in quanto non più riferibile al testo vigente della nota *II-bis*), comma 1, lettera *a*), primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1854, d’iniziativa del Governo, di conversione del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate;

apprezzata la disposizione di cui all’articolo 4, che dispone un significativo

incremento delle autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund*, allo scopo di sostenere *start-up* innovative che sviluppano soluzioni tecnologiche all’avanguardia, per affrontare le sfide in materia di difesa e sicurezza e contribuire al mantenimento della superiorità tecnologica dell’Alleanza atlantica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori 38

Audizione di rappresentanti di FINCANTIERI S.p.A. (*Svolgimento e conclusione*) 38

SEDE REFERENTE:

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (*Rinvio del seguito dell'esame*) 39

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti di FINCANTIERI S.p.A.

(*Svolgimento e conclusione*).

Pierroberto FOLGIERO, *Amministratore delegato di Fincantieri S.p.A.* e Daniele ALÌ, *Vice Presidente Cybersecurity di Fincantieri*

S.p.A., svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Roberto BAGNASCO (FI-PPE), Paola Maria CHIESA (FDI), Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M) e Piero FASSINO (PD-IDP).

Pierroberto FOLGIERO, *Amministratore delegato di Fincantieri S.p.A.* e Daniele ALÌ, *Vice Presidente Cybersecurity di Fincantieri S.p.A.*, rispondono alle domande poste.

Pongono ulteriori quesiti i deputati Piero FASSINO (PD-IDP) e Marco PELLEGRINI (M5S), cui replicano Pierroberto FOLGIERO, *Amministratore delegato di Fincantieri S.p.A.* e Daniele ALÌ, *Vice Presidente Cybersecurity di Fincantieri S.p.A.*

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia tutti i presenti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 9.30.

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.
C. 1854 Governo.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta di ieri.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che non sono state presentate richieste di riesame del giudizio di inammissibilità formulato nella precedente seduta.

Constatata l'assenza del rappresentante del Governo a causa di un impedimento oggettivo, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 9.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	51
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Atto n. 155 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora.

C. 433 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda preliminarmente che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora e che un precedente testo del medesimo provvedimento era già stato esaminato dalla Commissione Bilancio, che ne aveva avviato l'esame nella seduta del 13 settembre 2023 richiedendo al Governo la trasmissione di una relazione tecnica. Evidenza che, a seguito di tale richiesta, la rappresentante del Governo aveva depositato presso la Commissione una nota predisposta dal Ministero della salute, contenente alcuni elementi di valutazione rispetto ai profili tecnici e finanziari della proposta, e una nota sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato, nella quale si evidenziava che, sulla base di quanto rap-

presentato dal Ministero della salute, non era possibile formulare valutazioni attendibili dei maggiori costi recati dal provvedimento in esame.

Ricorda, altresì, che il presidente della Commissione Bilancio, concorde la Commissione, aveva dunque fatto presente che avrebbe trasmesso al presidente della Commissione Affari sociali una nota per informarlo delle criticità evidenziate nella documentazione depositata dal Governo.

Fa presente, quindi, che, successivamente, la Commissione Affari sociali ha approvato due proposte emendative del relatore, volte a superare le criticità di ordine finanziario del provvedimento in precedenza riscontrate.

Venendo al contenuto del provvedimento in esame rileva preliminarmente che l'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il finanziamento di un programma sperimentale per consentire alle persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale o all'estero, di iscriversi negli elenchi degli assistiti delle ASL territoriali di riferimento allo scopo di effettuare la scelta del medico di medicina generale e di accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia. La ripartizione del fondo tra le città metropolitane, sulla base della popolazione residente, è demandata a un decreto del Ministro della salute.

Ciò posto, rileva che le norme stabiliscono un limite di spesa in una materia che, afferendo a diritti soggettivi, non appare suscettibile, in linea generale, di essere delimitata nell'ambito di un tetto di spesa. Nello specifico, tuttavia, trattandosi di un programma sperimentale, che per sua natura dovrebbe riguardare un periodo di tempo limitato ed essere soggetto a specifiche condizioni, fa presente che il rispetto del limite di spesa potrebbe essere assicurato attraverso la definizione *ex ante* di una procedura, al momento non prevista dal testo del provvedimento, che disciplini, eventualmente anche in via amministrativa, l'accesso alla

sperimentazione dei soggetti potenzialmente coinvolti in coerenza con la spesa autorizzata, nonché le procedure di monitoraggio della spesa.

In questo quadro, ritiene che si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di definire tale procedura attraverso il decreto del Ministro della salute di cui al secondo periodo dell'articolo 1, prevedendone l'adozione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto dovrebbe provvedere non solo alla ripartizione del fondo tra le città metropolitane sulla base della popolazione residente, ma anche a definire le modalità e gli eventuali limiti all'accesso al programma sperimentale in ciascuna città metropolitana, in coerenza con le risorse ad esse assegnate, nonché le procedure di monitoraggio della spesa.

Infine, rileva l'esigenza di prevedere che lo schema del medesimo decreto, corredato di relazione tecnica, sia trasmesso per il relativo parere alle Commissioni parlamentari competenti, anche per i profili finanziari, in modo da consentire una verifica in sede parlamentare del rispetto del limite di spesa introdotto dalla disposizione in esame.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dal precedente articolo 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo non formula osservazioni, giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti entro la giornata di martedì 18 giugno 2024, precisando come sia attualmente in corso l'istruttoria sulle questioni poste dalla relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, osserva che un eventuale rinvio del seguito dell'esame alla seduta di mar-

tedì 18 giugno non determinerebbe problemi ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea, che, con ogni probabilità, dovrebbe riprendere nel corso della prossima settimana.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, già approvato con modifiche dal Senato, reca modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

Rileva che il testo iniziale del provvedimento era corredato di relazione tecnica e che è stata trasmessa dal Governo la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, riferita al testo approvato dal Senato.

Con riferimento all'articolo 1, rileva che le norme abrogano l'articolo 323 del codice penale che prevede il delitto di abuso d'ufficio e modificano l'articolo 346-*bis* del codice penale, concernente il reato di traffico di influenze illecite, al fine di restringerne l'ambito di applicazione alle condotte particolarmente gravi. Atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 2, rileva preliminarmente che le norme apportano modifiche al codice di procedura penale che, tra l'altro, introducono nell'ordinamento l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona

sottoposta alle indagini preliminari e prevedono che la decisione circa l'applicazione degli istituti in materia di misure cautelari sia adottata dal giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale. Con riferimento a tali disposizioni, cui non sono ascritti effetti finanziari, segnala che la relazione tecnica ha affermato che tali attività non comportano oneri in quanto esse rientrano fra i compiti e le funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria e sono assicurate dal personale di magistratura e di cancelleria senza comportare fabbisogni aggiuntivi in termini di dotazioni di personale e di risorse strumentali. Fa presente, inoltre, come il Governo, nella nota depositata presso la Commissione Bilancio del Senato, abbia evidenziato che, per quanto attiene al fabbisogno di personale di giudici assegnati alle Sezioni GIP/GUP, la programmazione assunzionale straordinaria di personale di magistratura in atto consente di fronteggiare adeguatamente le ricadute organizzative connesse alle modifiche procedurali apportate dalle norme in esame. In proposito, al fine di poter verificare la citata assunzione di neutralità finanziaria, sottolinea peraltro la necessità di acquisire elementi di tipo quantitativo volti a porre a confronto i maggiori fabbisogni di risorse umane e finanziarie derivanti dai carichi di lavoro aggiuntivi stimati sulla base delle norme ora introdotte, con le risorse umane e finanziarie che saranno acquisite dal Ministero della giustizia per effetto dei nuovi reclutamenti già programmati. Osserva come tali informazioni risultino, infatti, necessarie anche al fine di escludere che le disposizioni in esame possano pregiudicare il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR in materia di giustizia, volti a conseguire una significativa riduzione dell'arretrato e della durata dei processi.

In merito alle disposizioni, cui non sono ascritti effetti finanziari, di cui al comma 1-*novies* dell'articolo 291 del codice di procedura penale, introdotte durante l'esame al Senato alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, che prevedono l'obbligo di documentare integralmente l'interrogatorio preventivo, mediante riproduzione audiovisiva o fonografica, evidenzia come la re-

lazione tecnica di passaggio affermi, da un lato, che esse sono in linea con le norme del decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della riforma del processo penale e, dall'altro, che esse non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto le attività previste sono già garantite ed espletate per l'imputato in sede di udienza e le stesse rientrano fra i compiti e le funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria. Al riguardo, osserva come appaia necessario acquisire elementi informativi volti a garantire che i nuovi adempimenti, riferiti a registrazione, archiviazione e conservazione di informazioni, possano essere fronteggiati a invarianza di risorse. Con riferimento alle restanti disposizioni, invece, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva che la norma, introdotta dal Senato, stabilisce che la segretezza delle informazioni contenute nell'archivio delle intercettazioni deve concernere comunque i dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti. Fa presente che, come evidenziato dalla relazione tecnica di passaggio, la norma è diretta a tutelare, nell'ambito dell'archivio delle intercettazioni istituito presso la Procura della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, solo i dati sensibili di soggetti diversi dalle parti contenuti nei verbali e nelle registrazioni afferenti alle intercettazioni escludendo che l'indicazione delle persone non coinvolte nei fatti sia lesiva della *privacy* e della dignità delle medesime, in modo da escludere dubbi interpretativi ai fini della conservazione e archiviazione del contenuto dei mezzi probatori. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare, atteso il carattere procedurale della disposizione.

Per quanto concerne l'articolo 4, evidenzia che la norma reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario prevedendo, in particolare, la novella dell'articolo 7-*bis*, in materia di tabelle infradistrettuali, e dell'articolo 7-*ter*, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, al fine di tener conto dell'introduzione della composizione

collegiale del giudice per le indagini preliminari introdotta dall'articolo 2. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria riferite dalla relazione tecnica e confermate dal Governo nel corso dell'esame al Senato.

Con riferimento agli articoli 5 e 8, evidenzia preliminarmente che l'articolo 5 autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel 2024 procedure concorsuali per il reclutamento, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e a decorrere dal 1° luglio 2025, di 250 unità di magistrati ordinari. Rileva che a tal fine è autorizzata una spesa, riferita, come precisato dalla relazione tecnica, sia agli oneri retributivi sia a quelli di funzionamento. Fa presente che per la gestione delle suddette procedure concorsuali è autorizzata, inoltre, la spesa di euro 1.291.000 per il 2024. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati, dei parametri e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, come integrati nel corso dell'esame al Senato, che consentono di verificare e confermare gli importi delle suddette autorizzazioni di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 8 individua i mezzi di copertura tramite cui provvedere agli oneri recati dalle disposizioni dell'articolo 5, che dispongono l'incremento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria. Evidenzia che ai predetti oneri si fa fronte tramite le seguenti modalità: quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della giustizia; quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 ed euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito rileva, in via generale, la congruenza tra gli oneri indicati nell'alinea del medesimo comma 1 e la sommatoria dei mezzi di copertura indicati nelle successive lettere *a)* e *b)*.

Con riferimento alla prima modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

In merito alla seconda modalità di copertura, fa presente che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 reca uno stanziamento iniziale di bilancio per il triennio considerato pari ad euro 88.659.781 per l'anno 2024, ad euro 106.371.658 per l'anno 2025 e ad euro 268.515.522 per l'anno 2026. In proposito, ritiene necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse per le annualità oggetto di riduzione da parte della disposizione in esame, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che detta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rilevato che il comma 2 dell'articolo 8 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, fa presente che i commi 3 e 4 prevedono una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni sulla formulazione della suddetta clausola.

Con riferimento all'articolo 6, evidenzia preliminarmente che la norma in esame contiene una disposizione di interpretazione autentica concernente il limite massimo di età di 65 anni previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera *c)*, della legge

n. 287 del 1951 per i giudici popolari delle Corti d'assise, precisando che tale requisito debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, stante la natura ordinamentale della disposizione, sottolineata dalla relazione tecnica, e considerato che, come evidenziato dalla relazione illustrativa, tale intervento è finalizzato ad evitare che siano ritenute nulle, per difetto di capacità del giudice, le sentenze pronunciate da Corti d'assise, nel caso in cui, nel corso dello svolgimento del relativo processo, un giudice popolare abbia superato i 65 anni.

Per quanto concerne l'articolo 7, evidenzia che la norma in esame interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari di natura penale nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore del personale militare. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma riferite dalla relazione tecnica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita formalmente agli atti, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (*vedi allegato*), già trasmessa agli uffici della Commissione.

Con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, assicura anzitutto che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, relative all'introduzione, nel codice di procedura penale, dell'obbligo di documentazione integrale dell'interrogatorio preventivo attraverso la riproduzione audiovisiva o fonografica, si potrà provvedere mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli 7503 e 2301 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, destinate, rispettivamente, alle spese per lo sviluppo e a quelle per la gestione e il funzionamento del sistema informativo del medesimo dicastero.

Afferma, altresì, che agli adempimenti istituzionali derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h)*, *l)* e

m), che attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza circa la decisione nelle ipotesi di aggravamento della misura cautelare, nonché di applicazione delle misure di sicurezza detentive e della custodia cautelare in carcere, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, grazie alla prevista immissione in ruolo di un numero significativo di unità di personale di magistratura e di personale amministrativo, nonché all'adozione di provvedimenti organizzativi finalizzati all'incremento dell'efficienza nella gestione e nella trattazione dei procedimenti cautelari, senza pregiudicare gli obiettivi di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi previsti dal PNRR. In particolare, al fabbisogno del personale di magistratura si farà fronte attraverso le future immissioni in ruolo previste nell'ambito della programmazione assunzionale straordinaria del medesimo personale posta in essere dal Ministero della giustizia, che comprende lo svolgimento di quattro procedure concorsuali, tre delle quali già in corso di espletamento, per un totale complessivo di 1.700 posti disponibili. Per quanto concerne, invece, il personale amministrativo, da un lato, con avviso in data 31 maggio 2024, è stata disposta l'assunzione di 797 unità mediante lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso unico RIPAM per la copertura di 2.293 unità di personale e, dall'altro, è in corso di svolgimento il concorso per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, con successiva possibilità di stabilizzazione del medesimo contingente nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente alla data del 1° luglio 2026.

Chiarisce, infine, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, oggetto di riduzione, per le annualità dal 2025 al 2034, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, per finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, reca le

occorrenti disponibilità per ciascuno dei predetti esercizi finanziari e la prevista riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente, per le medesime annualità, a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1718, approvato dal Senato della Repubblica, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), relative all'introduzione, nel codice di procedura penale, dell'obbligo di documentazione integrale dell'interrogatorio preventivo attraverso la riproduzione audiovisiva o fonografica, si potrà provvedere mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli 7503 e 2301 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, destinate, rispettivamente, alle spese per lo sviluppo e a quelle per la gestione e il funzionamento del sistema informativo del medesimo dicastero;

agli adempimenti istituzionali derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), l) e m), che attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza circa la decisione nelle ipotesi di aggravamento della misura cautelare, nonché di applicazione delle misure di sicurezza detentive e della custodia cautelare in carcere, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legisla-

zione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, grazie alla prevista immissione in ruolo di un numero significativo di unità di personale di magistratura e amministrativo, nonché all'adozione di provvedimenti organizzativi finalizzati all'incremento dell'efficienza nella gestione e nella trattazione dei procedimenti cautelari, senza pregiudicare gli obiettivi di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi previsti dal PNRR;

in particolare, al fabbisogno del personale di magistratura si farà fronte attraverso le future immissioni in ruolo previste nell'ambito della programmazione assunzionale straordinaria del medesimo personale posta in essere dal Ministero della giustizia, che comprende lo svolgimento di quattro procedure concorsuali, tre delle quali già in corso di espletamento, per un totale complessivo di 1.700 posti disponibili;

per quanto concerne, invece, il personale amministrativo, da un lato, con avviso in data 31 maggio 2024, è stata disposta l'assunzione di 797 unità mediante lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso unico RIPAM per la copertura di 2.293 unità di personale e, dall'altro, è in corso di svolgimento il concorso per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, con successiva possibilità di stabilizzazione del medesimo contingente nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente alla data del 1° luglio 2026;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, oggetto di riduzione, per le annualità dal 2025 al 2034, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, per finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, reca le occorrenti disponibilità per ciascuno dei predetti esercizi finanziari e la prevista riduzione non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente, per le medesime an-

nualità, a valere sulle risorse del Fondo stesso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede che siano forniti ulteriori chiarimenti in merito agli effetti finanziari dell'articolo 2 del provvedimento, ritenendo insufficiente la risposta fornita in proposito dal Governo. Sottolinea, al riguardo, come a fronte dell'attribuzione di nuovi compiti alla magistratura ordinaria, previsti dalla citata disposizione, si affermi che agli stessi si provvederà con le assunzioni già previste a legislazione vigente. Evidenzia, peraltro, come tali assunzioni fossero state disposte per l'attuazione degli obiettivi del PNRR in materia di giustizia. Teme, pertanto, che l'attuazione del presente provvedimento possa comportare una distrazione di risorse dalla loro finalità originaria, compromettendo, in tal modo, i predetti obiettivi del PNRR.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia come l'articolo 8, comma 1, lettera *b*), preveda l'utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 per finalità di copertura, per un periodo peraltro molto lungo, dal 2025 al 2034. In proposito, contesta la destinazione a spesa ordinaria di un Fondo destinato, per sua stessa denominazione, ad esigenze indifferibili. Chiede, quindi, per quale motivo non sia utilizzata una modalità di copertura più adeguata alle finalità del provvedimento.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), condividendo quanto già evidenziato dai colleghi, sottolinea come le assunzioni cui si fa riferimento nel provvedimento siano riferite esclusivamente alla magistratura ordinaria, mentre i nuovi adempimenti derivanti dal medesimo provvedimento riguarderanno anche il personale amministrativo degli uffici giudi-

ziari. Chiede, pertanto, come si possa far fronte ai nuovi adempimenti, da parte del citato personale amministrativo, con le risorse già previste a legislazione vigente. In proposito, sottolinea come più volte la Commissione si sia espressa in senso contrario, richiamando l'esigenza di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, con riferimento a proposte emendative di contenuto analogo motivando tale contrarietà con l'impossibilità di procedere a risorse invariate ai compiti ivi previsti, a suo avviso ben più contenuti di quelli prospettati dal provvedimento in esame. Propone, quindi, di prevedere uno stanziamento di risorse aggiuntivo, proprio per far fronte ai nuovi compiti attribuiti al personale amministrativo.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, richiama i chiarimenti forniti dal Governo, in particolare laddove si fa riferimento all'assunzione di personale di magistratura e di personale amministrativo. In particolare, con riferimento all'attività della polizia giudiziaria, sottolinea come questa consista in un'attività di documentazione che peraltro gli uffici giudiziari già svolgono a legislazione vigente. Per quanto attiene ai soggetti che collaborano con il personale di magistratura, evidenzia, inoltre, come sia stata disposta l'assunzione di 797 unità mediante lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso unico RIPAM per la copertura di 2.293 unità di personale e come sia in corso di svolgimento, altresì, il concorso per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, con successiva possibilità di stabilizzazione del medesimo contingente nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente alla data del 1° luglio 2026. Conclude affermando che l'attuazione del provvedimento non comporterà oneri aggiuntivi né distrazione di risorse dagli obiettivi del PNRR in materia di giustizia.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, a integrazione dei chiarimenti forniti dal relatore, conferma, in primo luogo, che l'intervento normativo in esame non pregiudica

cherà il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Con riferimento all'utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili con finalità di copertura, sottolinea come lo stesso venga abitualmente utilizzato anche per far fronte a spese ordinarie, e conferma, in ogni caso, la possibilità di procedere alla riduzione dello stesso per finalità di copertura del provvedimento in esame senza pregiudicare le complessive finalità del Fondo stesso.

In merito a quanto evidenziato con riferimento al personale amministrativo, pur precisando che non vi sono, all'interno della relazione tecnica, specifici riferimenti alle procedure concorsuali in corso di svolgimento per l'assunzione di personale amministrativo negli uffici giudiziari, fa presente come i chiarimenti su questo argomento siano stati da lei stessa precedentemente forniti nel corso della seduta odierna, in risposta alle richieste formulate dal relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nel ringraziare il relatore e la sottosegretaria per i chiarimenti forniti, ritiene, tuttavia, che questi non siano coerenti con quanto riportato nelle premesse del parere che la Commissione si accinge a votare, nelle quali si specifica che proprio grazie alla prevista immissione in ruolo di un numero significativo di unità di personale di magistratura e amministrativo si potrà provvedere all'attuazione del provvedimento in esame. In particolare, esprime la preoccupazione che l'utilizzo di personale che dovrebbe contribuire ad assicurare l'attuazione del PNRR rischi di compromettere il raggiungimento dei relativi obiettivi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che la proposta di legge, reca disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità e che il testo all'esame della Commissione è quello elaborato, in sede referente, dalla Commissione Affari sociali e trasmesso alle Commissioni competenti al fine dell'acquisizione dei rispettivi pareri.

Con riferimento all'articolo 1, rileva preliminarmente che la norma in esame stabilisce che il presente provvedimento fissa i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute, mediante la tempestiva presa in carico da parte di *équipe* multidisciplinari, e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità. In tale quadro, la norma definisce l'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, come malattia cronica, progressiva e recidivante. In proposito, pur considerando che la norma si limita prevalentemente a indicare le finalità del presente provvedimento, appare necessario, a suo avviso, che il Governo assicuri che la tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da obesità da parte di *équipe* multidisciplinari non implichi l'obbligo di svolgere adempimenti non previsti a legislazione vigente, dai quali possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma prefiguri esclusivamente una mera modalità organizzativa attraverso la quale realizzare le finalità del provvedimento. Ritiene necessario, inoltre, che il Governo chiarisca se la definizione dell'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, come malattia cronica, comporti la necessità di dover aggiornare, per effetto del presente provvedimento, l'elenco delle malattie e condizioni croniche e invalidanti per le quali è riconosciuta la possibilità di usufruire di alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale in esenzione dal *ticket*, di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica, posto che la disciplina vigente non indica l'obesità tra le malattie comprese nel citato elenco né tanto meno reca una definizione di « patologia di

interesse sociale » cui l'obesità sembrerebbe dover essere correlata, ai sensi della norma in esame, per poter essere definita malattia cronica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 2, rileva preliminarmente che la norma in esame garantisce le prestazioni contenute nei LEA ai soggetti affetti da obesità. Ciò posto, considerato che la copertura delle prestazioni contenute nei LEA rientra nel fabbisogno nazionale standard, vale a dire un livello programmato di spesa che lo Stato è in grado di destinare ogni anno al Servizio sanitario nazionale, dal punto di vista dell'impatto finanziario, fermo restando quanto evidenziato con riferimento all'articolo 1 riguardo alla definizione dell'obesità come malattia cronica, osserva che le disposizioni in esame non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 3, rileva preliminarmente che la norma in esame prevede l'inserimento dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità e prevede che le regioni e le province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nel rispetto del medesimo Piano nazionale, predispongano ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità al fine di realizzare numerosi obiettivi. Segnala che le iniziative elencate dalla norma coinvolgono diversi soggetti pubblici e privati tra cui istituzioni scolastiche, università, medici di medicina generale e personale del Sistema sanitario nazionale e prevedono adempimenti potenzialmente onerosi, come ad esempio quello di cui alla lettera *m*) del comma 3 che prevede la garanzia del pieno accesso alle cure e ai trattamenti nutrizionali, farmaceutici e chirurgici.

In proposito, fermo restando quanto evidenziato con riferimento all'articolo 1 riguardo alla definizione dell'obesità come malattia cronica, considerato che il Piano nazionale della cronicità opera nel limite delle risorse disponibili, ai sensi dell'Accordo tra Stato e Regioni del 15 settembre 2016 che approva il Piano medesimo, al cui rispetto sono tenute le Regioni stesse, e che la presente proposta di legge reca, all'articolo 6, una clausola di invarianza finanziaria, os-

serva come sembrerebbe che le diverse iniziative potenzialmente onerose debbano essere comunque ricondotte nei limiti delle risorse disponibili. In questo quadro, evidenzia che dovrebbe tuttavia essere valutata l'opportunità di modificare la formulazione della lettera *m*) del comma 3, che, facendo riferimento alla garanzia del pieno accesso alle cure e ai trattamenti, non appare pienamente coerente con la previsione dei predetti vincoli finanziari. In merito a tali aspetti, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che la norma in esame istituisce l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO) presso il Ministero della salute, che presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata. Ciò posto, considerato che la norma prevede una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale l'OSO opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rileva l'opportunità di acquisire informazioni da parte del Governo, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, in merito alla disponibilità delle strutture, dei mezzi e del personale del Ministero della salute di cui dovrebbe avvalersi l'OSO. In merito ai profili di copertura finanziaria, nel ricordare che, oltre alla clausola di invarianza finanziaria riferita all'Osservatorio in esame, il provvedimento reca anche una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale all'articolo 6, segnala comunque l'opportunità di prevedere l'inserimento di una disposizione che escluda espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti del medesimo Osservatorio. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che il Ministro della salute individui, promuova e coordini azioni di sensibilizzazione della popolazione su corretti stili

di vita, sia in ambito alimentare che sull'attività fisica, anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali, degli istituti scolastici, delle farmacie, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e delle reti socio-sanitarie di prossimità. Al riguardo, considerato che le azioni promosse e coordinate dal Ministero della salute ai sensi della norma in esame appaiono sostanzialmente ricollegabili agli interventi di cui all'articolo 3, ossia agli interventi da realizzare nel rispetto del Piano nazionale della cronicità e quindi delle risorse ad esso afferenti, segnala che dovrebbe essere valutata l'opportunità, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, di precisare che le azioni medesime sono individuate promosse e coordinate dal Ministero della salute nell'ambito del predetto Piano nazionale, fornendo comunque elementi a dimostrazione dell'effettiva possibilità di provvedere agli adempimenti nel rispetto della generale clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 6.

Per quanto concerne, infine, l'articolo 6, fa presente che detta disposizione reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ai sensi della quale le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente proposta di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, per quanto concerne la formulazione della disposizione, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA.

– Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

Atto n. 155.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 28 maggio 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta del 28 maggio 2024, assicura che le ulteriori attività di valutazione e di controllo previste dalle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *g*) e *h*), del provvedimento in esame non determineranno un apprezzabile aggravio delle attività da svolgere e potranno essere eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le predette attività di valutazione e controllo potranno essere effettuate in gran parte in modo contestuale a quelle già espletate dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla sottosegretaria, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Re-

golamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (Atto n. 155);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che le ulteriori attività di valutazione e di controllo previste dalle novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *g*) e *h*), del provvedimento in esame non determineranno un apprezzabile aggravio delle attività da svolgere e potranno essere eseguite a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le predette attività di valutazione e controllo potranno essere effettuate in gran parte in modo contestuale a quelle già espletate dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del *made in Italy*,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta della relatrice.

La Commissione approva la proposta di deliberazione della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

Con la presente proposta di legge si apportano modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario, insieme ad un intervento sulla legge 10 aprile 1951, n. 287, che fornisce un'interpretazione autentica in relazione al requisito dell'età del giudice popolare.

Il provvedimento in esame è composto da *nove articoli*, dei quali verranno di seguito esaminate le singole disposizioni, con particolare riguardo ad eventuali profili di carattere finanziario.

L'*articolo 1* interviene su alcuni articoli del codice penale, sia relativi ai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione sia ai delitti dei privati contro la amministrazione.

Di particolare rilievo è la previsione relativa all'abrogazione dell'articolo 323 c.p. che contempla la fattispecie delittuosa dell'abuso d'ufficio e le conseguenti modifiche funzionali dell'articolo 322-*bis*, sia nella rubrica dove vengono soppresse le parole "abuso d'ufficio", sia al comma 1 dove viene eliminato il riferimento all'articolo 323 c.p., nonché agli articoli 323-*bis* e 323-*ter* dove è stato inserito il corretto riferimento all'articolo 346-*bis* come riformulato dal presente provvedimento.

Si tratta sostanzialmente di un coordinamento normativo dopo l'abrogazione dell'articolo 323 c.p. teso a riallineare le disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici dipendenti, rivestenti una qualifica specifica, o da soggetti privati.

S'interviene sul contenuto dell'articolo 346-*bis* "Traffico di influenze illecite" mediante sostituzione dell'articolo, prevedendo al *comma 1* che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando, per lo scopo, intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica, per la mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Tale pena è applicata anche a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica (*comma 3*). *La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tesa ad aggiornare la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, a porre in essere una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, individuando e punendo tutte quelle forme di mediazione illecita prima che possa perfezionarsi il patto fra committente e mediatore. (Em. 1.32 Rif.)*

Al *comma 2* viene fornita la definizione di mediazione illecita, intendendo quella mediazione compiuta per far sì che il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti indicati all'articolo 322-*bis* commetta un fatto che costituisce reato in quanto abusi della propria funzione o del proprio servizio.

Al *comma 4* sono descritte le circostanze aggravanti dovute alla qualificazione del soggetto che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità economiche (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o altra qualifica disciplinata dall'articolo 322-*bis*).

Il *comma 5* prevede, infine un aggravante di pena quando i fatti sono commessi per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.



Le disposizioni hanno natura ordinamentale e precettiva e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono tese ad aggiornare la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, a porre in essere una forma di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e sono dirette a punire con efficacia tutte quelle forme di mediazione illecita prima che possa perfezionarsi il patto fra committente e mediatore.

Con l'**articolo 2, comma 1**, (lettere da a a n) si prevede di apportare modificazioni ad alcuni articoli del codice di procedura penale.

Alla **lettera a)** si inseriscono i commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 103 del codice di procedura penale. Lo scopo della norma è quella di rafforzare le garanzie del difensore nelle sue comunicazioni con l'imputato e, pertanto, in linea con quanto già previsto dai commi 5 e 6 del medesimo articolo 103 c.p.p. riguardo alle intercettazioni ed alla corrispondenza, è esteso il divieto di sequestro ed acquisizione di ogni forma di comunicazione – tra imputato e difensore – che avvenga con modalità diversa da quelle già disciplinate nelle disposizioni precedenti, fatta eccezione per le comunicazioni per le quali l'autorità giudiziaria abbia fondati motivi che possano costituire corpo di reato. Nel caso in cui risulti che la conversazione o comunicazione tra l'imputato e il suo difensore sia tra quelle vietate, è disposta l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazione.

La presente modifica ha natura procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è diretta a confermare garanzie di libertà del difensore senza, tuttavia, compromettere i mezzi di ricerca degli elementi probatori da parte dell'autorità giudiziaria. (Em. 2.0.1 Rif).

Alla **lettera b)** s'interviene, in primo luogo, sul comma 2-*bis* dell'articolo 114 c.p.p. "Divieto di pubblicazione di atti e di immagini", prevedendo che è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento, mentre alla **lettera c)** s'interviene sull'articolo 116, comma 1, in materia di copie, estratti e certificati stabilendo che non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi del citato articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori.

Con la **lettera d)** si modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 268 c.p.p. prestando particolare attenzione al fatto che il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali delle intercettazioni non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o che afferiscono alla vita privata degli interlocutori e che, pertanto, sono estranee ai fatti d'indagine, nonché quelle che possono consentire di identificare soggetti diversi dalle parti, ai fini della tutela della privacy di persone non interessate e coinvolte dalla vicenda., salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini. *La disposizione ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica. (Em. 2.0.7 Rif.)*

Sempre allo stesso articolo 268 c.p.p. il comma 6 viene modificato al fine di precisare che quando il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano irrilevanti, procede anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali o soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne venga dimostrata la rilevanza.

Con la **lettera e)** s'interviene sull'articolo 291 c.p.p., modificando il contenuto del comma 1-*ter*, aggiungendo un periodo relativamente al fatto che quando è necessario che nella richiesta del pubblico ministero di richiesta di disposizione delle misure cautelari personali siano riprodotti delle comunicazioni e conversazioni intercettate soltanto i brani essenziali, in ogni caso in tale riproduzione non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò non risulti indispensabile per la compiuta esposizione.

Sono poi stati introdotti dopo il comma 1-*ter* del citato articolo 291 c.p.p., i commi da 1-*quater* a 1-*octies*, con i quali vengono disciplinate le procedure da seguire prima di disporre la misura cautelare personale.

Al riguardo si prevede:



- al comma 1-*quater* che il giudice prima di disporre la misura cautelare proceda all'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine preliminare con le modalità stabilite dagli articoli 64 e 65 a meno che non sussistano esigenze cautelari diverse (artt. 274, comma 1 lettere a), b), e c) e 362, comma 1-*ter*);
- al comma 1-*quinqüies* che all'interrogatorio, nei casi di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqüies*, procede il presidente del collegio o un suo delegato;
- al comma 1-*sexies* che l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato all'indagato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che non sussistano ragioni d'urgenza per le quali abbreviare tale termine, lasciando il tempo necessario per comparire, stabilendo, inoltre, che il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari, non si presenta senza addurre alcun un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1;
- al comma 1-*septies* quali dati devono essere contenuti nell'invito per l'interrogatorio fra i quali segnaliamo la sommaria descrizione del fatto, l'avviso della facoltà di nominare un difensore e di essere ammesso al gratuito patrocinio nei casi previsti dalla legge, il diritto all'interprete e alla traduzione degli atti;
- al comma 1-*octies* che fra i dati contenuti nell'invito vi sia anche l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentate, avendo facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, compresi i verbali delle comunicazioni e le conversazioni intercettate con diritto alla trasposizione su supporto idoneo;
- al comma 1-*novies* si introduce da un lato una misura che tuteli il diritto di difesa dell'indagato per il quale è stata richiesta l'applicazione di una misura cautelare personale, dall'altro un ulteriore strumento probatorio utile ai fini del contraddittorio processuale. La disposizione, infatti, è in linea con le norme del decreto legislativo n. 150 del 2022 attuativo della riforma del processo penale e consente l'utilizzabilità, in sede dibattimentale, dell'interrogatorio dell'indagato, del quale rimane traccia documentata attraverso strumenti audiovisivi e fonografici ovvero attraverso il verbale redatto in forma riassuntiva secondo le previsioni dell'art. 141-*bis* c.p.p. La norma *ha carattere procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto le attività previste sono già garantite ed espletate per l'imputato in sede di udienza e le stesse rientrano fra i compiti e le funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria essendo assicurate dal personale di magistratura e di cancelleria senza comportare fabbisogni aggiuntivi in termini di dotazioni di personale e di risorse strumentali. Si tratta, infatti, di interventi tesi ad innalzare l'efficienza dei servizi resi al cittadino garantendo la necessaria tutela dei diritti degli individui sottoposti alle indagini preliminari e ai procedimenti penali alla luce delle esigenze di natura preventiva e /o cautelare necessarie in sede di discovery propedeutiche all'accertamento dei fatti nel corso del processo. (Em. 2.51 Rif.)*

La **lettera f)** interviene sull'articolo 292 c.p.p. inserendo un ulteriore periodo al comma 1-*ter* laddove oltre quanto già previsto l'ordinanza è nulla se non contiene nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-*quater* una specifica valutazione degli elementi esposti nel corso dell'interrogatorio, mentre al comma 2-*quater* viene inserita una precisazione nel senso che anche quando sono riprodotti brani essenziali necessari per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi e delle conversazioni intercettate, in ogni caso non devono essere indicati i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò risulti indispensabile per tale esposizione. Infine, con la modifica al comma 3 del citato articolo 292 viene introdotto il comma 3-*bis* con il quale si stabilisce la nullità dell'ordinanza cautelare se non preceduta – nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-*quater* - da interrogatorio, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione dei commi 1-*septies* e 1-*octies* del medesimo articolo.

Con la **lettera g)** si modifica l'articolo 294 c.p.p. inserendo al comma 1 il riferimento all'articolo 291, comma 1-*quater* nel senso di introdurre fra i momenti in cui il giudice non ha proceduto all'interrogatorio



anche quello relativo al citato articolo, mentre al comma 4-*bis* si specifica che la misura cautelare è stata disposta dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqües*.

Alla *lettera h*) si interviene sul comma 4 dell'articolo 299 c.p.p. in materia di revoca o sostituzione delle misure, con l'inserimento di un ulteriore periodo con il quale si rappresenta che se l'aggravamento delle esigenze cautelari comporta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione all'organo collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqües*.

Con la *lettera i*) si interviene sul comma 5 dell'articolo 309 c.p.p., prevedendo che fra gli atti da trasmettere al tribunale - per il riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva - in ogni caso devono essere inserite le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*.

Alla *lettera l*) si modifica il comma 1 dell'articolo 313 c.p.p. stabilendo che quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva il giudice per le indagini preliminari procede in composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqües*.

Con la *lettera m*) si prevede di modificare l'articolo 328 c.p.p. inserendo il comma 1-*quinqües* con il quale si prevede che per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale.

La *lettera n*) si modifica in parte il comma 1 dell'art. 369 c.p.p. in materia di notifica dell'informazione di garanzia. Lo scopo della norma è quella di rafforzare le garanzie dell'indagato, prescrivendo sempre la notifica al medesimo da parte del p.m. degli atti di indagine ai quali il suo difensore ha diritto di assistere nonché alla persona offesa dal reato. Inoltre, tale informazione di garanzia dovrà contenere la descrizione sommaria dei fatti, oltre alle norme presuntivamente violate e luogo e data degli eventi e, infine, l'invito a nominare un difensore di fiducia.

La presente modifica ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è diretta a confermare garanzie di libertà del difensore senza, tuttavia, compromettere i mezzi di ricerca degli elementi probatori da parte dell'autorità giudiziaria. (Em. 2.68 Rif.)

Si prevede, infine, l'inserimento dei commi 1-*quater* e 1-*quinqües* con i quali si consente l'esecuzione della notificazione in deroga all'articolo 148, comma 6 c.p.p. alla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, garantendo la riservatezza del destinatario nel caso di cui all'articolo 148, comma 8, secondo periodo, nonché l'applicazione dell'articolo 114, comma 2 all'informazione di garanzia.

Con la *lettera o*) si interviene sull'art. 581 del codice di procedura penale, sopprimendo il comma 1-*ter* in quanto pleonastico, atteso che la regola generale, valida anche per il giudizio d'impugnazione, è quella del deposito della procura speciale da parte degli imputati e dei difensori, anche d'ufficio, nella quale è presente, altresì, l'elezione di domicilio della parte, regola confermata anche in caso di imputato assente in primo grado e che si avvale di un difensore d'ufficio, come ribadito dalla modifica integrativa effettuata dalla presente proposta al comma 1-*quater* dello stesso art. 581 c.p.p.

La disposizione in esame, stante il carattere ordinamentale e procedurale non ha effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto tese ad eliminare problemi interpretativi ed applicativi delle norme d'introduzione del contraddittorio in sede di giudizio d'impugnazione.

Con la *lettera p*) s'interviene sul comma 2 dell'articolo 593 c.p.p. sostituendo il primo periodo nel senso che il pubblico ministero non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 c.p.

Le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e procedurale e non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto le attività previste rientrano fra i compiti e le funzioni istituzionali dell'amministrazione giudiziaria e sono assicurate dal personale di magistratura e di cancelleria senza comportare fabbisogni aggiuntivi in termini di dotazioni di personale e di risorse



strumentali. Si tratta, infatti, di interventi tesi ad innalzare l'efficienza dei servizi resi al cittadino garantendo la necessaria tutela dei diritti degli individui sottoposti a procedimento penale e nell'interesse delle persone collegate alle indagini preliminari tale da assicurare il rispetto dei principi generali dell'ordinamento attraverso procedure che comportano una necessaria riorganizzazione delle attività basata sull'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini preliminari e sulla decisione in composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari ai fini della adeguata applicazione degli istituti in materia di misure cautelari, perseguendo il miglioramento richiesto delle attività a garanzia dei diritti dei soggetti coinvolti anche diversi dall'indagato o imputato ed un trattamento dei dati personali agganciato alle esigenze di natura preventiva e /o cautelare necessarie in sede di discovery propedeutiche all'accertamento dei fatti nel corso del processo.

L'**articolo 3** è diretto ad apportare modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Gli interventi si collegano alle modifiche intervenute riguardo all'art. 268 c.p.p. in materia di intercettazioni. Come quest'ultima disposizione, anche l'intervento sull'articolo 89-bis, comma 2, primo periodo delle disp. att. c.p.p., è diretto a tutelare, nell'ambito dell'archivio delle intercettazioni istituito presso la Procura della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni, solo i dati sensibili di soggetti diversi dalle parti contenuti nei verbali e nelle registrazioni afferenti alle intercettazioni escludendo che l'indicazione delle persone non coinvolte nei fatti sia lesiva della privacy e della dignità delle medesime e, quanto detto, è espressamente specificato nella norma per non lasciare dubbi interpretativi ai fini della conservazione ed archiviazione del contenuto dei mezzi probatori.

La disposizione ha natura procedurale e non determina un aggravio di oneri per la finanza pubblica in quanto le operazioni connesse alle intercettazioni sono espletate attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 4** è diretto ad apportare all'ordinamento giudiziario ed in particolare agli articoli 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

S'interviene in particolare sui commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 7-bis di citato R.D., inserendo al comma 3-bis una specificazione sui capi degli uffici che prevede che gli stessi saranno assegnati al singolo ufficio giudiziario incluso nella medesima tabella infradistrettuale e prevedendo al comma 3-quater lettera c) fra i criteri per l'individuazione delle sedi da ricomprendere nella tabella infradistrettuali le esigenze di funzionalità degli uffici che devono tener conto delle cause di incompatibilità dei magistrati con particolare riferimento alla competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari. Anche all'articolo 7-ter, comma 1, la modifica è diretta a prevedere in ogni caso la costituzione di un collegio per i provvedimenti di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, anche nell'ambito delle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis, comma 3-bis

Trattasi di norma di natura ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto consente di coordinare a livello normativo gli interventi realizzati con le modifiche apportate al codice di procedura penale alle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario per un efficiente funzionamento del sistema giudiziario nazionale.

L'**articolo 5** prevede al **comma 1**, a decorrere dal 1° luglio 2025, l'aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di **250 unità**, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.

Conseguentemente, si prevede la sostituzione della tabella B allegata alla L. 71/1991 con una nuova tabella che tenga conto dell'aumento di organico in esame.

Al **comma 2** si prevede una apposita autorizzazione di spesa per consentire lo svolgimento delle prove concorsuali per l'assunzione delle 250 unità di magistrati ordinari, formulata anche sulla base dell'esperienza maturata nei concorsi precedenti, e che evidenzia il seguente fabbisogno per l'anno 2024:



Affitto locali per prova scritta	600.000
Commissioni e personale di vigilanza	470.000
Spese cancelleria, carta e stampati	55.000
Facchinaggio	150.000
Schermatura elettronica	16.000
Totale	1.291.000

Al *comma 3* si autorizza il Ministero della giustizia a bandire nel corso dell'anno 2024 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione con decorrenza 1° luglio 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al *comma 1*.

Attualmente sono in corso tre procedure concorsuali relative a posti di magistrato ordinario. La prima indetta con il DM 1° dicembre 2021 per 500 posti, la seconda indetta con il DM 18 ottobre 2022 per 400 posti e la terza indetta con D.M. 9 ottobre 2023. Per le prime due procedure è previsto dall'art. 10, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del D.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, che il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso. Secondo tale previsione, con le tre procedure concorsuali in atto potranno essere coperti fino a 1.480 posti di magistrato ordinario.

Il concorso per l'assunzione dei 250 posti previsti dalla presente legge sarà indetto nel corso dell'anno 2024.

L'onere aggiuntivo per l'amministrazione per l'assunzione di n. 250 nuovi magistrati ordinari con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2025, data presumibile di assunzione del nuovo contingente, è così determinato:



ANNO	MESI	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	250	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2025	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.185,95	6	33.082,68	8.270.669,26	8.856.882,11
	2025	13^	2.391,68	1.013,78	0,00	3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	2.344,73	13^	2.344,73	586.182,84	
	2026	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.487,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	12	76.057,17	19.014.292,60	20.186.657,69
	2026	13^	2.391,68	1.013,78	0,00	3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.172.365,09	
Magistrato ordinario HH03	2027	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	23.255.295,07	24.781.077,04
	2027	13^	3.355,37	1.072,64	0,00	4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	1.525.781,97	
	2028	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	23.255.295,07	24.781.077,04
	2028	13^	3.355,37	1.072,64	0,00	4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	1.525.781,97	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2029	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.983,75	96.364,26	6	59.636,41	14.909.101,70	28.957.677,54
	2029	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	6	8.012,17	2.003.043,19	
	2029	13^	4.656,76	1.152,12	0,00	5.808,88	493,75	1.405,75	264,50	39,29	2.203,29	8.012,17	13^	8.012,17	2.003.043,19	
	2030	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	1	9.939,40	2.484.850,28	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2030	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	11	110.521,98	27.630.495,34	32.215.050,70
	2030	13^	4.936,17	1.152,12	0,00	6.088,29	517,50	1.473,37	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	2.099.705,08	
	2031	0	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	30.142.358,55	32.242.063,63
	2031	13^	4.936,17	1.152,12	0,00	6.088,29	517,50	1.473,37	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	2.099.705,08	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2032	1	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.889,30	125.209,14	11	114.775,04	28.693.760,27	33.401.987,85
	2032	13^	5.215,57	1.152,12	0,00	6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	2.196.364,37	
	2033	0	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.889,30	125.209,14	12	125.209,14	31.302.283,93	33.498.648,30
	2033	13^	5.215,57	1.152,12	0,00	6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	2.196.364,37	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2034	1	65.939,74	13.825,42	14.908,55	94.673,71	8.047,27	23.911,04	3.745,38	471,45	35.175,13	128.848,84	11	119.028,10	29.757.025,20	34.658.573,68
	2034	13^	5.494,98	1.152,12	0,00	6.647,10	565,00	1.608,60	312,11	39,29	2.525,00	9.172,10	13^	9.172,10	2.293.024,82	



Al comma 3, si prevede una specifica autorizzazione di spesa che comprende sia gli oneri per l'assunzione a tempo indeterminato, sia gli oneri per le spese di funzionamento.

Gli oneri relativi all'assunzione sono pari ad euro 8.856.853 per l'anno 2025, euro 20.186.658 per l'anno 2026, euro 24.781.078 per l'anno 2027, euro 24.781.078 per l'anno 2028, euro 28.957.678 per l'anno 2029, euro 32.215.051 per l'anno 2030, euro 32.242.064 per l'anno 2031, euro 33.401.988 per l'anno 2032, euro 33.498.649 per l'anno 2033, euro 34.658.574 annui a decorrere dall'anno 2034.

Gli oneri relativi alle spese di funzionamento pro-capite sono stati determinati nella misura in euro 4.500 nell'anno dell'assunzione, distinti in una quota pari al 90,00% quale spesa una-tantum all'atto dell'assunzione comprensiva dei costi relativi all'allestimento della postazione di lavoro (mobilio e attrezzatura informatica) e in una quota del 10,00% per materiale di consumo, e nella misura di euro 450 pro-capite annui a regime corrispondente alla quota del 10,00% già compresa nella spesa di funzionamento prevista nell'anno di assunzione in servizio.

unità di personale	spese di funzionamento pro-capite		spese di funzionamento complessive	
	anno dell'assunzione in servizio	a regime	anno dell'assunzione in servizio	a regime
250	4.500,00	450,00	1.125.000,00	112.500,00

Tabella riepilogativa oneri:

Tipo oneri	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 e a regime
Stipendio e accessori	8.856.853	20.186.658	24.781.078	24.781.078	28.957.678	32.215.051	32.242.064	33.401.988	33.498.649	34.658.574
Spese funzionamento	1.125.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Totali	9.981.853	20.299.158	24.893.578	24.893.578	29.070.178	32.327.551	32.354.564	33.514.488	33.611.149	34.771.074

Con l'**articolo 6** si fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1951, n. 287 relativamente ai requisiti dei giudici popolari della Corte d'Assise, ritenendo che il requisito di età non superiore a 65 anni deve intendersi riferito esclusivamente al momento in cui il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della citata legge.

La disposizione ha natura ordinamentale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

L'**articolo 7** introduce modifiche all'articolo 1051, comma 2, lettera a) del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in tema di impedimenti, sospensione ed esclusione dall'avanzamento degli ufficiali. In particolare, si prevede che non possa essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa.

La disposizione ha natura ordinamentale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

L'**articolo 8** reca al comma 1 le disposizioni finanziarie di copertura degli oneri di cui all'articolo 5, ai quali si provvede:

- a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte



corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.981.853 per l'anno 2025, euro 12.299.158 per l'anno 2026, euro 16.893.578 per l'anno 2027, euro 16.893.578 per l'anno 2028, euro 21.070.178 per l'anno 2029, euro 24.327.551 per l'anno 2030, euro 24.354.564 per l'anno 2031, euro 25.514.488 per l'anno 2032, euro 25.611.149 per l'anno 2033 e euro 26.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riepilogo coperture

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034 e a regime
Autorizzazione spesa art. 4 comma 2	1.291.000										
stipendi e accessori		8.856.853	20.186.658	24.781.078	24.781.078	28.957.678	32.215.051	32.242.064	33.401.988	33.498.649	34.658.574
spese funzionamento		1.125.000	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
Autorizzazione spesa art. 4 comma 3		9.981.853	20.299.158	24.893.578	24.893.578	29.070.178	32.327.551	32.354.564	33.514.488	33.611.149	34.771.074
Tab. A giustizia	1.291.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190		1.981.853	12.299.158	16.893.578	16.893.578	21.070.178	24.327.551	24.354.564	25.514.488	25.611.149	26.771.074

Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione della presente legge, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con l'**articolo 9** si disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2, limitatamente al comma 1-*quinquies* g), numero 2, h), l) e m) e di cui all'articolo 4, stabilendo che le stesse si applicano decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La norma ha natura ordinamentale e pertanto, non si rinvergono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.



*Allegato I**(articolo 5, comma 1)**Sostituisce la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71**«Tabella B**(dall'articolo 1, comma 2)*

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52



H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust.	9.977
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	194
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.103»





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. P. P.

20/03/2024



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	69
Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 Schlein e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere contrario</i>)	64
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 1660 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2024.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), *relatore*, rinviando ai contenuti della relazione depositata agli atti, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) ricorda che, nello stesso momento in cui la Commissione Finanze è chiamata a esprimere il proprio parere sul provvedimento, esso si trova all'esame delle competenti Commissioni per l'esame in sede referente. Ricorda che sono state presentate circa 100 proposte emendative al testo originario, molte delle quali dalla maggioranza stessa. Evidenzia quindi che la Commissione Finanze rischia di esprimersi su un testo profondamente diverso da quello su cui verrà conferito il mandato a riferire in Assemblea; ritiene dunque necessario attendere che le Commissioni di merito terminino il proprio esame.

Marco OSNATO, *presidente*, evidenzia che la Commissione Finanze esprime in questa sede un parere sul testo originario del provvedimento e per gli aspetti di sua stretta competenza. In considerazione dei tempi di esame del disegno di legge in sede referente, ritiene che la richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Stefanazzi non possa essere accolta.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) sottolinea nuovamente che, nel caso di specie, il provvedimento rischia di essere profondamente modificato a seguito dell'esame in sede referente. Considerato che la discussione del provvedimento in Assemblea potrebbe essere oggetto di un rinvio, non ravvisa la necessità di accelerare i tempi.

Marco OSNATO, *presidente*, rileva come, al momento, la discussione del provvedimento in Assemblea sia prevista a partire da lunedì 17 giugno e come appaia a suo avviso verosimile che le Commissioni di merito, come sovente avviene in caso di provvedimenti di particolare complessità, si trovino nella necessità di conferire il mandato al relatore a ridosso della conclusione della votazione delle proposte emendative, senza possibilità di trasmettere il testo del provvedimento emendato alle Commissioni competenti in sede consultiva. In tal caso, la Commissione Finanze rischierebbe di non potersi esprimere affatto.

In considerazione dei contenuti che investono le competenze della Commissione Finanze, sussistono a suo avviso le condizioni per potersi esprimere sin d'ora in modo consapevole ed esaustivo. Evidenzia, peraltro, che nessuno degli interventi sinora svolti ha riguardato il merito del provvedimento.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP) ribatte che il provvedimento è particolarmente complesso e reca norme eterogenee. La presenza di molte proposte emendative di maggioranza riflette giustappunto, a suo parere, la volontà delle forze di Governo di intervenire nel merito delle materie trattate; alla luce di tale circostanza, la difficoltà di affrontare un dibattito nel merito dipende dall'incertezza relativa al testo su cui le Commissioni riunite conferiranno il mandato al relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, ritiene che la competenza della Commissione Finanze sul provvedimento in esame sia circoscritta, e reputa poco probabile che le relative tematiche subiscano modifiche so-

stanziali. Ribadisce in conclusione che la Commissione è certamente nelle condizioni di esprimersi nella seduta odierna.

Virginio MEROLA (PD-IDP) prende atto dell'accelerazione dei tempi di esame del provvedimento imposta dalla maggioranza. Con riferimento alle questioni di merito, evidenzia che i principali profili problematici del disegno di legge attengono all'assoluta mancanza di risorse e, in particolare, alla carenza di adeguati stanziamenti per le retribuzioni delle Forze di polizia, aspetti di interesse per la Commissione Finanze.

Conclude affermando che l'insufficienza delle risorse induce a dubitare della serietà del provvedimento, il quale rischia di tradursi in un generalizzato aumento delle pene non accompagnato da adeguate misure di prevenzione.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Marco OSNATO, *presidente*, precisa che la copertura finanziaria dei provvedimenti è un profilo che non investe direttamente le competenze della Commissione Finanze, ma piuttosto quelle della Commissione Bilancio. Pone dunque in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità.

C. 1741 Schlein e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, nel ripercorrere i contenuti del provvedimento, evidenzia che lo stesso consta di 4 articoli ed è volto, all'articolo 1, ad incrementare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, nella misura dello 0,21 per cento del PIL nominale nazionale, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5 per cento del PIL nominale tendenziale dell'anno di riferimento.

L'articolo 2, poi, prevede che dall'anno 2024 le regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica assicurando il governo della spesa del personale delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale in funzione dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico.

L'articolo 3, inoltre, prevede specifiche misure per l'abbattimento delle liste d'attesa.

L'articolo 4, infine, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento – quantificati in 4 miliardi di euro per il 2024, 8 miliardi di euro per il 2025, 12 miliardi di euro per il 2026, 16 miliardi di euro per il 2027 e 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2028 – si provveda a valere sulle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria.

Qualora la crescita programmatica non garantisca le risorse necessarie alla copertura dei predetti oneri, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, debbano essere individuati e resi operativi meccanismi e misure aggiuntive di contrasto dell'evasione ed elusione fiscale e contributiva.

In proposito, rileva che gli ambiti di competenza della Commissione Finanze appaiono limitati al richiamato articolo 4, laddove fa riferimento a meccanismi e misure aggiuntive di contrasto dell'evasione fiscale.

Al riguardo, evidenzia preliminarmente che tali misure appaiono del tutto indefinite, e non consentono alla Commissione di

valutarne adeguatamente l'impatto sul sistema tributario.

Segnala, inoltre, che esse sono suscettibili di tradursi in prestazioni patrimoniali per le quali, come noto, l'articolo 23 della Costituzione prevede una riserva di legge, laddove invece l'articolo 4 del provvedimento demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la loro integrale selezione ed individuazione.

Da ultimo, evidenzia che le misure in questione, che potrebbero ben tradursi in azioni di controllo e accertamento, richiederebbero la contestuale previsione di adeguati presidi a tutela del diritto di difesa e di contraddittorio dei contribuenti.

La formulazione dell'articolo 4 non appare dunque coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento tributario, in quanto non indica il contenuto minimo delle misure di contrasto all'evasione fiscale che si intendono adottare.

Formula, pertanto, in considerazione degli argomenti sviluppati, una proposta di parere contrario sul provvedimento (*vedi allegato 2*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP), nel ringraziare l'onorevole Testa per la relazione svolta, ne apprezza da un lato l'adeguatezza tecnica, ne sottolinea dall'altro l'inadeguatezza politica.

Rammenta che il tema della sanità pubblica è particolarmente sensibile, ancor di più nell'attuale momento storico in cui, sulla scorta di una spinta regionalizzazione della sanità – da ritenersi uno degli errori compiuti nel 2001 anche dal suo gruppo politico –, si va verso l'attuazione dell'autonomia differenziata, che avrà effetti dirompenti anche sul sistema sanitario.

Pur comprendendo le difficoltà tecniche sollevate dal provvedimento, ritiene che rispetto al tema in esame non possa essere formulato un parere contrario. Al contrario, bisognerebbe tendere verso l'obiettivo di assicurare le prestazioni sanitarie in modo uguale – e non solo essenziale – sull'intero territorio nazionale.

Considera, inoltre, che il provvedimento si trova ancora nella fase di discussione in Commissione. Pertanto, le forze di maggioranza, tramite specifiche proposte emen-

dativo, potranno senz'altro intervenire sul testo della proposta di legge per meglio dettagliarla, ove ritenuto necessario.

Guerino TESTA (FDI), *relatore*, nel replicare, evidenzia che – ferma restando la sensibilità politica del tema – si pone all'attenzione della Commissione la valutazione delle specifiche disposizioni di propria competenza.

Virginio MEROLA (PD-IDP) rileva la necessità che la maggioranza assuma le proprie responsabilità politiche di fronte ad un simile tema, di importanza centrale per il Paese e per i cittadini, ed eviti di nascondersi dietro a argomentazioni di carattere tecnico, che andrebbero discusse esclusivamente nella prospettiva di una loro risoluzione.

Rammenta, quindi, la difficile condizione del Sistema sanitario nazionale, evidenziando che il raggiungimento del proposto stanziamento annuale del 7,5 per cento del PIL consentirebbe di rispondere alla domanda, in crescita, di servizi sanitari e socio-sanitari, evitando nel contempo le lunghissime liste di attesa.

Ricorda, quindi, che i vantaggi per i cittadini attesi dalla riduzione del cuneo fiscale sono ben inferiori ai costi che questi ultimi debbono affrontare per le perduranti inefficienze della sanità pubblica, che inevitabilmente li obbligano a ricorrere, in misura sempre maggiore, a strutture sanitarie private.

Ribadisce, dunque, l'importanza di affrontare in termini politici il tema della riforma del Servizio sanitario nazionale, questione che la maggioranza sembra invece affrontare con un approccio che non esita a definire deludente, arroccandosi dietro a tecnicismi.

Claudio Michele STEFANAZZI (PD-IDP), ricollegandosi all'intervento del relatore Testa, accoglie i rilievi espressi sul necessario rispetto della riserva di legge prevista dall'articolo 23 della Costituzione, insistendo tuttavia sul carattere strutturale della proposta di legge in esame, la quale dunque

non può essere trattata al pari di qualsiasi altro progetto di legge.

All'articolo 4 del provvedimento in esame, recante la copertura finanziaria, si fa riferimento alle maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economico-finanziaria, grazie alle quali sarebbe quindi possibile raggiungere gli obiettivi perseguiti dallo stesso.

Reputa necessario effettuare una scelta di campo in relazione alla necessità di aumentare la spesa sanitaria in rapporto al PIL. Infatti, se anche la maggioranza ritenesse di voler procedere in questo senso, vi sarebbero i presupposti per iniziare un percorso normativo condiviso.

A tal proposito, ricorda che un Servizio sanitario nazionale con più risorse consentirebbe di migliorare la qualità di vita degli italiani, la cui domanda in termini di servizi sanitari cresce a fronte di una decrescita dell'offerta sanitaria. Sottolinea, inoltre, le rilevanti differenze sul piano territoriale esistenti in tale ambito.

Conclude evidenziando che i rilievi tecnici espressi dal relatore sono, quindi, riconducibili più che ad un reale impedimento tecnico, ad un preciso intento politico.

Saverio CONGEDO (FDI), nel ringraziare l'onorevole Testa per la relazione svolta – correttamente volta ad evidenziare le criticità attinenti ai profili tecnici del provvedimento –, rammenta che con il Governo Meloni lo stanziamento delle risorse per il Servizio sanitario nazionale è aumentato rispetto ai governi precedenti. In particolare, con la legge di bilancio del 2021 lo stanziamento era pari a 128,06 miliardi di spesa sanitaria per il 2024 con una parziale correzione che portò la somma a 128,87 miliardi per il 2024 e 129,52 per il 2025. Il Governo Meloni, al contrario di quelli che l'hanno preceduto, ha invece stanziato 134,02 miliardi per il 2024 e 135,39 per il 2025.

Evidenzia, infine, che se gli stanziamenti delle risorse per il sistema sanitario sono decisi a livello centrale, l'organizzazione degli stessi spetta, invece, alle Regioni. Pertanto, le cause della differente efficienza

dei sistemi sanitari locali devono essere rinvenute proprio sul piano organizzativo.

Francesco Emilio BORRELLI (AVS), ricollegandosi a quanto detto dall'onorevole Congedo, ritiene non accettabili le distinzioni svolte, dovendosi valutare quanto stanziato per il Servizio sanitario nazionale non in termini assoluti, ma proporzionali; sulla base di tale criterio l'attuale Governo ha disposto minori risorse.

Rammenta che la distribuzione dei fondi non è avvenuta in base al numero dei cittadini, ma a quello delle persone anziane, sulla base di modalità vergognose, che hanno portato taluni, in modo indegno, ad arricchirsi a danno di altri. Osserva che la sanità si configura come un problema anzitutto territoriale, frutto di una precedente scelta che adesso si rivela del tutto inadeguata. Tuttavia, il dato territoriale non può avallare ragionamenti volti ad addossare al meridione d'Italia le responsabilità di una cattiva gestione, da individuarsi come unica ragione dei disservizi in campo sanitario. Procedendo in tal senso, infatti, si arrecherebbe un danno non ad una parte politica, bensì all'intero Paese.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), riferendosi all'intervento del collega Congedo, stigmatizza la riconduzione del problema della sanità al colore politico dei presidenti di Regione, dovendosi individuare le criticità dell'attuale sistema non tanto sotto il profilo organizzativo, ma in termini di risorse economiche stanziate.

Riportandosi nuovamente alla relazione dell'onorevole Testa, evidenzia che la sanità, assieme a quello delle pensioni, fa parte dei grandi temi con cui oggi i paesi occidentali devono confrontarsi.

Ricorda che in Italia, pur vigendo il principio costituzionale dell'universalità del sistema sanitario, non vi è una effettiva garanzia dello stesso. Ponendo in disparte gli aspetti strettamente tecnici del provvedimento in esame, rileva come oggi ci si trovi di fronte ad un bivio, dovendo scegliere tra il mantenimento del richiamato principio e l'introduzione di un sistema sanitario e di *welfare* diverso.

Sottolinea, pertanto, che l'oggetto della valutazione richiesta alla Commissione è principalmente politico, mentre la maggioranza, con un approccio che giudica deludente, ha voluto soffermarsi unicamente sui profili di carattere tecnico. Ritiene peraltro responsabilità della maggioranza reperire le risorse utili al perseguimento della riforma, e che l'atteggiamento di chiusura manifestato dimostri piuttosto l'assenza della reale volontà politica di conseguire gli obiettivi di fondo del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, sottolinea come la Commissione Finanze sia tenuta a esprimere un parere limitandosi agli aspetti di propria competenza, che nel caso di specie appaiono di natura prevalentemente tecnica.

Riconosce certamente l'importanza del dibattito sulle problematiche riguardanti il servizio sanitario, sia sotto il profilo giuridico che economico, che chiama in causa i rapporti tra pubblico e privato, con riferimento, in particolare a quanto richiamato dal collega Stefanazzi in merito alla scelta di affidare o meno l'erogazione delle prestazioni a soggetti pubblici o a incaricati di pubblico servizio. Reputa tuttavia che la sede opportuna per lo svolgimento di siffatto dibattito sia la Commissione Affari sociali, competente nel merito.

Ricollegandosi agli interventi dell'onorevole Congedo e del relatore Testa, ritiene che l'approccio della maggioranza non possa essere qualificato come deludente, ribadendo il dovere della Commissione di attenersi ai propri ambiti di competenza, nel caso specifico recati dalle richiamate disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del provvedimento.

Rammenta peraltro che l'articolo 4 fa riferimento alle « maggiori risorse derivanti dalla crescita economica prevista dai documenti di programmazione economica e finanziaria »; anche tralasciando momentaneamente la posizione politica di coloro che, dopo aver contestato la capacità dell'attuale Governo di produrre crescita economica, proprio con tale crescita intendono finanziare interventi di riforma, ricorda che, ove i documenti di finanza pubblica abbiano previsto maggiori risorse a

disposizione, tali risorse sono già state destinate dal Governo a specifici capitoli di spesa.

Conclude evidenziando che il parere del relatore appare chiaramente attinente ai profili tecnici di competenza della Commissione. In luogo di porre l'accento sulle presunte responsabilità della maggioranza, ritiene infatti necessario che il dibattito in Commissione Finanze evidenzi le criticità tecniche delle norme di competenza, delle quali sottolinea, in questo caso, il carattere del tutto indefinito.

Virginio MEROLA (PD-IDP) ribadisce che le disposizioni dell'articolo 4 mirano a destinare al Servizio sanitario nazionale le maggiori risorse quantificate dai documenti di finanza pubblica – nel caso di specie, dalla Nota di aggiornamento al DEF da pubblicare a settembre – e appostate attraverso la legge di bilancio. Di conseguenza, a suo parere, la proposta prospetta

di fatto una riduzione lineare delle spese fiscali, recando un preciso impegno politico ed economico.

Evidenzia che il proprio gruppo parlamentare si attendeva una maggiore attenzione della maggioranza sul tema del finanziamento del servizio sanitario. Il collega Congedo ha fornito dati sugli stanziamenti ma questi, in ogni caso, risultano insufficienti rispetto alle esigenze dei cittadini. Ritiene che il problema del finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia una questione ineludibile nel dibattito parlamentare, e che la responsabilità di rinvenire soluzioni non debba essere rimpallata tra le Commissioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1660 Governo recante « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale
in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità.
C. 1741 Schlein e abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminata, ai sensi dell'articolo 73,
comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria, la
proposta di legge C. 1741 Schlein e abb.,
adottata dalla XII Commissione come testo
base, recante: « Disposizioni per il sostegno

finanziario del Servizio sanitario nazionale
in attuazione dei principi di universalità,
eguaglianza ed equità »,

esprime

PARERE CONTRARIO.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	71
5-02474 Berruto: Sulla procedura di nomina del dottor Fabio Caiazzo a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e Salute S.p.a.	71
5-02475 Amato: Iniziative urgenti volte a garantire il rispetto del principio di trasparenza nella realizzazione delle opere previste per lo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici di Milano-Cortina 2026	72
Sui lavori della Commissione	74

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 71/2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	75
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	75
Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	78
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	79

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà as-

sicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02474 Berruto: Sulla procedura di nomina del dottor Fabio Caiazzo a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e Salute S.p.a.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Andrea ABODI rispondendo all'interrogazione in titolo chiarisce preli-

minarmente che è senz'altro obiettivo comune arrivare alla conclusione della vicenda relativa alla nomina in oggetto.

In particolare chiarisce che, come risulta dal resoconto della seduta del 2 agosto 2023 presso le Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato ha affermato non già che aveva personalmente verificato il casellario giudiziale del dott. Caiazzo, ma che tale circostanza gli era stata comunicata, evidentemente dall'azionista. Il dottor Caiazzo ha infatti rilasciato ad ogni effetto di legge la dichiarazione relativa all'accettazione della candidatura debitamente sottoscritta in cui ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti da norme di legge, regolamenti e direttive nonché dallo statuto speciale.

Ciò premesso ricorda, inoltre, che Sport e Salute Spa è la Società per azioni costituita e subentrata a CONI servizi Spa, in forza di legge e produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport.

Informa quindi la Commissione, a riprova della sua volontà di fare chiarezza sulla vicenda, e per sgombrare il campo da qualsiasi dubbio o equivoco, di essersi attivato non solo per offrire un doveroso contributo in merito alla richiesta di parere avanzata dalla società Sport e Salute Spa all'Avvocatura dello Stato, ma precisa di aver presentato direttamente all'Avvocatura una ulteriore richiesta di parere, da lui personalmente sottoscritta, attivando così il percorso ritenuto più idoneo al fine di determinare le azioni conseguenti. Ciò al fine di arrivare alla risoluzione e alla conclusione della vicenda. Ritiene che l'Avvocatura sia l'organismo idoneo a indicare, non solo al Ministero, ma anche all'azionista, un percorso legittimo per la risoluzione del problema.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Dichiarando che rimane del tutto irrisolto il dubbio su quale sia l'esito del casellario giudiziale relativo al dott. Caiazzo.

Al riguardo segnala che ciascun deputato per essere eletto deve presentare il certificato del casellario giudiziale.

Ritiene pertanto che la mancata presentazione del certificato del casellario giudiziale di Caiazzo impedisce di ritenere conclusa la vicenda.

Ricorda infine che nella seduta del 2 agosto il ministro Abodi ha dichiarato che tale verifica era stata fatta anche se non da lui personalmente, giudicando non apprezzabile il fatto che ancora non si è giunti alla fine di questa storia nonostante sia passato quasi un anno.

5-02475 Amato: Iniziative urgenti volte a garantire il rispetto del principio di trasparenza nella realizzazione delle opere previste per lo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici di Milano-Cortina 2026.

Gaetano AMATO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo informando anzitutto la Commissione come proprio in questi minuti al comune di Milano, convocati dalla Commissione consiliare che si dedica anche alle olimpiadi, si stia svolgendo un incontro fra i vertici operativi della Fondazione Milano Cortina, della Società Infrastrutture Milano-Cortina (SIMICO) e di ANAS con la commissione consiliare antimafia, congiuntamente alla commissione olimpica su richiesta delle 20 associazioni che hanno promosso la campagna *Open Olympics 2026*.

Ricorda che la disponibilità da parte sia della Fondazione Milano Cortina sia della SIMICO, non è mai mancata, tanto è vero che sia sul sito del Governo nella parte dedicata all'amministrazione trasparente, sia sul sito della SIMICO sono state rese disponibili tutte le schede informative relative a tutti gli interventi sportivi e infrastrutturali connessi ai Giochi del 2026. Per ogni tipologia di intervento sono stati resi disponibili i costi degli investimenti e i tempi di realizzazione di ciascuna opera.

Al riguardo osserva che sebbene tali modalità di condivisione delle informazioni possono forse non essere giudicate come un modello perfetto, certamente non può essere considerato un modello opaco.

Ritiene che la trasmissione *Report* abbia dato certamente un contributo comunque utile e ribadisce anche in questa sede la volontà del Governo – dimostrata anche in questi minuti – di voler rendere l'organizzazione dei giochi olimpici invernali una casa di vetro.

Rileva come il raggiungimento di questo obiettivo sarà anche l'esito del confronto odierno – confronto che peraltro non è mai mancato – e del confronto con chiunque ritenga necessario ottenere ulteriori informazioni che non sono mai state secrete e che appartengono al patrimonio di un avvenimento che porterà sviluppo nelle regioni e nelle due province autonome interessate che va al di là della durata degli eventi sportivi olimpici e paraolimpici che sarà di 40 giorni circa.

La grande eredità non sarà soltanto quella delle opere strettamente sportive – che in parte possono essere anche opere temporanee – ma soprattutto le opere pubbliche di collegamento che riguardano la rete stradale, autostradale e ferroviaria.

Dal punto di vista degli investimenti – cosa che ha già chiarito pubblicamente in diverse occasioni – ricorda che, così come l'organizzazione dei giochi è affidata alla fondazione mentre la realizzazione delle opere pubbliche è affidata alla SIMICO, allo stesso modo il *budget* relativo alla realizzazione delle opere è separato dal *budget* relativo all'organizzazione dei giochi medesimi. Ricorda che i *budget* sono stati determinati nel 2017-2018 mentre le olimpiadi invernali sono state assegnate nel 2019 e che rispetto a tali periodi certamente il quadro economico è leggermente cambiato.

Ricorda, dal punto di vista degli investimenti – cosa che si può verificare sui siti del Governo e delle due società –, che la Fondazione ha confermato l'importo di 1 miliardo e 600 milioni, limite che lui stesso ha giudicato e giudica come un imperativo categorico da rispettare e che presuppone una capacità di agire simmetricamente sul versante dei ricavi e dei costi in modo tale da perseguire tale obiettivo.

Ricorda che il quadro economico della Fondazione Milano-Cortina dal punto di

vista dei ricavi è determinato da entrate esclusivamente private. La Fondazione non riceve contributi pubblici: un terzo è garantito dai diritti del CIO, un terzo è garantito dai ricavi di sponsorizzazioni e partenariati e un terzo è rinveniente da *licensing*, *merchandising* e biglietteria. Ricorda che questo non è modello scelto dalla Fondazione ma si basa su un contratto rigido tra la Fondazione e il CIO, che rappresenta anche il Comitato internazionale paralimpico, regolato da norme di diritto svizzero e il foro competente è quello di Losanna sede del Comitato olimpico internazionale.

Rileva, altresì, che l'organizzazione dei giochi procede bene, che non si rilevano ritardi e la Fondazione ha ribadito l'obiettivo del pareggio di bilancio e che si sta rispettando il cronoprogramma e che non ci sono i presupposti per immaginare ulteriori ritardi.

Chiarisce che 3 miliardi e 600 milioni sono invece gli investimenti pubblici relativi alle opere e che rimarranno come eredità olimpica. Questo dato è stato aggiornato con un decreto-legge del 2023 sulla base oggettiva dell'andamento dei prezzi delle materie prime e dell'energia con una crescita che non ha superato il 15 per cento.

Ricorda che si tratta di circa 4 miliardi di euro stanziati per la realizzazione di opere pubbliche di ammodernamento rammaricandosi tuttavia del fatto che in altri Paesi tali opere sono realizzate a prescindere da grandi avvenimenti sportivi, mentre nel nostro Paese per avviare opere necessarie è sempre necessario un obiettivo da perseguire o delle scadenze da rispettare.

Ribadisce che la sua preoccupazione personale, come quella del Governo tutto è di fare in modo che tutti gli obiettivi posti siano rispettati, ovvero: rispettare un tendenziale pareggio di bilancio della Fondazione; riuscire a organizzare dei giochi che consacrino il loro linguaggio e valori universali; instaurare rapporti diplomatici che possano contribuire anche alla ricostruzione delle condizioni minime per il raggiungimento della pace – cosa che si spera di ottenere anche con i giochi olimpici di

Parigi; e dall'altra parte avere una società che opera anche come stazione appaltante – ma non in esclusiva perché ANAS spa, Ferrovie Trenord sono state investite ulteriormente di attività relative alle opere pubbliche –, che possa consegnare alle comunità infrastrutture che consentano di migliorare la qualità della vita individuale e complessiva delle popolazioni coinvolte, anche in chiave turistica.

Gaetano AMATO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

In particolare segnala che la maggiorazione dei costi relativi alla realizzazione delle opere descritta dal ministro è in realtà di oltre il 20 per cento. Osserva quindi che non tutte le opere che risultano finanziate sono strettamente necessarie per lo svolgimento dei giochi olimpici, bensì molto impattanti dal punto di vista ambientale per le regioni interessate.

Al riguardo non vorrebbe che per qualche appalto in più ci possano essere danni rilevanti al paesaggio e all'ambiente. Auspica quindi che il Governo verifichi effettivamente la necessità di realizzare tali opere anche dal punto di vista dell'impatto ambientale e paesaggistico.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

Sui lavori della Commissione.

Federico MOLLICONE, *presidente* prima di iniziare l'audizione del Ministro per lo sport e i giovani Andrea ABODI, invita la Commissione a rivolgere un caloroso applauso agli atleti italiani che, agli Europei di atletica, hanno vinto 10 ori, 7 argenti e 3 bronzi, rendendo onore alle varie discipline sportive nelle quali hanno gareggiato ed offrendo un segnale incoraggiante per la partecipazione alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

(applausi)

Il Ministro Andrea ABODI si congratula non solo con gli atleti che hanno partecipato agli Europei di Atletica, ma anche con gli atleti, i tecnici, i dirigenti di tutte le discipline sportive che, in questi mesi, hanno raggiunto livelli lusinghieri a livello internazionale, confermando il livello di eccellenza dello sport italiano. Sostiene quindi che tali successi debbano essere di stimolo per dare maggiore spazio allo sport nelle politiche pubbliche sia a livello nazionale sia a livello regionale, essendo esso una materia di competenza concorrente che responsabilizza anche le Regioni con le quali le collaborazioni si stanno consolidando senza distinzioni. L'obiettivo principale del Governo è, infatti, quello di garantire una presenza sempre maggiore dello sport nelle scuole. In tal senso, esprime la propria convinzione che il Governo stanzierà nei prossimi mesi – anche con ulteriori provvedimenti – risorse finanziarie adeguate non solo per consentire agli atleti di conseguire ulteriori vittorie nelle manifestazioni sportive, bensì per fare in modo che, a partire dalle scuole e dalle università, venga perseguito un elevato livello di benessere psicofisico individuale e collettivo mediante un consolidamento dell'offerta sportiva, che ritiene potrà essere favorita dall'inserimento dello sport all'articolo 33 della Costituzione.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), nell'unirsi alle congratulazioni, sottolinea il contributo decisivo del professor Antonio La Torre che, a suo parere, dovrebbe essere candidato ad un'onorificenza per il servizio straordinario reso all'Italia e agli italiani. Si sofferma quindi sul fatto che molti atleti italiani tra quelli che hanno vinto medaglie agli Europei di atletica hanno origini di altri Paesi e, pertanto, chiede al Ministro Abodi che sia sfruttata la popolarità e l'attenzione mediatica derivante da tali successi per aprire un tavolo trasversale di confronto e di discussione sul tema della cittadinanza.

AUDIZIONI

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.55.

Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 71/2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Andrea ABODI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Gaetano AMATO (M5S) e Mauro BERRUTO (PD-IDP).

Il Ministro Andrea ABODI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ringrazia il Ministro Andrea ABODI per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane.

C. 1737.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge, di cui la VII Commissione Cultura avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla I Commissione Affari costituzionali, reca disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, segnala che il provvedimento si compone di 5 articoli.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura segnala le seguenti disposizioni.

L'articolo 1, comma 1, prevede che la Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno quale Giornata nazionale delle periferie urbane, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare l'attenzione sulle condizioni di sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale, culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie. Il successivo comma 2 precisa che tale Giornata nazionale non determina gli effetti

civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

L'articolo 2, comma 1, attribuisce allo Stato ed agli altri enti territoriali la facoltà di promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con gli enti previsti dall'articolo 4 del codice del Terzo settore e con le istituzioni scolastiche operanti nei territori, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di studio e analisi, volti alla sensibilizzazione delle istituzioni e dei cittadini sulle peculiarità delle periferie urbane e sugli interventi necessari a contrastare le situazioni di degrado economico, sociale, culturale e abitativo.

L'articolo 2, comma 2 specifica che le attività di cui al comma 1 sono volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico delle periferie urbane e a promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree periferiche degradate.

In fine, l'articolo 3, comma 1, prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo d'intervenire pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole della relatrice.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO, *relatrice*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla XII Commissione Affari sociali, sul testo della proposta di legge C. 741, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata illustrazione dei suoi contenuti, segnalo che il provvedimento si compone di 6 articoli

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 3, al comma 1 prevede che ai fini della prevenzione e della cura, lo Stato inserisce l'obesità nel Piano nazionale delle cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 15 settembre 2016.

Il comma 2 dispone che le iniziative predisposte dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nel rispetto del Piano nazionale della cronicità di cui all'articolo 3, comma 1, al cui interno è inserita l'obesità a fini di prevenzione e cura, sono dirette a fronteggiare l'obesità.

In particolare, l'articolo 3, comma 3, indica gli obiettivi ai quali le iniziative sopra indicate sono rivolte fra i quali:

alla lettera *d*) quello di agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;

alla lettera *e*) l'obiettivo di promuovere delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti;

alla lettera *f*) l'obiettivo di promuovere, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera *c*), iniziative didattiche extracurricolari per lo svolgimento di attività sportive, ed iniziative volte a rendere consapevoli le studentesse e gli studenti sull'importanza di un corretto stile di vita;

alla lettera *g*) l'obiettivo di diffondere, mediante campagne di informazione permanenti, tramite i *mass media* e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita;

alla lettera *h*) l'obiettivo di educare alla corretta profilassi dell'obesità e del sovrappeso;

alla lettera *i*) l'obiettivo della formazione e aggiornamento in materia di obesità e di sovrappeso degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità.

L'articolo 5, al comma 1, stabilisce che il Ministero della salute individua, promuove

e coordina azioni di informazione, sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo d'intervenire pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 1737, recante istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 741 e abb., recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	81
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Legambiente nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85
Audizione informale di rappresentanti di Confedilizia, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85
Audizione informale di rappresentanti di Confprofessioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione proprietari immobiliari (APRI), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85
Audizione informale di rappresentanti di Italia Nostra, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85
Audizione informale di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e Confartigianato Imprese, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

C. 1896 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, ricorda che il provvedimento, come indicato nel preambolo, è motivato sulla base della straordinaria necessità ed urgenza di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando nel contempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo, nonché rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di locazione dei beni immobili ad uso residenziale, tenuto conto della necessità di rimuovere situazioni di incertezza giuridica in merito allo stato di legittimità degli immobili con riferimento alle cosiddette « lievi difformità ». Si tratta di una situazione, che pone una serie di problemi evidenziati da molte realtà amministrative e di difficoltà segnalate dagli operatori del settore, a cui il decreto in esame intende rispondere.

Segnala che le misure previste dal decreto sono inoltre finalizzate a tutelare l'affidamento dei proprietari che, avendo legittimamente acquistato immobili in assenza di irregolarità risultanti da atti pubblici, si trovano nell'impossibilità di alienarli in forza della normativa sopravvenuta.

Per tale ragione, le previsioni del decreto consentono la piena valorizzazione

degli immobili anche agevolando la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia e di incremento dell'efficienza energetica, nonché nell'ottica di favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato.

Passa ora ad una sintesi del contenuto del provvedimento, rinviando per una disamina degli aspetti di maggiore dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici.

L'articolo 1, al comma 1, reca una serie di modifiche puntuali al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE). In particolare, la lettera *a*) integra le categorie di interventi edilizi (previsti dall'articolo 6, comma 1, del TUE), che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (in regime di attività edilizia libera), in quanto non eccessivamente impattanti, estendendo anche ai porticati rientranti all'interno dell'edificio la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) (numero 1) e assoggettando al regime di edilizia libera alcune opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; con riferimento a queste ultime opere, la novella specifica che esse, in ogni caso, non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche (numero 2).

La lettera *b*), modificando il comma 1-*bis* dell'articolo 9-*bis* del Testo Unico Edilizia, che disciplina la documentazione inerente allo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, prevede che lo stato legittimo sia rappresentato non più dalla coesistenza di quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e di quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, ma alternativamente da uno dei due titoli abilitativi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato inter-

venti parziali (numero 1), in risposta ad una difficoltà normativa – evidenziata dai comuni – nel determinare se lo stato dell'immobile sia o meno legittimo.

Inoltre, prevede che tra i titoli idonei a stabilire lo stato legittimo sono ricompresi, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni, quelli rilasciati o formati in applicazione delle norme sul permesso in sanatoria (articolo 36 TUE), delle norme che disciplinano l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità come previsto all'articolo 36-*bis* (introdotto dal decreto-legge in esame), e della disciplina sulla sanzione pecuniaria conseguente ad annullamento del permesso di costruire che realizza gli effetti del permesso di costruire in sanatoria (articolo 38 del TUE).

Si prevede, poi, che ai fini della determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono il pagamento delle sanzioni irrogate a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, di interventi in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, purché su immobili comunque non sottoposti a vincolo, di interventi eseguiti in base a permesso annullato, nonché le dichiarazioni relative a tolleranze costruttive ai sensi dell'articolo 34-*bis* del TUE (numero 2).

Tali modifiche, come segnalato nella relazione illustrativa, consentono di semplificare il riconoscimento dello stato legittimo dell'immobile, in tal modo superando le difficoltà riscontrate, a legislazione vigente, soprattutto in riferimento agli immobili di passata realizzazione per i quali i titoli abilitativi risalgono ad epoche remote nel tempo, tenendo in considerazione anche il fatto che l'età media degli immobili italiani è tra le più alte in Europa.

La lettera *c*) integra l'articolo 23-*ter* del TUE, che disciplina il mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, stabilendo la facoltà di mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere all'interno della

stessa categoria funzionale, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni ed è funzionale ad una semplificazione resa necessaria a causa dell'appesantimento burocratico e dell'attuale incertezza normativa. La novella ammette inoltre mutamenti di destinazione d'uso senza opere tra categorie funzionali diverse, ad eccezione di quella rurale, nel rispetto di determinate condizioni, tra cui la finalizzazione alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile e la presentazione della SCIA (numero 1). Infine, si consente il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale (numero 2).

La lettera *d*) integra l'articolo 31, comma 5, del TUE, che disciplina le vicende riguardanti le opere acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune nel caso in cui il responsabile di interventi, in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione di rimozione o di demolizione. In sintesi, si introduce inoltre la possibilità per il Comune, nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, di alienare il bene e l'area di sedime, nel rispetto di alcune prescrizioni che riguardano tra l'altro l'effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive.

La lettera *e*) modifica il comma 2 dell'articolo 34 del TUE, che disciplina gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, incrementando, nella misura pari al triplo del costo di produzione e al triplo del valore venale, le sanzioni previste.

La lettera *f*), che modifica l'articolo 34-*bis* del TUE recante la disciplina delle tolleranze costruttive, stabilisce una disciplina speciale per gli interventi realizzati entro il

24 maggio 2024. La nuova disciplina introduce deroghe percentuali alle misure previste dal titolo abilitativo che disciplinano l'altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, consentendo differenze variabili in base alla superficie dell'immobile. In particolare, viene previsto che le difformità dal parametro previsto dal titolo abilitativo non costituiscono violazione edilizia, purché la differenza rientri nel limite del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 m², del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 m², del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 m², e del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 m².

Accompagnano la novella norme volte ad evitare condotte di frazionamento meramente strumentali ad ottenere l'applicazione di un regime più favorevole (numero 1). Con riferimento agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, si estende il perimetro degli interventi considerabili quali tolleranze esecutive (numero 2).

La lettera *f*) prevede altresì disposizioni specifiche per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche disciplinate all'articolo 83 del Testo Unico Edilizia, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, in particolare richiedendo l'attestazione, da parte di un tecnico, della conformità degli interventi alle prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche (numero 4).

La lettera *g*), che modifica l'articolo 36 del TUE, in materia di accertamento di conformità, reca modifiche volte a limitarne l'applicazione alle ipotesi di assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla SCIA.

La lettera *h*) introduce l'articolo 36-*bis*, volto a superare l'istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziali difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione

certificata di inizio attività di cui all'articolo 34 del TUE, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 37 del TUE; tale modifica si ripropone di risolvere le innumerevoli difficoltà spesso incontrate dai proprietari, emergenti soprattutto in fase di compravendita degli immobili. In sintesi, si prevede la possibilità di richiedere, fino alla scadenza dei termini previsti per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e comunque fino all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, la SCIA o ottenere il permesso di costruire in sanatoria ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento. Lo sportello unico per l'edilizia competente può subordinare il rilascio alla realizzazione di interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della principale normativa tecnica di settore. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità.

Si introducono poi precisi termini procedurali, decorsi i quali eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci, salva la valutazione della compatibilità paesaggistica ove prevista.

La norma prevede che il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria siano subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi e, comunque, determinata in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro, fatte salve le ipotesi di difformità dall'autorizzazione paesaggistica, per cui si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

La lettera *i*) modifica l'articolo 37 del TUE, al fine di coordinarlo con le modifiche apportate in materia di accertamento della conformità.

L'articolo 1, comma 2, prevede che le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel testo unico in materia edilizia (TUE) dal decreto-legge in esame, in particolare quelle derivanti dall'alienazione delle opere acquisite gratuitamente dal Comune in caso di interventi in assenza o in difformità dal permesso di costruire e quelle derivanti da permesso di costruire o SCIA in sanatoria emanati a norma dell'articolo 36-*bis*, siano destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, alle seguenti finalità: demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile; realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana; riqualificazione di aree urbane degradate; recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione; iniziative economiche, sociali, culturali; recupero ambientale.

L'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità. Sono a tal fine disciplinati i requisiti per il mantenimento e la procedura da seguire da parte degli interessati per ottenerlo. Viene inoltre stabilito che l'applicazione delle predette disposizioni non può comportare limitazione dei diritti dei terzi e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche, agli eventuali oneri connessi al loro mantenimento provvedono le medesime amministrazioni nell'ambito delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.

L'articolo 3 introduce una serie di norme finali e di coordinamento, prevedendo, al comma 1, che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi rea-

lizzati entro il 24 maggio 2024 che rispettino taluni limiti di tolleranza costruttiva – introdotti nel TUE dal decreto-legge in esame – relativi all'altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e agli altri parametri delle singole unità immobiliari. Il comma 2 prevede che talune misure inerenti alle tolleranze costruttive introdotte nel TUE dal provvedimento in esame siano applicabili all'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni. Al comma 3, si specifica che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati nell'ambito dell'attuazione del cosiddetto « federalismo demaniale », si preveda la ripartizione, in un certo numero di annualità, del recupero di risorse finanziarie ovvero della riduzione delle entrate erariali dello Stato conseguenti all'acquisizione in proprietà da parte di regioni o enti locali, di immobili già utilizzati a titolo oneroso. La disposizione di cui al comma 4 prevede che sia esclusa la restituzione di somme già versate, a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate, da parte dei soggetti che presentino la richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in relazione a taluni interventi realizzati in parziale difformità disciplinati dal decreto-legge in esame, al fine di chiarire gli effetti delle disposizioni introdotte dal nuovo articolo 36-*bis*.

L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore del provvedimento il 30 maggio scorso.

In conclusione, nel ribadire l'importanza del provvedimento all'esame della Commissione, auspica che possano essere acquisiti utili elementi di informazione e di valutazione nel corso dell'istruttoria legislativa grazie al ciclo di audizioni informali che verranno svolte.

Mauro ROTELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 giugno 2024.

Audizione informale di rappresentanti di Legambiente nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.20.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

Audizione informale di rappresentanti di Confedilizia, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

Audizione informale di rappresentanti di Confprofessioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.15.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione proprietari immobiliari (APRI), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.20.

Audizione informale di rappresentanti di Italia Nostra, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.25.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.45.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e Confartigianato Imprese, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana	86
Audizione di rappresentanti della Regione Puglia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
Audizione, in videoconferenza, dei Sindaci delle isole Eolie (Lipari, Malfa e Santa Marina Salina), di Favignana, di Lampedusa e Linosa, di Ustica e rappresentanti del comune di Pantelleria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	91

RISOLUZIONI:

7-00114 Deidda: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.	
7-00176 Ghirra: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per la regione Sardegna.	
7-00226 Iaria: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	88
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione</i>)	92

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Atto n. 155 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	89
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti della Regione Puglia.
(*Svolgimento e conclusione*).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Debora CILIENTO, *assessora ai trasporti della Regione Puglia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il presidente Salvatore DEIDDA e il deputato Andrea CASU (PD-IDP).

Debora CILIENTO, *assessora ai trasporti della Regione Puglia*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia l'audita per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, dei Sindaci delle isole Eolie (Lipari, Malfa e Santa Marina Salina), di Favignana, di Lampedusa e Linosa, di Ustica e rappresentanti del comune di Pantelleria.

(Svolgimento e conclusione).

Salvatore DEIDDA, *presidente*, introduce l'audizione.

Riccardo GULLO, *sindaco di Lipari*, Giuseppe SIRACUSANO, *vicesindaco di Malfa*, Domenico ARABIA, *sindaco di Santa Marina Salina*, Francesco FORGIONE, *sindaco di Favignana*, Filippo MANNINO, *sindaco di Lampedusa e Linosa*, Salvatore MILITELLO, *sindaco di Ustica*, e Federico TREMARCO, *assessore ai trasporti del comune di Pantelleria*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP), Eliana LONGI (FDI), Antonino IARIA (M5S) e Francesca GHIRRA (AVS).

Riccardo GULLO, *sindaco di Lipari*, e Federico TREMARCO, *assessore ai trasporti del comune di Pantelleria*, rendono ulteriori precisazioni.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

C. 1803 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

La seduta termina alle 15.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Andrea CASU.

La seduta comincia alle 15.35.

7-00114 Deidda: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.

7-00176 Ghirra: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per la regione Sardegna.

7-00226 Iaria: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Andrea CASU, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte altresì che è stata presentata una nuova formulazione della risoluzione n. 7-00114 a prima firma Deidda (*vedi allegato 2*).

Salvatore DEIDDA (FDI) illustra la nuova formulazione della risoluzione n. 7-00114 a sua prima firma.

Ricorda, in primo luogo, il carattere *bipartisan* dell'iniziativa intrapresa con la presente risoluzione, la quale affronta le problematiche legate al trasporto aereo e marittimo da e verso le isole, emerse anche nel corso dell'indagine conoscitiva in materia di continuità territoriale.

In particolare, sottolinea i disagi legati all'aumento del costo dei biglietti, soprattutto nell'alta stagione turistica. Ricorda, a titolo esemplificativo, che le tariffe per la tratta Olbia-Milano arrivano a costare fino a 600 euro, mentre nella tratta Roma-Cagliari raggiungono i 500 euro. Fa presente che tale situazione incide negativamente non soltanto sul settore turistico, portando i viaggiatori a preferire mete più economiche e, spesso, fuori dai confini nazionali, ma anche sulla condizione dei lavoratori non residenti, i quali non usufruiscono delle tariffe agevolate e incontrano, di conseguenza, forti difficoltà nel recarsi sull'isola.

Pertanto, ritiene necessario che le isole e il Governo, congiuntamente, insistano a livello europeo affinché vengano modificati i criteri di contrattazione con le compagnie aeree e marittime, in quanto questi ultimi, basandosi sui principi della concorrenza, portano spesso a condizioni non sostenibili dagli utenti del servizio.

Richiama, sul punto, alcune proposte formulate dalle compagnie di trasporto, tra le quali l'esenzione dal pagamento dall'addizionale comunale sui diritti di imbarco nei mesi invernali.

Giudica positivamente l'opportunità di portare avanti la questione con i colleghi, alla luce del fatto che la stessa non presenta un fondamento ideologico, ma si basa sulle problematiche in concreto riscontrate nelle isole del Paese e sull'esigenza di rendere effettiva per tutti i cittadini la libertà di spostamento.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra la risoluzione n. 7-00176 a sua prima firma.

Ringrazia il Presidente Deidda per avere avviato l'indagine conoscitiva sul tema della continuità territoriale e per la risoluzione presentata.

Fa presente che la questione dei trasporti e della continuità territoriale ha un forte impatto sulle possibilità di sviluppo e sull'economia delle isole.

Ricorda che la questione è stata presa in considerazione anche dai padri costituenti, i quali, infatti, hanno riconosciuto alle isole una forma autonomista e, su iniziativa di Emilio Lussu, hanno inserito il riferimento all'insularità all'interno dell'articolo 119 della Costituzione, poi espunto nella riforma del Titolo V e, infine, reinserito nel 2022.

Osserva che gli svantaggi dell'insularità sono, nel caso della Sardegna, quantificabili economicamente, grazie ai dati resi noti da CRENoS e dai quali emerge che la provincia del Sud Sardegna costituisce la provincia più povera d'Italia.

Sottolinea, inoltre, il crescente numero di giovani sardi che, nonostante la formazione di alto livello, si trovano costretti a lasciare l'isola a causa dall'inefficienza infrastrutturale della regione, soprattutto sotto il profilo delle reti energetiche, stradali e ferroviarie.

Ascrive, peraltro, tale inefficienza infrastrutturale anche alla esigua quantità di risorse pubbliche che vengono destinate alla Sardegna, di gran lunga inferiore rispetto a quelle riconosciute alle altre regioni del Paese.

Giudica positivamente l'attenzione prestata sul tema nell'attuale legislatura, ma ritiene ancora insufficienti le risorse che il Governo sta impiegando per risanare il divario esistente tra la Sardegna e le altre regioni. Fa presente, inoltre, che tale divario non concerne soltanto il trasporto marittimo e aereo, ma anche il trasporto ferroviario e stradale, caratterizzato anch'esso da gravi inefficienze.

Invita, pertanto, il Governo ad intraprendere le iniziative e ad impiegare le risorse necessarie a rendere più efficiente il sistema di continuità territoriale e, in tal modo, garantire a tutti i cittadini la possibilità di muoversi sul territorio nazionale.

Emiliano FENU (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra la risoluzione n. 7-00226 a prima firma Iaria.

Ribadisce che l'insularità può pregiudicare lo sviluppo economico e sociale di un territorio e, di conseguenza, invita il Governo ad intraprendere le iniziative e ad investire le risorse necessarie ad evitare che le regioni insulari ne risultino svantaggiate.

Ricorda che la Commissione, nella precedente legislatura, ha ricevuto da RFI uno studio di prefattibilità della tratta Nuoro-Olbia, che avrebbe dovuto consentire un collegamento nella costa nordorientale, caratterizzata da una recente crescita demografica e turistica. Da tale studio, tuttavia, è emerso che l'investimento non risulta economicamente giustificabile.

Critica tale conclusione e fa presente che RFI non ha tenuto conto dello sviluppo economico che da tale investimento potrebbe derivare. In particolare, afferma che lo studio non considera il fenomeno di competitività che, negli ultimi tempi, sta interessando i comuni, volti ad attrarre i cosiddetti « nomadi digitali », ossia i lavoratori di elevata qualifica in grado di lavorare da luoghi diversi dalla sede dell'azienda. Sottolinea, pertanto, la necessità di

riconsiderare il progetto di fattibilità della tratta Nuoro-Olbia, anche alla luce dei dati riportati.

Auspica, inoltre, che le risorse destinate al progetto del Ponte sullo Stretto, pari a 11 miliardi di euro, vengano invece impiegate per realizzare uno sviluppo organico e diffuso del trasporto aereo e marittimo in entrambe le regioni insulari.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) preannuncia la presentazione di una risoluzione da parte della propria forza politica sui temi della continuità territoriale e dell'insularità, in particolare sotto i profili dei costi e delle carenze infrastrutturali.

Ribadisce l'importanza di dare concreta attuazione al principio di insularità, anche attraverso l'istituzione di un fondo specifico.

Sottolinea, poi, la necessità di intervenire sul tema dell'intermodalità e, in particolare, dei collegamenti nelle aree interne alle regioni, le cui carenze infrastrutturali incidono fortemente sulla vita dei cittadini e sulla possibilità di usufruire di servizi essenziali.

Andrea CASU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

Atto n. 155.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 29 maggio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediter-

raneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008 » (C. 1803 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

7-00114 Deidda: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.**NUOVA FORMULAZIONE**

La IX Commissione,

premessi che:

l'articolo 3, secondo comma, della Costituzione stabilisce l'impegno della Repubblica affinché, nel concreto, vengano rimosse le disuguaglianze di ordine economico e sociale che limitano, di fatto, la libertà e l'eguaglianza dei cittadini ed impediscono il pieno sviluppo della persona umana, nonché l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

tale impegno trova una più precisa declinazione nell'articolo 119 della Costituzione, ove si stabilisce che la Repubblica « riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità »;

tale riconoscimento va inteso nella più ampia accezione, inclusiva della promozione delle specificità di carattere culturale, storico e naturalistico di tali territori;

la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità dipende, infatti, non solo dalla collocazione geografica, ma anche da altri fattori, quali la demografia, l'esistenza di servizi pubblici essenziali e la disponibilità di collegamenti marittimi e aerei, che costituiscono una condizione imprescindibile per garantire effettività alla libertà di circolazione tutelata dall'articolo 16 della Costituzione;

si tratta chiaramente di un riconoscimento, a livello costituzionale, delle peculiarità della condizione insulare e dell'esigenza di garantire a tutti i cittadini uguali condizioni di fruizione dei diritti fondamentali, così attenuando gli svantaggi derivanti dalle difficoltà di connessione;

quanto appena affermato concretizza, evidentemente, un'ulteriore e puntuale specificazione del principio di uguaglianza sostanziale, sancito dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione, là dove si impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini;

le nuove disposizioni, oltretutto, si pongono in linea con le misure europee sulla continuità territoriale che trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione europea e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno;

lo svantaggio insulare è rappresentato, primariamente, dalla difficoltà di connessione tra il territorio nazionale con quello delle isole, queste ultime sono spesso periferiche rispetto al baricentro geografico del relativo Stato di appartenenza (ad esempio, la Sardegna, la Corsica, l'arcipelago greco e le isole Canarie);

la carenza infrastrutturale interna e in uscita (porti e aeroporti), di cui spesso le isole italiane soffrono, non permette un pieno sviluppo del tessuto imprenditoriale ed economico, con conseguenti ripercussioni sui livelli occupazionali;

i vettori aerei e marittimi operanti sul territorio italiano, considerati gli ingenti costi logistici e di gestione, nonché l'elasticità della domanda tra i vari periodi dell'anno, non ritengono conveniente attivare o mantenere le tratte da e per le isole, considerata altresì la scarsa densità di popolazione ivi residente;

altri Paesi membri dell'Unione europea hanno previsto nelle loro Costitu-

zioni delle norme di vantaggio per le isole, come la Spagna che garantisce una specifica rappresentanza al Senato per le province insulari di Gran Canaria, Maiorca e Tenerife, Ibiza, Formentera, Minorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e La Palma (articolo 69, comma 3);

ciò nonostante, i singoli ordinamenti statali, senza un organico intervento europeo, non sono in grado di incidere sensibilmente per il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e politiche dei territori insulari;

la condizione insulare comporta evidentemente notevoli svantaggi. In termini economici, la distanza dai mercati di riferimento e, potenzialmente, la scarsa accessibilità implicano un maggiore costo degli input produttivi e una maggiore difficoltà nella circolazione di persone, merci e – in parte – servizi;

è dunque chiaro che, in assenza di interventi compensativi, l'insularità rappresenta un ostacolo alla piena realizzazione delle quattro libertà europee (la libera circolazione degli individui, dei beni, dei capitali e dei servizi);

in base all'indice di competitività regionale dell'Unione europea (RCI), che misura i principali fattori di competitività per tutte le regioni di livello Nuts-2 in tutta l'Unione europea, nonché la capacità di una regione di offrire un ambiente attraente per le imprese e i residenti per vivere e lavorare, le regioni insulari si trovano al di sotto della media europea (e dei relativi Stati) in quasi tutti gli indicatori adottati dalla Commissione europea;

la normativa comunitaria, all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE), assurge a proprio principio cardine quello della libera circolazione delle persone all'interno di tutti i Paesi membri. L'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, stabilisce che «Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»;

la libertà di circolazione è estesa anche alle merci e, più in generale, è rivolta

alla creazione di un mercato unico europeo tra gli Stati membri;

la predisposizione e l'adozione di apposite misure volte a garantire l'effettiva realizzazione dei principi di libertà di circolazione, di persone e merci, costituisce un obiettivo primario dell'Italia in quanto Stato membro dell'Unione europea;

le condizioni di effettiva parità potranno essere raggiunte, tra i vari modi, anche attraverso degli strumenti di vantaggio per i vettori che intendono collegare le province insulari con il territorio nazionale, senza peraltro entrare necessariamente in contrasto con il divieto di erogazione di aiuti di stato previsto agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

l'articolo 349 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), infatti, già prevede una fattispecie derogativa per alcuni territori, in ragione della «situazione socio economica strutturale [...] aggravata dalla loro grande distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo»;

qualsiasi provvedimento normativo volto a garantire la concreta applicazione del principio di insularità stabilito dall'articolo 119 della Costituzione deve essere necessariamente coerente con la normativa europea;

altri Stati membri presentano situazioni insulari simili a quella italiana e, all'interno delle relative Carte costituzionali, è sancito un principio simile a quello espresso nell'articolo 119 della Costituzione;

al fine di promuovere e realizzare la politica di coesione economica, sociale e territoriale, l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) statuisce l'importanza di prestare una particolare attenzione «alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e per-

manenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna »;

i Fondi SIE sono riconosciuti come i principali strumenti finanziari europei predisposti per realizzare l'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale, attraverso il coordinamento delle politiche dell'Unione europea con i programmi nazionali e regionali e i maggiori investimenti a livello nazionale per lo sviluppo delle regioni insulari;

per i territori insulari è, quindi, di fondamentale importanza premere per l'effettiva applicazione di tale articolo e per l'attuazione di un piano d'azione europeo che tenga conto delle esigenze e delle problematiche proprie di simili contesti;

lo stesso Parlamento europeo, in data 7 giugno 2022, ha approvato la cosiddetta risoluzione Omarjee (doc. A9-0144/2022) con la quale espressamente si « chiede la creazione di una dotazione supplementare destinata ad aiutare le isole europee ad affrontare le loro sfide e disparità specifiche e a coprire i costi aggiuntivi dell'insularità nel quadro della futura politica di coesione; (...) di ampliare il punto di contatto insulare istituendo una *task force* insulare in seno alla direzione generale della politica regionale e urbana della Commissione »; e al contempo si « invita la Commissione a prendere in considerazione l'assegnazione del bilancio sulla base del PIL pro capite al fine di colmare tutte le disparità tra le isole » nonché « a effettuare una valutazione dinamica dell'articolo 174 TFUE e a basarsi su tale articolo con una vera e propria agenda per le isole europee e a creare una strategia europea per le isole basata su tale relazione, che sia in linea con le esigenze locali e le realtà sul campo e tenga conto delle specificità di ciascuno dei bacini marittimi dell'Unione europea » invitando « la Commissione a realizzare uno studio sulle diverse situazioni dei territori insulari e a prendere in considerazione una strategia per le isole corredata di proposte concrete »;

con la medesima risoluzione Omarjee veniva invitata la Commissione europea a fare del 2024 l'« Anno europeo delle isole », con l'obiettivo specifico di creare un'agenda contenente politiche e misure concrete da attuarsi nell'ambito della politica di coesione;

le isole italiane, e in particolar modo la Sardegna, risentono profondamente dei disservizi legati agli spostamenti da e per l'Italia dovuti a un aumento esponenziale del costo dei biglietti aerei e marittimi a cui, tuttavia, corrisponde una significativa riduzione del numero di collegamenti;

per i residenti, costretti sempre più frequentemente a spostarsi dalle isole per motivi di lavoro, familiari o di salute, è spesso difficile reperire biglietti e altrettanto frequentemente i prezzi degli stessi sono assai elevati;

occorre evidenziare che, notoriamente, le isole sono territori soggetti a forti fenomeni migratori. Si pensi alle migliaia di studenti universitari o di lavoratori che tornerebbero più spesso dalle loro famiglie e che, al contrario, non possono farlo a causa dell'assenza di biglietti o dei costi troppo elevati;

di non secondaria importanza è, inoltre, l'impatto che tali problematiche hanno sul settore terziario;

considerato, infatti, che l'economia delle isole maggiori si fonda in gran parte sul turismo, è evidente che i notevoli problemi e costi di trasporto costituiscono un deterrente per i viaggiatori che, a fronte di prezzi elevati, virano su destinazioni oggettivamente più economiche, oltretutto al di fuori dei confini nazionali (ad esempio, le isole Baleari o le isole Canarie);

è evidente che il fenomeno del cosiddetto caro biglietti sia strettamente legato alla anti-economicità delle tratte, unitamente alla circostanza che, soprattutto nei mesi invernali, i flussi passeggeri sono ridotti in gran parte a quelli dei residenti e lavoratori;

è altrettanto evidente che per le compagnie aeree e marittime non vi sia, a

causa dei flussi attuali e dei costi da sostenere, una convenienza in termini di profitto e che appare, pertanto, imprescindibile un sistema di contribuzioni che ponga rimedio a un problema atavico;

le condizioni di svantaggio delle isole, riconosciute sia dall'Unione europea sia dalla Carta costituzionale, si materializzano proprio in quanto appena detto, implicando una grave compromissione della libertà di spostamento con gravissime ricadute negative in termini socio-economici;

è, dunque, imprescindibile l'assunzione di provvedimenti volti alla mitigazione delle sindicate problematiche al fine di eliminare il divario causato dalla condizione di insularità e che al contempo consenta alle compagnie aeree e marittime di operare a condizioni economicamente non svantaggiose,

impegna il Governo:

a predisporre ogni opportuna iniziativa legislativa e regolamentare per dare piena applicazione al principio di insularità con riferimento alle criticità segnalate in premessa;

a richiedere in sede europea l'inserimento di tutte le nostre isole nell'articolo

349 del TFUE o all'interno di una normativa specifica analoga in materia di trasporti aerei e marittimi;

a promuovere le modifiche, all'uopo necessarie, della normativa comunitaria in tema di trasporti aerei e marittimi nel quadro di politiche di coesione, volte alla mitigazione del divario economico-sociale che la condizione di insularità implica, con specifico riguardo all'ambito dei trasporti, in piena attuazione del principio di insularità di cui all'articolo 119 della Costituzione, nonché della risoluzione Omarjee del Parlamento europeo;

ad adottare ogni opportuna iniziativa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, per dei provvedimenti legislativi e regolamentari di defiscalizzazione, totale o parziale, dei costi di gestione sostenuti dalle compagnie che si impegnano a mantenere invariate per 24/36 mesi l'anno le tratte da e per le isole (ad esempio, escludere la Sardegna e la Sicilia dall'applicazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale).

(7-00114) *(Nuova formulazione)* « Deidda, Lampis, Polo, Frijia, Raimondo ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. Esame C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi	97
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	106
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	107
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abbinata (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	108

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	103
<i>ALLEGATO 4 (Testo unificato adottato come testo base)</i>	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
Sulla pubblicità dei lavori	103
5-02362 Peluffo: Misure a sostegno del distretto calzaturiero di Vigevano e convocazione di un tavolo di crisi	103
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	115
5-02465 Pavanelli: Iniziative di competenza per incrementare le risorse destinate all'acquisto di auto elettriche anche utilizzando risorse destinate all'acquisto di auto endotermiche ..	104
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	116

5-02466 Benzoni: Iniziative di competenza volte ad accertare regolarità e trasparenza del procedimento di prenotazione dell'ecobonus 2024 per l'acquisto di autoveicoli non inquinanti	104
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	117
5-02467 Squeri: Sulle effettive potenzialità delle miniere urbane nonché sull'attuazione degli indirizzi dell'Unione europea concernenti le materie prime critiche	104
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	118

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 12 giugno 2024.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

Esame C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere un'inversione dell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, quindi all'esame dei provvedimenti in sede referente, poi allo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e, infine, allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.

C. 1849 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame, di iniziativa governativa e già approvato dal Senato, recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.

Evidenzia che il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), attivo da giugno 2023, è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti, con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Segnala, quindi, che il TUB ha giurisdizione sui brevetti unitari e sui brevetti europei, in quest'ultimo caso, però, estesa ai soli Stati parte dell'Accordo in parola, rimanendo invece per gli altri Stati rilevante la giurisdizione dei Tribunali nazionali. La giurisdizione nazionale resta poi salva per i brevetti nazionali concessi negli Stati europei (partecipanti o meno al TUB). Il vantaggio principale del TUB è la giurisdizione unica in caso di violazione del brevetto, che permette di evitare l'avvio di contenziosi paralleli dinanzi a più giurisdizioni europee.

Fa presente che il Tribunale è composto da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli. L'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni

locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, una sezione della divisione centrale è stata stabilita a Milano (che sarà operativa da giugno di quest'anno).

Sottolinea che l'Accordo in esame è finalizzato a consentire lo stabilimento e il buon funzionamento della sede di Milano. L'intesa, in particolare, dà attuazione al Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali e addizionali fra il Tribunale e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione territoriale di primo grado, stabilendo, nello specifico, misure di sostegno, agevolazioni e immunità, usualmente riconosciute alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia. Composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato, l'Accordo individua quale sede permanente della divisione del TUB una struttura sita via san Barnaba 50, a Milano, messa a disposizione a titolo gratuito (articolo 2 e allegato I) e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo (articolo 3).

Riferisce che il testo sancisce altresì l'impegno dell'Italia a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici (articolo 4), l'inviolabilità dei locali e degli archivi (articolo 5), la sicurezza (articolo 6), le comunicazioni (articolo 7) e le immunità dai procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria (articolo 8).

Segnala poi che ulteriori articoli dell'Accordo disciplinano inoltre le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza (articoli 10 e 11), accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne (articolo 12), consentono lo svolgimento di attività di lavoro ai familiari del personale del TUB (articolo 13), dispongono sulla sicurezza sociale (previdenziale e sanitaria) (articolo 14) e stabiliscono la gamma dei doveri che gravano sul personale in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano (articolo 18). L'ar-

ticolo 17 stabilisce che per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese, cui viene estesa l'applicazione di talune immunità.

Ricorda, da ultimi, gli articoli 19 e 20 che disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini per l'entrata in vigore.

Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, composto di cinque articoli, riferisce che: gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione; l'articolo 3 autorizza il Ministero della giustizia a distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale per l'istituzione della sezione della divisione centrale del Tribunale; l'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie; l'articolo 5, infine, dispone circa l'entrata in vigore.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta della relatrice osservando che il trasferimento di una sede del Tribunale unificato dei brevetti a Milano è certamente un fatto importante. Deve tuttavia stigmatizzare che la scarsa forza di azione e convincimento del Governo italiano ha impedito che in tale sede fossero trasferite le integrali competenze della ex sede di Londra, evidenziando che molte importanti competenze radicate in quest'ultima sono state suddivise e trasferite nella sede francese e in quella tedesca, cosa che ha comportato che alla sede di Milano non siano state attribuite talune rilevanti competenze.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta della relatrice.

Luca TOCCALINI (LEGA) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 1660 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele SCHIANO DI VISCONTI (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario, ai fini dell'espressione del parere di competenza da parte della Commissione.

Riferisce, innanzi tutto, che il provvedimento è composto di ventinove articoli suddivisi in sei Capi e investe solo limitati profili di interesse per la X Commissione. Per tale motivo illustra brevemente i soli aspetti di più stretto interesse e rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa in primo luogo presente che l'articolo 3 reca alcune modifiche al codice antimafia in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia. In particolare, il comma 1, lettera *a*) reca una modifica al comma 2 dell'articolo 85 del codice in materia di documentazione antimafia. Il comma 2 dell'articolo 85 del codice, nel testo vigente, disciplina i soggetti ai quali deve riferirsi la documentazione antimafia nel caso di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese. La modifica introdotta dalla disposizione in commento è volta a includere nella previsione legislativa anche i contratti di rete, stabilendo che in tal caso

la documentazione debba riferirsi alle imprese aderenti al contratto e, ove presente, all'organo comune. Secondo quanto dispone l'articolo 3, comma 4-*ter* del decreto-legge n. 5 del 2009, con il contratto di rete, « due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato e a tal fine esse si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a: 1) collaborare in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero; 2) a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica, ovvero ancora; 3) a svolgere in comune una o più attività rientranti nell'oggetto delle rispettive imprese ».

Segnala quindi che l'articolo 5 reca una serie di modifiche al Codice antimafia in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati. In particolare, il comma 1, lettera *a*), introduce nell'articolo 36, rubricato « Relazione dell'amministratore giudiziario » del decreto legislativo n. 159 del 2011, c.d. Codice antimafia, due nuovi commi. Con il nuovo comma 2-*bis* si dispone che la relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati ne illustri nel dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche, evidenziando gli eventuali abusi e descrivendo i possibili impieghi dei beni in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali. La lettera *c*) dispone l'introduzione, all'articolo 40 (Gestione dei beni sequestrati) del Codice antimafia, di un nuovo comma 1-*bis*, il quale stabilisce che se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-*bis*, (introdotta dalla lettera *a*) del presente articolo) viene accertata la sussistenza di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca il giudice ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento; si stabilisce, inoltre, che il bene non venga acquisito al patrimonio dell'erario e che l'area di sedime sia acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente

competente. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina dettata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. Con la lettera *f*) si aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 45-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011, rubricato « Liberazione degli immobili e delle aziende ». La disposizione prevede che, dopo il provvedimento definitivo di confisca, non possano prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi con il destinatario della confisca, o coloro che sono stati condannati, anche in primo grado, per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale (associazioni di tipo mafioso). I contratti sono risolti ex lege. La lettera *h*) modifica l'articolo 51-*bis* intervenendo sul suo primo comma, relativo all'iscrizione dei provvedimenti giudiziari nel registro delle imprese. In particolare, al comma 1 vengono sostituite le parole « al deposito in cancelleria » con le parole « all'esecuzione del provvedimento ». Tale modifica è introdotta al fine di evitare che il provvedimento di sequestro possa venire iscritto nei pubblici registri prima della sua esecuzione, determinando la « disclosure » della misura cautelare, stabilendo invece che l'iscrizione avvenga entro il giorno successivo all'esecuzione del provvedimento da iscrivere. La stessa lettera *h*) introduce inoltre il comma 1-*bis*, il quale prevede che il Tribunale e l'ANBSC richiedano l'iscrizione gratuita presso il registro delle imprese delle modifiche riguardanti le imprese sequestrate e confiscate derivanti dalla loro amministrazione. Infine, la lettera *i*) interviene sull'articolo 54, comma 2, aggiungendo al terzo periodo, dopo la parola « disponibili » le parole « nel patrimonio aziendale ». La *ratio* dell'intervento è quella di prevedere che i crediti prededucibili aziendali siano soddisfatti mediante prelievo delle somme disponibili nel relativo patrimonio aziendale. L'articolo 54 disciplina i crediti prededucibili sorti dopo il sequestro aziendale. Ai sensi dell'articolo 111 della Legge fallimentare (Regio decreto

16 marzo 1942, n. 267), i crediti prededucibili sono quei crediti così qualificati da specifiche disposizioni di legge, nonché i crediti che nascono in conseguenza o in ragione della procedura fallimentare, sorti cioè in seguito agli atti compiuti dal curatore dopo la dichiarazione di fallimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), ritiene che sia problematico esprimere il parere di competenza della Commissione considerato che sul provvedimento in titolo, in sede referente, devono ancora essere esaminati, a quanto gli risulta, oltre cento emendamenti. Stigmatizza quindi che vi sia tutta questa fretta di esprimere il parere e ritiene che avrebbe maggiore senso attendere il termine dell'esame degli emendamenti da parte delle Commissioni riunite I e II in sede referente. Per tale motivo chiede un rinvio del voto sulla proposta di parere del relatore.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Nel merito del provvedimento, peraltro, osserva che ci sarebbe piuttosto bisogno di inasprire gli strumenti che contrastano e fanno emergere tipologie di reato che costano al nostro Paese circa 300 miliardi di euro. Sottolinea che invece di agire per contrastare corruzione, evasione fiscale e abusi di ufficio, figura di reato quest'ultima che certamente è un cosiddetto reato sentinella della corruzione, si inaspriscono le pene e si riducono gli spazi contro il dissenso. Ritiene, infine, che tutto ciò costituisca un approccio ideologico e pericoloso per la tenuta della democrazia.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, con riferimento a quanto richiesto dall'onorevole Peluffo, ricorda che il provvedimento in titolo è stato calendarizzato in Assemblea per il prossimo lunedì, ciò che riduce i tempi a disposizione della Commissione che è invece chiamata ad espri-

mere il parere di competenza tempestivamente.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), annuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 Pella e abbinata.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in sostituzione del relatore onorevole Casasco, impossibilitato a partecipare alla seduta, espone in sintesi i contenuti della proposta di legge in titolo nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative da parte della XII Commissione, competente in sede referente, sulla quale la commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza. Segnala, innanzitutto, che a seguito dell'approvazione di talune proposte emendative che hanno soppresso gli articoli da 5 a 10 del testo originale adottato come testo base, l'articolato del provvedimento risultante, come emendato in sede referente, non presenta profili di interesse per la X Commissione. Considerata, tuttavia, la rilevanza della problematica ritiene opportuno dare comunque un sintetico quadro della proposta in esame.

Ricorda, preliminarmente, che in Italia, in base ai dati ISTAT indicati dal Ministero della salute relativamente all'anno 2021, si è registrata nella popolazione adulta una quota di soggetti in sovrappeso o di obesità assai allarmante, con prevalenza maschile, con una tendenziale crescita dei dati ed una stima complessiva per tale anno di una popolazione di circa 4 milioni di persone adulte obese. La stima cresce se si considerano le problematiche legate all'obesità,

considerato che in base ai dati del 4° *Italian Barometer Obesity Report*, presentato il 29 novembre 2022, in Italia sono 6 milioni le persone con problemi di sovrappeso ed obesità, vale a dire circa il 12 per cento della popolazione adulta. Allo scopo di contribuire a far fronte a tale problematica, la proposta di legge all'esame detta, all'articolo 1, i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità e dei disturbi dell'alimentazione, obesità che viene definita come malattia cronica, progressiva e recidivante di interesse sociale. Il tema riveste una particolare importanza: come anche evidenziato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, più del 50 per cento degli italiani è in sovrappeso o obeso. Tale fattore corrisponde ad una riduzione dell'aspettativa di vita 8,8 anni. Di fatto un effetto peggiore del fumo. Grazie alle conoscenze proprie della specialità in medicina dello sport, da pochi giorni riconosciuta ufficialmente a livello europeo, ritiene che si potrebbe, ad esempio, arrivare a definire l'età di funzionalità biologica rispetto a quella anagrafica e quindi avere un impatto in grado di incidere sull'età pensionabile delle diverse categorie di lavoratori. Osserva che si otterrebbe così l'effetto di definire il pensionamento di alcune categorie di lavoratori non più solamente in base a un criterio anagrafico legato all'aspettativa di vita, bensì anche su base medico-scientifica: una metodologia di valutazione funzionale utilizzabile anche nel contesto assicurativo (i.e. polizze vita) o ancora in quello bancario (i.e. mutui).

Fa poi presente che l'articolo 2 prevede che l'assistenza ai soggetti affetti da obesità rientri nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

Sottolinea che l'articolo 3 prevede l'inserimento della patologia dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità – PNC ai fini della sua prevenzione e cura, definendo verso dove devono essere indirizzati gli interventi ivi previsti e dando il compito a regioni e Province autonome di inserire tali iniziative nei loro piani sanitari territoriali.

Riferisce, quindi, che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un Osservatorio per lo studio dell'obesità (acronimo: OSO), presso

il Ministero della salute, che l'articolo 5 prevede azioni di informazione, sensibilizzazione e di educazione, a cura del Ministero della salute, per un corretto stile di alimentazione e la pratica dell'attività fisica, mentre l'articolo 6, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, motivato dall'andamento dei lavori presso la Commissione competente nel merito ove è emersa una certa convergenza tra le posizioni della maggioranza e del suo gruppo. Evidenzia, quindi, che il voto di astensione annunciato rappresenta un'apertura di credito riservandosi, tuttavia, di confermarlo o di mutarlo all'esito dell'andamento dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione della Giornata della ristorazione.

C. 1672 Squeri ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 maggio 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 1672 Squeri ed altri recante Istituzione della Giornata della ristorazione, rinviato nella seduta del 29 maggio 2024.

Chiede se vi siano deputati che intendano intervenire.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) intervenendo sui lavori della Commissione, si appella alla Presidenza affinché la X Commissione dedichi il proprio tempo ad affrontare le vere criticità del mondo produttivo invece che occuparsi di questioni di più limitati respiro e urgenza come quella afferente al provvedimento all'esame. Ricorda, infatti, che proprio in questi giorni le agenzie di stampa hanno pubblicato una notizia assai allarmante riferita alla situazione delle imprese italiane: la produzione industriale del Paese è in costante calo da quindici mesi. Sottolinea che uno dei motivi è che ancora non è stato definito e adottato il decreto attuativo delle misure di Transizione 5.0, ciò che aumenta l'incertezza delle imprese e fa mancare gli investimenti.

Ritiene, quindi, che mettere al centro delle attività della Commissione che dovrebbe occuparsi dello sviluppo industriale e delle attività produttive del Paese argomenti come quello in titolo, piuttosto che *masterchef*, vuol dire rinunciare alle prerogative parlamentari della stessa Commissione. Crede invece che il Paese e le sue istituzioni, in questi frangenti, siano chiamati ad assumersi le proprie responsabilità, a maggior ragione in un momento così difficile per l'economia.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative.

C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinare proposte di legge, rinviato nella seduta del 21 novembre 2023.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame in sede referente delle abbinare proposte di legge C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi, rinviato nella seduta del 21 novembre 2023.

Ricorda inoltre che nella seduta del 20 settembre 2023 la Commissione ha nominato un Comitato ristretto, che ha concluso i suoi lavori nella seduta svoltasi oggi.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Invita quindi il relatore, onorevole Caramanna, a illustrare le risultanze del lavoro del Comitato ristretto e a formulare la sua proposta in ordine alla prosecuzione dell'esame delle proposte di legge, anche alla luce del fatto che a seguito della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo dello scorso 28 maggio, le proposte di legge in esame risultano iscritte nel calendario dell'Assemblea per il mese corrente con l'avvio dell'esame previsto in data 24 giugno.

Gianluca CARAMANNA (FDI), *relatore*, propone di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il prosieguo dell'esame, auspicando che, inoltre, possa essere fissato celermente il termine per la presentazione delle eventuali proposte emendative per una rapida conclusione dei lavori, anche alla luce della ricordata data di avvio dell'esame in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare la proposta di testo unificato elaborata dal Co-

mitato ristretto quale testo base per il prosieguo dell'esame (*vedi allegato 4*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'adozione della proposta di testo unificato quale testo base per il prosieguo dell'esame, nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà individuato un termine per la presentazione delle proposte emendative.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02362 Peluffo: Misure a sostegno del distretto calzaturiero di Vigevano e convocazione di un tavolo di crisi.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, ed evidenzia come in generale sussista una disarmonia tra gli strumenti messi in campo dall'Esecutivo rispetto alle complessità del settore di riferimento. Osserva che quanto esposto dal rappresentante del Governo concerne comunque strumenti insufficienti, peraltro noti a tutti, nonché riferimenti a fondi assai esigui e sottolinea, in particolare, che non è ancora stato adottato il decreto attuativo per Transizione 5.0. Si attendeva, inoltre, che il Governo facesse più puntuale riferimento alle attività svolte al Tavolo e all'impegno del Ministero. Conclude, auspicando che il Governo solleciti la regione Lombardia a dare corso a strumenti nella sua disponibilità per far fronte alla questione oggetto dell'interrogazione.

5-02465 Pavanelli: Iniziative di competenza per incrementare le risorse destinate all'acquisto di auto elettriche anche utilizzando risorse destinate all'acquisto di auto endotermiche.

Antonio FERRARA (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Antonio FERRARA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo. Condivide in generale la posizione dell'Esecutivo sul concetto di *green* come fattore necessario per un'energia verde e pulita ma sottolinea, allo stesso tempo, come nel settore automobilistico non vi sia programmazione per il futuro. Segnala altresì talune criticità concernenti il piano relativo all'idrogeno, che dovrebbe rispondere a criteri del tutto *green*, nonché la scarsa chiarezza su chi abbia effettivamente goduto dei benefici del bonus, considerato che sembra abbiano avuto accesso

ad esso le persone giuridiche piuttosto che quelle fisiche. Richiama la problematica relativa all'esiguità degli incentivi per l'acquisto di automobili elettriche e, ribadendo la necessità di tracciare un percorso stabile per il futuro in tale settore, auspica che il Governo intervenga con misure di sostegno non episodiche ma temporalmente durature.

5-02466 Benzoni: Iniziative di competenza volte ad accertare regolarità e trasparenza del procedimento di prenotazione dell'ecobonus 2024 per l'acquisto di autoveicoli non inquinanti.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo in quanto la *ratio* della misura di sostegno in esame viene disattesa dal risultato effettivo. Afferma come sia inaccettabile che gli incentivi messi a disposizione siano finiti in sole 9 ore, impedendo di fatto a molti cittadini di usufruire di tali risorse per l'acquisto di un'auto elettrica. Sottolinea altresì come non vi sia l'impegno da parte del Governo di rimediare a tale situazione, soprattutto alla luce del fatto che sicuramente, visto l'esito della procedura, vi è stato un errore dell'Esecutivo relativo ai calcoli, ai requisiti oppure alla scelta di non separare le persone fisiche da quelle giuridiche ai fini dell'attribuzione dell'incentivo. Conclude, richiedendo un intervento del Governo sul punto.

5-02467 Squeri: Sulle effettive potenzialità delle miniere urbane nonché sull'attuazione degli indirizzi dell'Unione europea concernenti le materie prime critiche.

Luca SQUERI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Luca SQUERI (FI-PPE), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta del Governo. Ritiene che la piena attenzione da parte di quest'ultimo sia necessaria per affrontare problematiche che vengono da lontano come l'abbandono delle

miniere in Italia. Auspica che gli intendimenti manifestati dal Governo si traducano, tempestivamente, in atti normativi utili a perseguire gli obiettivi prefissati.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.
C. 1849 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024 (C. 1849 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (C. 1660 Governo);

preso atto che l'articolo 3 reca alcune modifiche al codice antimafia in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione

di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia;

considerato che l'articolo 5 reca una serie di modifiche al Codice antimafia in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e
abbinata.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata, per le parti di competenza,
la proposta di legge recante Disposizioni
per la prevenzione e la cura dell'obesità
(C. 741 Pella e abbinata), quale risultante
dalle proposte emendative approvate nel
corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 3, 9 e 32 della Costituzione e dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, assicurano che le persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le persone ritenute invalide da commissioni mediche pubbliche incaricate del riconoscimento dell'invalidità civile o dell'invalidità per cause di lavoro, di guerra e di servizio, nonché le persone con comprovate forme di intolleranza alimentare, possano fruire di un turismo accessibile, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, valgono le seguenti definizioni:

a) « diritto al turismo accessibile e inclusivo »: il diritto riconosciuto alle persone di cui all'articolo 1 della presente legge di fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tale diritto è riconosciuto anche alle persone con mobilità ridotta temporanea;

b) « persona con disabilità »: persona di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) « progettazione universale »: la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. La progettazione universale non esclude dispositivi di sostegno per particolari gruppi di persone con disabilità, ove necessari;

d) « operatore che esercita le professioni turistiche »: gli esercenti le professioni di cui all'articolo 6 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

Art. 3.

(Piano integrato del turismo accessibile e inclusivo)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i soggetti portatori di interesse del settore e, tra questi, le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, delle imprese turistiche e delle istituzioni culturali e museali, è disposto l'aggiornamento del Piano strategico del turismo, ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 34-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, prevedendo un'apposita sezione dedicata al turismo accessibile e inclusivo.

2. La sezione di cui al comma 1 individua gli obiettivi strategici e le azioni chiave per la promozione del turismo accessibile e

inclusivo di livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo alle seguenti aree:

a) promozione della progettazione universale e superamento delle barriere architettoniche, culturali, sensoriali, comunicative e di altra natura che possono ostacolare la fruizione dell'offerta turistica;

b) adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 4 e rilascio delle certificazioni di accessibilità, con particolare riguardo a quelle previste nel decreto del Ministro del turismo 19 aprile 2022;

c) realizzazione di sistemi di mappatura e di messa in rete di strutture, servizi e percorsi turistici, per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di turismo accessibile e inclusivo;

d) formazione del personale delle imprese turistiche e degli operatori che esercitano le professioni turistiche, al fine di promuovere la consapevolezza in ordine alla rilevanza sociale ed economica del turismo accessibile e inclusivo, anche in termini di investimento e di opportunità;

e) realizzazione di sistemi di controllo e monitoraggio;

f) coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

3. Il Ministero del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta le iniziative necessarie per l'attuazione del Piano, sentite le associazioni di categoria, delle associazioni per la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei soggetti interessati che concorrono alla formazione dell'offerta turistica.

Art. 4.

(Obblighi informativi)

1. Le imprese turistiche e gli operatori che esercitano le professioni turistiche, per i rispettivi ambiti di competenza, predi-

spongono e attuano tutte le misure necessarie per assicurare un turismo accessibile.

2. I soggetti di cui al comma 1, anche nel caso in cui offrano servizi singoli e non collegati tra loro, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di informazione previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del citato codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per favorire il processo di accessibilità e di inclusione l'offerta turistica deve indicare, in forma scritta, il livello di accessibilità alle persone con disabilità e, ove previsti, i percorsi esperienziali, i tour guidati, gli itinerari di viaggio e qualsiasi ulteriore servizio offerto, specificando i casi in cui è necessaria la presenza di un accompagnatore e quelli in cui è garantita la fruizione autonoma mediante il ricorso alternativo ad ausili tecnologici. L'offerta turistica, compresa quella dei parchi a tema e delle strutture convegnistiche e congressuali, deve altresì consentire, ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tenuto conto della natura e delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e culturali dei luoghi visitati, la partecipazione a qualsiasi attività culturale, iniziativa sociale e manifestazione anche al fine di garantire il soddisfacimento della richiesta di benessere delle persone con disabilità, nonché il loro arricchimento culturale mediante l'informazione, la promozione e la comunicazione turistica.

Art. 5.

(Promozione istituzionale del turismo accessibile)

1. Nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo e all'interno dei siti internet istituzionali di ciascuna Regione, è istituita un'apposita sezione denominata «Portale del turismo accessibile», contenente l'elenco delle strutture ricettive alberghiere che offrono anche servizi di turismo inclusivo e accessibile e una dettagliata specificazione dei servizi offerti e delle infrastrutture, anche di natura tecnologica, all'uopo messe a disposizione.

2. Può essere inserita nell'elenco del portale di cui al comma 1 qualunque strut-

tura ricettiva alberghiera, previa richiesta che documenti il possesso dei requisiti di accessibilità stabiliti con decreto del Ministro del turismo, adottato di concerto con il Ministro per le disabilità, sentite le associazioni del Terzo settore e le associazioni di categoria operanti nel campo della disabilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'inserimento di una struttura ricettiva alberghiera nell'elenco del portale di cui al comma 1 dà diritto alla struttura medesima di ottenere un bollino, denominato « Turismo accessibile », che può essere esposto presso la struttura ovvero nell'offerta di servizi nei portali di prenotazione online.

4. Il Ministero del turismo adotta ogni iniziativa pubblicitaria o divulgativa finalizzata a favorire la diffusione dell'offerta turistica effettuata all'interno del portale di cui al comma 1.

Art. 6.

(Partecipazione alla vita culturale e alle attività ricreative e ludiche)

1. Sono assicurati a chiunque, comprese le persone con disabilità, l'accessibilità alle visite guidate, ai musei, ai percorsi esperienziali, ai siti archeologici e alle ulteriori attività ricreative e ludiche offerte al pubblico dagli operatori turistici. Gli operatori che esercitano le professioni turistiche o che esercitano attività ad esse connesse devono soddisfare i bisogni delle persone con disabilità garantendo loro condizioni di eguaglianza con gli altri consociati nella partecipazione alla vita culturale nonché adottare misure appropriate per assicurare loro:

a) l'accesso ai materiali culturali, attraverso la predisposizione di formati fruibili dalle persone ipovedenti o non vedenti;

b) la fruizione di programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e di ogni ulteriore attività culturale in forme accessibili, attraverso il supporto di strumenti tattili e giochi;

c) la visitabilità delle aree interne ed esterne dei luoghi in cui si svolgono le attività culturali, quali teatri, musei, cinema, biblioteche, archivi, parchi e qualsiasi edificio o luogo in cui i servizi turistici sono erogati, garantendo, per quanto possibile, l'accesso ai monumenti e ai siti importanti per la cultura nazionale; tali servizi devono essere segnalati anche in caratteri *braille*.

2. È garantita, in particolare, l'accessibilità ai musei, ai monumenti, ai cinema, ai teatri, alle biblioteche, agli archivi, alle strutture convegnistiche e congressuali, alle visite guidate, ai siti archeologici, ai percorsi naturalistici, ai parchi, inclusi quelli tematici, agli impianti e alle strutture sportive, nonché a qualsiasi altro luogo in cui i servizi di interesse turistico sono erogati.

3. Nei luoghi di cui al comma 2, i soggetti pubblici e privati competenti adottano misure appropriate per agevolare l'accesso alle informazioni, la partecipazione alle attività e la fruizione dei servizi da parte delle persone con disabilità, anche attraverso l'utilizzo di formati universalmente accessibili e il supporto di strumenti tecnologici, digitali e tattili, inclusi la scrittura *braille*, giochi, strumenti di comunicazione aumentativa alternativa e linguaggio « *easy-to read* ».

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura e del merito ed il Ministro per le disabilità, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le linee guida per l'attuazione del presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati le attività connesse alle professioni turistiche di cui al comma 1 e i luoghi di cui al comma 2 dove sono erogati servizi di interesse turistico.

Art. 7.

(Accessibilità e visitabilità delle strutture ricettive turistico-alberghiero)

1. Fermo restando quanto già previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici

14 giugno 1989, n. 236, ogni struttura ricettiva alberghiera deve garantire a chiunque, comprese le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la possibilità di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire degli spazi e delle attrezzature in condizioni di autonomia e sicurezza nonché di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico in ciascuna unità immobiliare. Sono considerati spazi di relazione gli spazi di soggiorno o di pranzo dell'alloggio e quelli di lavoro, servizio e incontro nei quali le persone entrano in rapporto con la funzione ivi svolta.

2. All'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera deve essere, inoltre, garantita la fornitura di apposite mappe di orientamento in caratteri braille per le persone non vedenti o ipovedenti. All'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera è, altresì, consentito l'ingresso di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti, per l'assistenza a persone con disabilità motoria, con patologia diabetica o con disturbi dello spettro autistico e ad ogni altro animale con funzioni di assistenza alla persona.

Art. 8.

(Contributi)

1. Nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito il Fondo per il turismo accessibile, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di favorire l'accessibilità, l'inclusività e la fruibilità dell'offerta turistica, a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Il Ministero del turismo, sentito il Ministro per le disabilità, definisce i tempi, i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché le tipologie e i requisiti degli interventi ammessi a contributo, includendo tra questi:

a) la realizzazione di ambienti, strutture o camere in conformità ai criteri della

progettazione universale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), dotate di tecnologie e dimensioni adeguate ad ospitare persone con patologie ad elevato carico assistenziale, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e i relativi accompagnatori;

b) la fornitura di servizi di interpretariato in lingua dei segni tattile ovvero in lingua dei segni, anche da remoto;

c) l'acquisto di strumenti e di tecnologie avanzate in grado di accrescere in maniera significativa l'autonomia e l'indipendenza delle persone con disabilità nella fruizione dell'offerta turistica;

d) la realizzazione di un numero di camere accessibili superiore a quello minimo richiesto per le strutture ricettive dalla normativa vigente.

3. Per l'assegnazione e la quantificazione dei contributi finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 1 è data priorità alle imprese in possesso delle certificazioni di accessibilità dell'offerta turistica alle persone con disabilità di cui al decreto interministeriale 19 aprile 2022, nonché ai progetti che prevedono forme di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore.

Art. 9.

(Agevolazione per l'acquisto di servizi turistici)

1. Alle persone con disabilità che acquistano servizi turistici offerti da strutture che garantiscono condizioni di accessibilità maggiori e ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla normativa vigente e, in particolare, che assicurano una maggiore facilità di fruizione, l'accessibilità e la visitabilità dei beni culturali e naturali nei luoghi visitati, dei musei e dei luoghi della cultura in generale, nonché da strutture che garantiscano l'assenza totale di barriere architettoniche e sensoriali, la presenza di aree per il parcheggio dedicate per le persone disabili e per le donne in stato

di gravidanza, l'attività di ristorazione con formazione specifica del personale per l'assistenza alle persone con patologie di origine alimentare, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2023, un credito d'imposta, nella misura del 30 per cento della spesa complessivamente sostenuta. Il Ministero del turismo, di concerto con il Ministero per le disabilità ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto dispone i requisiti per il riconoscimento preventivo e di certificazione delle strutture che presentano le caratteristiche idonee per accedere al credito di imposta.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse di un familiare, anche se fiscalmente non a carico. Se il documento di spesa è intestato alle persone con disabilità di cui al comma 1, il contributo spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte la spesa, a condizione che integri il documento di spesa, annotando l'importo da lui sostenuto. Lo stesso familiare è tenuto a fornire la documentazione comprovante la spesa in sede di controllo della dichiarazione dei redditi. Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, gli aventi diritto inoltrano, in via telematica, entro novanta giorni dalla data di pagamento dei beni e dei servizi di cui al medesimo comma 1, un'istanza all'Agenzia delle entrate allegando la documentazione che comprova l'importo della spesa sostenuta. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che il contributo di cui al comma 1 sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero dell'importo corrispondente.

3. Per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui, che costituisce limite massimo di spesa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, adottano norme di attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 1° marzo 2006, n. 67. Le regioni assicurano che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravii del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esercitano la potestà legislativa prevedendo sanzioni da applicarsi, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di violazione di quanto previsto dal comma 1 e dall'articolo 7 della presente legge. Le sanzioni amministrative pecuniarie devono consistere nel pagamento di una somma compresa tra un limite edittale minimo non inferiore a 3.000 euro e limite edittale massimo non inferiore a euro 15.000.

Art. 11.

(Attività di formazione e sensibilizzazione nelle istituzioni scolastiche in materia di turismo accessibile)

1. Le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione possono, nel rispetto della loro autonomia, realizzare attività di formazione e iniziative volte a sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema del turismo accessibile. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del turismo e con il Ministro per le disabilità, previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono integrati i programmi didattici degli istituti di istruzione professionale con indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera mediante l'inserimento nell'offerta formativa di discipline specifiche in materia di turismo accessibile e inclusivo.

Art. 12.

(Campagne informative ed eventi formativi)

1. Al fine di assicurare l'osservanza e la concreta attuazione del turismo accessibile di cui al comma 1 dell'articolo 2 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le città metropolitane, gli enti d'area vasta e gli enti pubblici competenti in materia di turismo promuovono la fattiva collaborazione tra gli operatori tu-

ristici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale per la realizzazione e la promozione di idonee campagne informative e di eventi formativi concernenti il diritto al turismo accessibile, anche al fine di individuare, in un'ottica di leale collaborazione, le misure più adeguate per garantire alle persone con disabilità un'effettiva possibilità di scelta nell'offerta turistica che ne assicuri la piena fruizione in modo autonomo.

Art. 13.

(Monitoraggio e relazione alle Camere)

1. Il Governo, attraverso le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità, provvede al monitoraggio della corretta attuazione delle disposizioni della presente legge e trasmette alle Camere, ogni due anni, una relazione sullo stato di attuazione della legge medesima.

ALLEGATO 5

5-02362 Peluffo: Misure a sostegno del distretto calzaturiero di Vigevano e convocazione di un tavolo di crisi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Senza altro l'intero comparto nazionale del calzaturiero e della moda sta affrontando sfide complesse. Consapevoli di questa situazione, abbiamo dedicato il Tavolo Moda, istituito presso il MIMIT, al confronto con gli attori della filiera, per rilevare le esigenze specifiche espresse dalle imprese e individuare soluzioni utili.

Il citato Tavolo è articolato in due gruppi di lavoro, uno dedicato agli incentivi e l'altro ai *dossier* europei e si è di recente riunito ad aprile scorso.

Durante l'incontro, il comparto Tessile e Moda ha richiesto sostegno per quelle aziende che si trovano in gravi situazioni debitorie. A tal riguardo, sono state rappresentate possibili soluzioni tecniche da percorrere nel perimetro fissato dalla normativa comunitaria e nazionale ed è emersa la necessità di approfondire la dimensione del fenomeno e di effettuare una ricognizione degli strumenti di sostegno.

Per rispondere alle richieste avanzate dal sistema produttivo, sono state disegnate specifiche misure di sostegno al settore Tessile e Moda, tra cui ricordo l'introduzione del « Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e ideazione estetica » e le altre misure introdotte a riguardo con la legge n. 206 del 2023 (legge *Made in Italy*).

Inoltre, le imprese del settore possono accedere anche ai finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI. Dall'inizio dell'operatività del Fondo fino a marzo 2024, nell'ambito del settore della Moda, sono state concesse 106.733 garanzie per un importo finanziato pari a 16,2 miliardi e un importo garantito pari a 12,1 miliardi,

per un importo finanziato medio di circa 152,2 mila euro.

Per lo specifico settore conciario, si ricorda che il 31 ottobre scorso è stato emanato il provvedimento di concessione delle agevolazioni, a valere sul Fondo a sostegno dell'industria conciaria, e che il febbraio 2024 il soggetto gestore ha emanato un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni per ulteriori 14 domande, con complessivi euro 942.981,72 di agevolazioni concesse. A maggio 2024 risultano ammesse alle agevolazioni 106 domande, con complessivi 17.851.274,48 euro di investimenti ammessi e 8.246.311,06 euro di agevolazioni concesse.

Ricordo infine che per sostenere le imprese nell'affrontare le sfide legate all'innovazione tecnologica e alla produzione *green*, è stato istituito (articolo 38 del decreto-legge PNRR, n. 19 del 2024) il Piano Transizione 5.0, il quale riconosce un credito di imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Infine, per quello che attiene a interventi su singoli distretti produttivi territoriali, la prima iniziativa è del territorio medesimo. Tuttavia, nei casi in cui si tratti di crisi di una o più medio/grandi imprese con effetti sull'indotto o grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale, ricordo che il territorio può fare richiesta di riconoscimento di Area di Crisi Industriale Complessa per accedere al regime di aiuto di cui alla legge n. 181 del 1989.

ALLEGATO 6

5-02465 Pavanelli: Iniziative di competenza per incrementare le risorse destinate all'acquisto di auto elettriche anche utilizzando risorse destinate all'acquisto di auto endotermiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Come noto, il 20 maggio scorso è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante « Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti ».

Per l'Ecobonus 2024 sono state messe a disposizione risorse pari a 950 milioni di euro a cui si aggiungono 50 milioni per i veicoli L per l'anno in corso stanziati dalla legge n. 178 del 2020, per un totale di un miliardo di euro.

In particolare, nell'elaborazione della rimodulazione del piano incentivi per il 2024 sono state elaborate modifiche al sistema dei *bonus* per rafforzare il sostegno all'acquisto di auto a più basse emissioni, aumentando il contributo massimo per l'acquisto di un'auto elettrica, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, da 5.000 a 13.750 euro per chi è in possesso di un Isee sotto 30 mila euro.

In quest'ottica abbiamo ritenuto di dare ampio supporto a quella fascia di veicoli (61-135 grammi/km di anidride carbonica) che, sebbene non elettrici puri, garantiscono un contributo importante alla riduzione delle emissioni, destinando alla loro

incentivazione oltre il 40 per cento delle risorse allocate per il 2024.

La strada della decarbonizzazione va percorsa e sostenuta secondo una visione incentrata sulla neutralità tecnologica. Sulla base di questo principio, l'Europa potrà puntare a diventare *leader* nella produzione di tecnologie *green*, partendo dall'idrogeno verde, che avrà un ruolo preminente nel processo verso la riduzione delle emissioni nell'industria dei trasporti.

A tal fine, diventa fondamentale la costruzione, in corso, della *Gigafactory* di Cernusco sul Naviglio, alla quale il MIMIT ha riconosciuto un contributo di 63 milioni di euro e che potrà diventare il più grande centro produttivo di elettrolizzatori in Italia, per la produzione di idrogeno.

In considerazione di quanto esposto, il MIMIT monitorerà gli effetti del sistema incentivante così impostato e ne terrà conto per le rimodulazioni successive e per le valutazioni afferenti alla proposta di incremento delle risorse.

Il Governo considera infatti prioritario sostenere anche le aziende *automotive* che intendano produrre in Italia, creando impresa e occupazione.

ALLEGATO 7

5-02466 Benzoni: Iniziative di competenza volte ad accertare regolarità e trasparenza del procedimento di prenotazione dell'ecobonus 2024 per l'acquisto di autoveicoli non inquinanti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

A seguito della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2024 sulla rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, richiamato dagli Onorevoli interroganti, è stata emanata la circolare direttoriale 27 maggio 2024 contenente informazioni operative finalizzate a una corretta applicazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, è stata richiesta la compilazione di apposita modulistica da parte delle persone fisiche e di quelle giuridiche, da caricare sulla piattaforma Ecobonus, gestita da Invitalia.

Sulle prenotazioni completate nella piattaforma vengono effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, saranno attivate le modalità di revoca.

Per quello che attiene all'andamento delle prenotazioni, lo stesso è sempre monitorato con attenzione dal MIMIT, anche quando queste non sono soggette a consumo così repentino.

In base all'analisi effettuata sui dati disponibili alla data del 6 giugno scorso, sono emerse le seguenti evidenze:

le prenotazioni attive sono 25.219;

di queste, il 39 per cento è a fronte di auto rottamate, per un valore di *bonus* pari

al 53 per cento del totale prenotato. In particolare modo le rottamazioni fino a euro 3 pesano il 50 per cento in unità, sottolineando il successo dell'iniziativa in materia di sostituzione del parco auto più obsoleto;

il 61,5 per cento delle prenotazioni è relativo a persone fisiche, per un valore di *bonus* pari al 71 per cento del totale prenotato, anche qui rappresentando il raggiungimento dell'obiettivo di estendere la platea delle prenotazioni al più ampio numero di utenti possibile;

nel 38,5 per cento delle prenotazioni delle persone giuridiche, il 90 per cento ha riguardato imprese di autonoleggio. La quota delle imprese di noleggio sul totale ordini della fascia 0-20 è del 35 per cento, in linea con le medie mensili di mercato;

il 9,5 per cento delle prenotazioni è relativo a persone fisiche a basso ISEE, per un valore di *bonus* pari al 24,8 per cento del totale prenotato, dato che sottolinea come anche l'obiettivo di inclusività dei ceti meno abbienti sia stato raggiunto.

Fin dal primo momento sono stati attivati i controlli che sempre vengono effettuati nell'assorbimento delle risorse e non sono emersi scostamenti o anomalie particolari rispetto a quanto rilevato nelle precedenti edizioni dell'Ecobonus. I casi che hanno richiesto ulteriori approfondimenti sono limitati e vengono valutati singolarmente: ove necessario, verrà richiesto ai soggetti coinvolti di fornire tutti gli elementi utili ad acquisire i chiarimenti necessari.

ALLEGATO 8

5-02467 Squeri: Sulle effettive potenzialità delle miniere urbane nonché sull'attuazione degli indirizzi dell'Unione europea concernenti le materie prime critiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Come noto l'Unione europea ha recentemente adottato il nuovo Regolamento sull'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche e strategiche (*Raw Material Act* UE Reg. 2024/1252) delineando una strategia integrata tra la ripresa dell'attività estrattiva e l'incremento delle pratiche di economia circolare, al fine di mitigare la dipendenza dai mercati esteri della fornitura di materie prime critiche per l'industria europea.

In relazione a quanto previsto è in via di definizione uno specifico progetto nell'ambito del PNRR REPowerEU (MISSION M7-26, *Investment 10, Sustainable, circular and secure supply of Critical Raw Materials*) che prevede la mappatura e caratterizzazione di tutti i siti potenzialmente fonti secondarie di materie prime critiche.

A tal riguardo, l'ISPRA sta già realizzando il *database* minerario nazionale, impostato secondo i criteri europei e perfettamente compatibile con i *database* degli altri Stati membri, che prevede la raccolta e la rielaborazione di tutti i dati esistenti.

A livello nazionale, come ricordato dagli Onorevoli interroganti, stiamo predisponendo, insieme al MASE, un decreto-legge sulle concessioni minerarie per assicurare una catena di approvvigionamento delle materie prime critiche sicura e di rapida attuazione, nonché per promuoverne il riciclo.

Il citato Decreto, di prossima emanazione, è stato condiviso con le regioni interessate ed è volto a rispondere in modo uniforme alle richieste che provengono dall'Unione europea, al fine di raggiungere gli obiettivi del Regolamento.

Tra le misure in via di elaborazione, vi sono disposizioni volte a favorire la presentazione di progetti strategici di riciclo, raffinazione e estrazione di materie prime critiche, prevedendo *iter* autorizzativi semplificati, nel pieno rispetto degli standard sociali e ambientali (ESG), che tengano in considerazione le esigenze della popolazione locale, prevedendo – ove necessario – le dovute misure di coinvolgimento e compensative.

Inoltre, stiamo lavorando per istituire un sistema di monitoraggio delle catene di valore strategiche, attentamente progettato per soddisfare le esigenze del sistema produttivo nazionale.

Al fine di sostenere il recupero dei materiali contenuti nelle cosiddette « miniere urbane », tale decreto conterrà anche disposizioni relative al recupero delle materie prime nei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e nelle batterie esauste, per limitare le criticità dell'approvvigionamento e ridurre i rischi ambientali dovuti alla loro dispersione.

Infine, sul piano internazionale, continueremo a collaborare con i Paesi *like-minded* per la costituzione di catene di approvvigionamento sicure di materie prime critiche e strategiche per le nostre imprese.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	126
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	127
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	128
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	129
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Fiom-CGIL e Fim-CISL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	124
Audizione informale di rappresentanti di Filctem-CGIL, Femca CISL e UILTEC, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	124
Audizione informale di rappresentanti di FABI, First CISL, Fisac CGIL, UILCA e Unisin, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	124
Audizione informale di Giuseppe Bronzini, magistrato e giurista, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	124
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02472 Barzotti: Iniziative volte a disciplinare la figura del creatore digitale, con particolare riferimento alle tutele di carattere lavoristico e previdenziale	124
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	130
5-02473 Scotto: Sul computo dei periodi di fruizione del trattamento di mobilità ai fini dell'accesso al prepensionamento per i poligrafici	124
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

C. 1854 Governo.

(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 maggio scorso.

Tiziana NISINI (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 1*).

Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice, facendo presente che, a prescindere dagli ambiti di competenza della XI Commissione, il provvedimento in esame non può essere condiviso, tenuto conto che all'articolo 4, che reca interventi per far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al *Nato Innovation Fund*, persegue finalità opposte agli obiettivi di pace.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.

C. 1849 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 1849, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, approvato dal Senato.

Rileva preliminarmente che il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB), attivo da giugno 2023, è un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti, con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario e ai certificati protettivi complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Il Tribunale è composto da un tribunale di primo grado, una corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli. L'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, una sezione della divisione centrale è stata stabilita a Milano (che sarà operativa da giugno di quest'anno).

L'Accordo in esame, composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato è finalizzato a consentire lo stabilimento e il buon funzionamento della sede di Milano. L'intesa, in particolare, dà attuazione al Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede bilaterali e addizionali fra il Tribunale e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione territoriale di primo grado, stabilendo, nello specifico, misure di sostegno, agevolazioni e immunità, usualmente riconosciute alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia. L'Accordo in esame individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita in via San Barnaba 50, a Milano, messa a disposizione a titolo gra-

tuito da parte del Paese ospitante e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo. L'apertura dei predetti uffici costituisce un passo importante sia per la protezione della proprietà industriale, poiché senza tutele efficaci i diritti di proprietà intellettuale sono esposti a contraffazioni e copiatore, sia per la promozione della crescita delle imprese italiane e del sistema-Paese.

Per quanto attiene ai profili di interesse della XI Commissione, rileva l'articolo 12 che accorda al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne.

L'articolo 13 regola poi le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB, mentre l'articolo 14 dispone in ordine agli aspetti di sicurezza sociale (previdenziale e sanitario) per il personale. Assume infine rilevanza l'articolo 17, che prevede che per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo l'Italia fornisce al TUB personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.

Passando al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 autorizza il Ministero della giustizia a distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale per l'istituzione della sezione della divisione centrale del Tribunale e per le finalità previste dal richiamato articolo 17 dell'Accordo. L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 5, infine, dispone in merito all'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Formula infine una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.

C. 741 Pella e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla XII Commissione (Affari sociali) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 741 Pella, recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Si ricorda che a tale proposta, adottata come testo base in sede referente, risulta abbinata la proposta di legge C. 1509 Quartini.

Fatto presente che si soffermerà, in particolare, sugli ambiti di competenza della XI Commissione, osserva che il provvedimento, che consta di 6 articoli, all'articolo 1 detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità al fine di garantire la tutela della salute mediante la tempestiva presa in carico da parte di *équipe* multidisciplinari e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità, definita malattia cronica, progressiva e recidivante.

L'articolo 2 prevede che, al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3, al comma 1, prevede che lo Stato, ai fini della prevenzione e della cura, inserisce l'obesità nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 settembre 2016, stabilendo, al comma 2, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari – e nel rispetto del richiamato Piano nazionale della cronicità – ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare tale

patologia. Si ricorda che il citato Piano nazionale della cronicità intende armonizzare a livello nazionale le attività e gli interventi, a risorse disponibili e invariate degli enti territoriali, inerenti l'assistenza alla cronicità delle malattie riconosciute come croniche, per garantirne durata e integrazione tra i diversi servizi sanitari e sociali, promuovendone l'unitarietà di approccio, orientato ai criteri di più efficiente organizzazione e universalità di tale assistenza centrata sulla persona.

Si stabilisce poi, al comma 3, che i predetti interventi – statali e regionali – siano rivolti, tra l'altro, al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità fino almeno ai sei mesi di età, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido, e favorendo la formazione dei professionisti sanitari nell'ambito degli indirizzi definiti dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*lettera b*). Si stabilisce quindi che essi siano rivolti ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative (*lettera d*), nonché alla formazione e aggiornamento in materia di obesità e di sovrappeso degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità (*lettera i*).

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, che ha compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana e opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 prevede che il Ministero della salute individua, promuove e coor-

dina azioni di informazione, sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, mentre l'articolo 6 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Formula infine una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere testé formulata.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 1660 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1660 di iniziativa del Governo, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

Segnala che il provvedimento è composto da 29 articoli, distribuiti in sei Capi, recanti rispettivamente: disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia (articoli da 1 a 7); disposizioni in materia di sicurezza urbana (articoli da 8 a 13); misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (articoli da 14 a 23); disposizioni in materia di vittime dell'usura (articolo 24); norme sull'ordinamento penitenziario (articoli da

25 a 28) e disposizioni finanziarie (articolo 29).

Per quanto concerne più nello specifico le competenze della XI Commissione, si osserva che l'articolo 25 reca modifiche all'ordinamento penitenziario volte, tra l'altro, ad istituire un termine di 60 giorni entro cui l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel merito sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti. Si interviene quindi sull'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), in materia di convenzioni stipulate dagli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria per l'inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati. Più nel dettaglio viene inserito un periodo finale al comma 8 del predetto articolo 20, volto a stabilire un termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta di convenzione per l'espressione del parere nel merito da parte dell'amministrazione penitenziaria, corredato delle eventuali condizioni e prescrizioni necessarie affinché la proposta possa essere approvata.

L'articolo 26 estende i benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000 per le aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari. Si ricorda, in proposito, che la richiamata legge 193 del 2000, all'articolo 2, stabilisce l'estensione alle aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno delle carceri delle agevolazioni previste dalla legge n. 381 del 1999 a favore delle cooperative sociali che impieghino persone detenute o internate negli istituti penitenziari, ovvero la riduzione delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale secondo una percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro lavoro e delle politiche sociali. L'agevolazione riguarda esclusivamente i contributi relativi alle persone detenute o internate impiegate.

L'articolo 27, modificando l'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e ai detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

L'articolo 28 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (norme sull'ordinamento penitenziario) in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla base dei criteri esplicitamente indicati, tra cui: valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative; semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati e la direzione carceraria; prevedere che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-gestione, privi di rapporti sinallagmatici; riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione-professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati; favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati; valorizzare la collaborazione con gli organismi di vertice di diversi ordini professionali (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Consiglio nazionale forense) nonché con il CNEL e con il Garante nazionale dei detenuti, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei detenuti.

Formula infine una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 giugno 2024.

Audizione informale di rappresentanti di Fiom-CGIL e Fim-CISL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.05.

Audizione informale di rappresentanti di Filctem-CGIL, Femca CISL e UILTEC, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

Audizione informale di rappresentanti di FABI, First CISL, Fisac CGIL, UILCA e Unisin, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.50.

Audizione informale di Giuseppe Bronzini, magistrato e giurista, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 16.10.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02472 Barzotti: Iniziative volte a disciplinare la figura del creatore digitale, con particolare riferimento alle tutele di carattere lavoristico e previdenziale.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, si ritiene assolutamente insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che è stato ignorato il fatto che la delega contenuta legge n. 118 del 2022, introdotta nella passata legislatura anche sulla base di una indagine conoscitiva svolta sul tema presso la XI Commissione, è stata fatta scadere, lasciando privi di tutele i lavoratori in questione. Fa notare poi che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 richiamato dal Sottosegretario non sembra applicabile alla categoria di lavoratori in oggetto, che rientrano in una zona grigia a causa della loro doppia dipendenza economica e sociale dalle piattaforme digitali.

5-02473 Scotto: Sul computo dei periodi di fruizione del trattamento di mobilità ai fini dell'accesso al prepensionamento per i poligrafici.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.

Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, giudicando importante la disponibilità manifestata dal Governo a valutare una iniziativa normativa volta a porre fine ad una grave ingiustizia nei confronti dei lavoratori in oggetto, che si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile non risultando

peraltro facilmente ricollocabili sul mercato del lavoro.

La seduta termina alle 16.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.20 alle 16.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C.1854, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate;

rilevato che il provvedimento è volto ad adottare interventi urgenti per garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale e per assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate;

osservato, in particolare, che l'articolo 1 reca misure urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al fine di garantire l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti del personale militare previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46 – poi integrata nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – consentendo ai titolari di cariche direttive l'esercizio delle prerogative (distacchi e permessi retribuiti) loro riconosciute, compresa la

partecipazione alle procedure per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024);

segnalato che l'articolo 2 prevede l'allineamento delle aliquote transitorie di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari all'inizio del triennio negoziale, al fine di uniformare i termini per la verifica delle soglie di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari a quelli previsti per la contrattazione relativa al personale della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria;

rilevato, per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, che l'articolo 3 reca disposizioni urgenti volte a incrementare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa, al fine di premiare la produttività del personale civile che garantisce il necessario supporto al buon funzionamento delle Forze armate nonché lo svolgimento di molteplici attività essenziali a cui è preordinata l'Amministrazione della difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.
C. 1849 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1849, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024, approvato dal Senato;

rilevato che l'Accordo di cui si propone la ratifica mira a consentire lo stabilimento e il buon funzionamento della sede di Milano del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), sezione della divisione centrale che sarà operativa da giugno di quest'anno;

preso atto, per quanto concerne gli aspetti di competenza della XI Commissione, del contenuto degli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo in esame, in relazione al personale della struttura, in tema di riconoscimento del regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni inter-

nazionali, di condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato dei familiari, nonché di sicurezza sociale (aspetti previdenziali e sanitari);

preso atto altresì di quanto previsto dall'articolo 17 dell'Accordo sul personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, fornito dall'Italia alla divisione milanese del TUB;

osservato che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, per l'istituzione della richiamata sezione della divisione centrale del Tribunale e per le finalità del richiamato articolo 17 dell'Accordo, autorizza il Ministero della giustizia a distaccare un contingente fino ad un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abb.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 741 Pella, recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

ricordato che il provvedimento detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità al fine di garantire la tutela della salute mediante la tempestiva presa in carico da parte di *équipe* multidisciplinari e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità, definita malattia cronica, progressiva e recidivante;

preso atto, per quanto concerne gli ambiti di competenza della XI Commissione, che l'articolo 3, al fine di fronteggiare tale patologia, contempla interventi

statali e regionali, nell'ambito del Piano nazionale delle cronicità e dei rispettivi piani sanitari regionali, che siano rivolti, tra l'altro, ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;

considerato inoltre che l'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, che ha compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana e che opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1660 Governo, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

segnalato, per quanto concerne i profili di competenza della XI Commissione, che l'articolo 25 reca modifiche all'ordinamento penitenziario volte, tra l'altro, ad istituire un termine di 60 giorni entro cui l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel merito sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti;

preso atto che l'articolo 26 estende i benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000 per le aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche all'esterno degli istituti penitenziari, in particolare estendendo la riduzione delle aliquote dovute per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale attualmente prevista

per le persone detenute o internate impiegate all'interno degli istituti penitenziari;

osservato che l'articolo 27 estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche ai condannati e agli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e ai detenuti assegnati al lavoro all'esterno;

rilevato che l'articolo 28 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (norme sull'ordinamento penitenziario) in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla base dei criteri esplicitamente indicati, tra cui quelli volti a riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati e a incentivare il loro reinserimento lavorativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

5-02472 Barzotti: Iniziative volte a disciplinare la figura del creatore digitale, con particolare riferimento alle tutele di carattere lavoristico e previdenziale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo riguardante il creatore di contenuti digitali, figura centrale nei nuovi processi comunicativi legati al mondo digitale.

Il creatore digitale è un soggetto che utilizza le piattaforme digitali per svolgere innumerevoli attività: dalla divulgazione scientifica, alle ricerche di mercato mirate all'ottenimento di clientela e alla creazione di un rapporto fidelizzante.

Si tratta di una attività in continua evoluzione sulla quale, durante la scorsa legislatura, la Commissione Lavoro della Camera dei deputati ha svolto una indagine conoscitiva allo scopo di acquisire dati utili a formulare proposte legislative coerenti con le caratteristiche di coloro che tramite il *web* condividono il frutto della propria creatività. L'indagine ha evidenziato, in particolare, le caratteristiche ibride del lavoro dei creatori digitali e la continua mutevolezza delle relazioni instaurate con le piattaforme, esaminando le problematiche connesse alla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente tra creatori e piattaforme, nonché alla trasparenza dei rapporti tra creatori e piattaforme, anche con riferimento agli algoritmi che determinano la diffusione dei contenuti prodotti o alle eventuali misure sanzionatorie che possono essere adottate unilateralmente dalle piattaforme stesse nei confronti di tali soggetti.

Le conclusioni cui è pervenuta – a seguito di molteplici audizioni – la Commissione Lavoro è che, per quanto il creatore digitale sia da inquadrare prevalentemente nell'area del lavoro autonomo, oscillando tra la figura del professionista e quella del microimprenditore, rispetto a tale catego-

ria di lavoratori si pongono tuttora diversi ordini di problemi, tra cui in particolare:

1. la puntuale individuazione del perimetro della categoria;
2. la definizione delle tutele nei confronti delle piattaforme, attraverso un vero e proprio «statuto protettivo» che tenga conto delle peculiarità di tale forma di attività.

Ciò detto, alla luce di quanto segnalato, ritengo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ottica di garantire trasparenza e correttezza dei rapporti tra piattaforme digitali e il creatore digitale, possa valutare con attenzione eventuali interventi nella direzione auspicata dall'Onorevole Interrogante al fine di giungere ad una progressiva armonizzazione delle tutele riconosciute ai lavoratori, indipendente dalla qualificazione del rapporto di lavoro, in linea con gli indirizzi della recente proposta di direttiva europea in materia di lavoro su piattaforme digitali.

Evidenzio, infine, che nella definizione di un quadro di protezione nei confronti delle persone che lavorano nella *gig economy*, importanti passi avanti sono stati fatti con la riforma dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 destinata ad avere effetti significativi anche sul piano della tutela della sicurezza sul lavoro.

In ogni caso, riveste sempre carattere di particolare importanza un confronto con le parti interessate per un dialogo volto a conseguire un progetto organico e coordinato che valorizzi l'effettiva efficacia delle misure poste a presidio della tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori, anche con riferimento alle nuove tipologie contrattuali e ai rischi emergenti.

ALLEGATO 6

5-02473 Scotto: Sul computo dei periodi di fruizione del trattamento di mobilità ai fini dell'accesso al prepensionamento per i poligrafici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo nel quale si chiede quali iniziative il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda adottare in relazione ai prepensionamenti dei lavoratori poligrafici e al computo dei periodi di fruizione del trattamento di mobilità, si rappresenta quanto segue.

Sul punto, sono stati acquisiti elementi informativi dalle Direzioni competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS.

In primo luogo, si rappresenta che ai fini dell'accesso al prepensionamento editoria, la norma di riferimento di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevede che il requisito contributivo debba essere perfezionato entro il periodo di fruizione della Cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento.

Tale condizione resta ferma anche nell'ipotesi di prepensionamento « in deroga » previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Al riguardo, l'INPS, al punto 2 della circolare n. 89 del 1° agosto 2018, recependo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle finanze, ha chiarito che per accedere al prepensionamento in questione occorre che i lavoratori abbiano maturato i requisiti, « entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale ».

Si segnala, altresì, che la questione è stata oggetto di una recente sentenza della Corte di cassazione, la quale ha affermato che: « La norma che ha espressamente ritenuto utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati nel periodo successivo alla cessa-

zione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione, costituisce una disciplina speciale e, pertanto, il suo contenuto letterale è di stretta interpretazione » (Cass. civ. sez. Lav. del 26 gennaio 2023, n. 2440).

L'INPS ha chiarito che la locuzione « ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di interazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa » non può che far riferimento alla possibilità di accedere al prepensionamento « in deroga » di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 205 del 2017 anche per i lavoratori la cui ultima contribuzione non sia accreditata a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) finalizzata al prepensionamento, bensì a titolo di mobilità o lavoro a tempo determinato.

Si rileva, infine, che, diversamente da quanto affermato dagli onorevoli interroganti, anche nel prepensionamento di cui alla legge di bilancio 2016 (oggetto della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3182, del 17 maggio 2016) il requisito contributivo doveva essere perfezionato entro il periodo di fruizione della CIGS.

Concludo rappresentando che in relazione all'individuazione del numero dei lavoratori coinvolti dalla tematica, considerata la necessità di avviare una ricognizione del contenzioso in atto che richiede tempi di lavorazione non in linea con l'urgenza del riscontro richiesto all'odierno *question-time*.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disponibile ad avviare le interlocuzioni con i soggetti coinvolti per addivinare all'adozione di una norma che possa la questione sollevata dagli interroganti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	139
Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737 Battilocchio (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	140

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 Schlein, C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1846 Quartini, C. 1850 Bonetti e C. 1865 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	137
5-02468 Zanella: Aggiornamento delle linee di indirizzo regionali in materia di monitoraggio dei livelli glicemici	137
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	141
5-02470 Girelli: Compatibilità tra l'esercizio della professione di medico di medicina generale e lo svolgimento di prestazioni analoghe presso centri di sanità privati	137
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	143
5-02471 Benigni: Contrasto all'obesità quale strategia nazionale e globale di prevenzione, diagnosi e cura	138
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	144
5-02469 Sportiello: Prevenzione del furto dei farmaci nelle farmacie distrettuali e ospedaliere	138
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	146

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 1660 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Lancellotta, ha svolto la relazione. Non essendoci richieste di intervento, invita la relatrice a formulare una proposta di parere.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), *relatrice*, sulla base delle considerazioni svolte nella seduta precedente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Andrea QUARTINI (M5S), nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice, stigmatizza l'ostinazione della maggioranza a procedere esclusivamente attraverso l'inasprimento delle pene, nella vana speranza che ciò garantirà una maggiore sicurezza, cosa assolutamente non vera. Osserva come sia noto oramai da tempo che l'aumento delle pene non comporta una riduzione dei reati: ne sono prova tutti i più recenti interventi legislativi, che non hanno prodotto alcun miglioramento e si sono pertanto rivelati inutili, con la sola eccezione dell'ergastolo ostativo nell'ambito della criminalità organizzata.

Ritiene che si debba fare di più in un'ottica di prevenzione e di minimizza-

zione del disagio sociale, intervenendo sulle situazioni di marginalità.

Rileva, inoltre, per quanto concerne aspetti non strettamente di competenza della Commissione Affari sociali, che alcuni emendamenti presentati al provvedimento in esame andrebbero pericolosamente nella direzione di una limitazione della libera manifestazione del pensiero.

Esprime contrarietà anche per quanto attiene a un evidente « furore ideologico anti-canapa » del Governo, per cui anche la *cannabis light* potrebbe essere messa fuorilegge attraverso la presentazione di un emendamento. Al riguardo, ricorda che circa tremila aziende e quindicimila persone lavorano in questa filiera e che, se si intervenisse sui prodotti a base di « CBD », occorrerebbe rivedere anche la disciplina degli integratori e dei prodotti omeopatici.

Rileva, quindi, come la radicalizzazione ideologica rispetto a certi temi finisca per creare delle distorsioni macroscopiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane.

C. 1737 Battilocchio.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, deputata Patriarca, ha svolto la relazione e si è aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, procede, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, all'illustrazione della proposta di parere da lei predisposta (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità.

C. 1741 Schlein, C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1846 Quartini, C. 1850 Bonetti e C. 1865 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 giugno 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati tre ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità relativa ad alcune proposte emendative. In tale contesto, alla luce di un ulteriore esame delle proposte emendative Faraone 3.01 e Quartini 3.03 e 3.07, nonché a seguito dell'analisi dei motivi di ricorso addotti dai ricorrenti, la presidenza ritiene di poter confermare i giudizi di inammissibilità già espressi.

Dà, quindi, la parola ai relatori, deputati Furfaro e Loizzo, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei rispettivi pareri sulle proposte emendative.

Marco FURFARO (PD-IDP), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'articolo premissivo Zanella 01.01, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.1 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Marianna Ricciardi 1.2, Quartini 1.3, Di Lauro 1.4 e Sportiello 1.5 nonché sull'articolo aggiuntivo Quartini 1.01.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo permissivo Zanella 01.01, gli emendamenti 1.1 del relatore, Marianna Ricciardi 1.2, Quartini 1.3, Di Lauro 1.4, Sportiello 1.5 e l'articolo aggiuntivo Quartini 1.01.

Marco FURFARO (PD-IDP), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti Quartini 2.1 e Marianna Ricciardi 2.2 e 2.3.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quartini 2.1 e Marianna Ricciardi 2.2.

Marianna RICCIARDI (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 2.3, evidenzia l'importanza di prevedere una dotazione specifica annuale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale del personale sanitario.

La Commissione respinge l'emendamento Marianna Ricciardi 2.3.

Marco FURFARO (PD-IDP), *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonetti 3.1 e Schullian 3.2. Esprime, parere favorevole sull'emendamento Zanella 3.3, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire, alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3, le parole: « al fine di favorire » con le se-

guenti: « al fine di garantire ». Invita quindi i presentatori al ritiro degli emendamenti Quartini 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8, Zanella 3.9 e Quartini 3.10. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Marianna Ricciardi 3.11 nonché sugli articoli aggiuntivi Bonetti 3.04 e 3.05, Zanella 3.06 e Bonetti 3.09.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonetti 3.1 e Schullian 3.2.

Luana ZANELLA (AVS) accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.3, proposta dal relatore Furfaro.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, e il sottosegretario Marcello GEMMATO confermano il loro parere contrario sull'emendamento Zanella 3.3, come riformulato dalla presentatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Zanella 3.3, come riformulato.

Andrea QUARTINI (M5S) invita a rivedere il parere contrario espresso dai relatori in relazione all'emendamento a sua prima firma 3.4, evidenziando l'esigenza di assicurare l'assoluta trasparenza e tracciabilità delle prenotazioni. In merito all'abbattimento delle liste d'attesa, esprime soddisfazione per il fatto che anche all'interno del decreto-legge recentemente approvato dal Governo sia stata finalmente riconosciuta l'esigenza di garantire l'equilibrio tra le prestazioni sanitarie pubbliche e quelle private erogate in ambito intramurario, al fine di evitare una tempistica differenziata di accesso alle prestazioni medesime, legata al reddito.

Nel segnalare che la maggior parte degli emendamenti presentati dal proprio gruppo

rappresentano proposte di buon senso e non questioni ideologiche, segnala che anche alcune proposte emendative rispetto alle quali è stata dichiarata l'inammissibilità avrebbero potuto contribuire alla riduzione degli sprechi e, pertanto, a individuare maggiori finanziamenti a disposizione del Servizio sanitario nazionale.

Marco FURFARO (PD-IDP), *relatore*, dichiara di poter rivedere la propria richiesta di ritiro dell'emendamento Quartini 3.4, esprimendo su di esso un parere favorevole, a condizione che sia riformulato eliminando la parte soppressiva riferita all'attuale lettera *b*) e inserendo, nella parte consequenziale, dopo le parole: « sistemi informativi aziendali e regionali », le seguenti: « e infraregionali ». Analogamente, esprime parere favorevole sull'emendamento Quartini 3.5, a condizione che da esso sia eliminata la parte soppressiva riferita alla lettera *b*) e, le parole: « e regionali » siano inserite le seguenti: « e infraregionali ».

Il sottosegretario Marcello GEMMATO, ritenendo utile fornire il punto di vista del Governo nel dibattito in corso presso la Commissione, ribadisce la volontà comune di assicurare finanziamenti adeguati al sistema sanitario, come confermato anche dalla scelta dell'attuale Esecutivo di incrementare in maniera consistente il Fondo sanitario nazionale. Segnala che il parere contrario da lui espresso in relazione agli emendamenti è riconducibile al fatto che il Governo nei giorni scorsi ha approvato il decreto-legge n. 73 del 2024, il cui disegno di legge di conversione è stato presentato al Senato, che reca norme ampiamente sovrapponibili a gran parte di quelle contenute nel provvedimento in discussione. In particolare, ricorda che disposizioni relative all'istituzione di una piattaforma nazionale delle liste d'attesa, al ruolo di coordinamento di Agenas sulla materia e all'implementazione di un sistema di prenotazioni unico sono contenute negli articoli 1 e 3 di tale decreto, mentre l'articolo 5 reca misure per il superamento del tetto di spesa per l'assunzione di personale sanita-

rio. Nell'osservare che si tratta di disposizioni già vigenti, anche se dovranno essere confermate in sede di conversione, e ricordando che il Consiglio dei ministri ha contestualmente approvato un disegno di legge relativo ad argomenti analoghi, ribadisce che appare più opportuno affrontare gli argomenti sopra richiamati nel contesto di tali provvedimenti adottati dal Governo, che presentano un contenuto più organico.

Rileva che resta fuori dal perimetro degli interventi di iniziativa governativa la tematica della fissazione per legge del livello della spesa sanitaria rispetto al prodotto interno lordo, osservando in proposito che la copertura individuata dal provvedimento in discussione, che rinvia a misure di contrasto all'evasione fiscale, non appare congrua, nonostante l'attuale Esecutivo si caratterizzi per una notevole capacità di recupero di risorse dovute al fisco. Allo stesso tempo, osserva che la copertura proposta dall'emendamento del relatore Furfaro, respinto nella seduta in corso, che si basa sulla riduzione delle spese fiscali, si tradurrebbe di fatto in un aumento delle tasse per i cittadini, risultato che non sarebbe condiviso dall'attuale maggioranza.

Marco FURFARO (PD-IDP), *relatore*, nel precisare di essersi espresso finora sui singoli emendamenti e non sulla portata generale del provvedimento, rispetto all'intervento svolto dal sottosegretario Gemmato osserva che inevitabilmente qualunque Esecutivo può vantare un livello di finanziamento delle politiche sanitarie superiore a quello dell'anno precedente. La questione essenziale è, tuttavia, se tale finanziamento sia realmente adeguato ai costi necessari per assicurare la tutela della salute per tutti i cittadini. Nel rilevare che le audizioni svolte hanno confermato la grave criticità della situazione attuale, segnala che i provvedimenti adottati nei giorni scorsi dal Governo appaiono insufficienti, come confermato anche dalla posizione espressa da varie regioni.

Quanto alle norme per assicurare l'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale all'andamento del PIL, rileva che è stato espresso un parere con-

trario al proprio emendamento con il quale si proponeva di intervenire solo su alcune agevolazioni fiscali, prive di una forte connotazione di carattere sociale, mentre in altre circostanze, come ad esempio recentemente in campo energetico, il Governo non esita ad introdurre misure che si trasformeranno negli anni prossimi in un costo aggiuntivo per le famiglie italiane.

Osserva quindi come permanga una differenza di vedute tra maggioranza e opposizione sulle scelte politiche in ambito sanitario, ribadendo che non vi è una piena sovrapposizione di argomenti tra la proposta di legge in esame e i provvedimenti adottati dal Governo nei giorni scorsi.

Andrea QUARTINI (M5S) accetta le proposte di riformulazione degli emendamenti a sua prima firma 3.4 e 3.5, avanzate dal relatore Furfaro.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, e il sottosegretario Marcello GEMMATO confermano il loro parere contrario sugli emendamenti Quartini 3.4 e 3.5, come riformulati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Quartini 3.4 e 3.5, come riformulati, nonché gli emendamenti Quartini 3.6, 3.7 e 3.8.

Luana ZANELLA (AVS) ritira l'emendamento a propria firma 3.9.

La Commissione respinge l'emendamento Quartini 3.10.

Marianna RICCIARDI (M5S), nel ringraziare il relatore Furfaro per il parere favorevole espresso in relazione all'emendamento sua prima firma 3.11, ribadisce l'importanza di assicurare una gestione trasparente e tracciabile delle prenotazioni anche attraverso forme premianti, come previsto dalla proposta emendativa in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Marianna Ricciardi 3.11 e gli articoli aggiuntivi Bonetti 3.04 e 3.05, Zanella 3.06 e Bonetti 3.09.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, il testo della proposta di legge C. 1741, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei pareri di competenza.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02468 Zanella: Aggiornamento delle linee di indirizzo regionali in materia di monitoraggio dei livelli glicemici.

Luana ZANELLA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luana ZANELLA (AVS), replicando, si dichiara soddisfatta dalla risposta accurata resa dal sottosegretario Gemmato. Con riferimento alla discussione in corso in Assemblea rispetto all'autonomia differenziata, manifesta grande preoccupazione per un'autonomia che è già in essere, poiché ad oggi non vi è alcuna omogeneità di accesso della popolazione italiana a un pari livello qualitativo del Servizio sanitario. Porta l'esempio della regione Veneto che, pur es-

sendo tra le più avanzate, da un lato limita l'ingresso di nuove tecnologie nelle strutture sanitarie, dall'altro compromette la libera concorrenza tra i fornitori di dispositivi per il monitoraggio dei livelli glicemici, che sarebbero importantissimi per la vita dei pazienti.

Pur prendendo atto delle parole del sottosegretario circa l'impegno effettivo del Governo, constata come alcune linee guida regionali siano piuttosto arretrate, soprattutto rispetto all'enorme velocità con cui si sviluppano le nuove tecnologie. Per tali ragioni, si propone di monitorare l'attività dell'Esecutivo.

5-02470 Girelli: Compatibilità tra l'esercizio della professione di medico di medicina generale e lo svolgimento di prestazioni analoghe presso centri di sanità privati.

Rachele SCARPA (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), replicando, si dichiara nel complesso insoddisfatto dalla risposta in quanto, al di là della mera esposizione del quadro normativo da parte del sottosegretario, non si comprende come il Governo intenda intervenire. A suo avviso, occorre prendere atto del fatto che l'attività privata sopperisce purtroppo in via preponderante alle carenze del Servizio sanitario pubblico. Ricorda, in proposito, che il privato agisce dove c'è mercato, e che in materia di sanità ciò collide con l'interesse pubblico.

Ritiene che sia necessario incentivare la scelta della medicina generale per i giovani laureati, aumentando la remunerazione, snellendo la burocrazia, ripensando l'organizzazione del lavoro e restituendo al medico di medicina generale il ruolo strategico di « regista della sanità territoriale », impedendo che, al di là dei buoni propositi, si scivoli sempre più verso una privatizzazione del sistema sanitario. Questo penalizza eccessivamente le aree interne e mon-

tane dove la popolazione è scarsa e, di conseguenza, sono scarsi anche i servizi, per cui il cittadino deve « andarsi a cercare » chi gli garantisca una prestazione sanitaria.

Concludendo, ricorda che la richiesta di norme più rigorose non mira a demonizzare il privato ma a consentirgli di operare in modo tale che sia perseguito al contempo l'interesse pubblico.

5-02471 Benigni: Contrasto all'obesità quale strategia nazionale e globale di prevenzione, diagnosi e cura.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto per l'articolata, precisa e puntuale risposta. Afferma che, pur non avendo l'illusione che si possano risolvere i problemi dell'obesità, il « G7 Salute » a presidenza italiana potrebbe rappresentare un'occasione importante. Pertanto, esprime l'auspicio che si possa fare qualcosa rispetto a questa grave patologia, conoscendo l'impegno che contraddistingue il Governo. Concludendo, ricorda che la lotta all'obesità si rivela significativa anche dal punto di vista economico, con un abbattimento potenzialmente importante delle spese per il Servizio sanitario nazionale, dal momento che l'obe-

sità è fonte di tante patologie consequenziali.

5-02469 Sportiello: Prevenzione del furto dei farmaci nelle farmacie distrettuali e ospedaliere.

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gilda SPORTIELLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta dalla risposta del sottosegretario, poiché in essa non si prevede nessun investimento di risorse vincolate per mettere in sicurezza le farmacie e prevenire i gravissimi furti che si verificano troppo spesso e che rappresentano un grande danno sia per i pazienti, che si ritrovano sprovvisti di farmaci, sia dal punto di vista economico. La necessità di un maggiore impegno dovrebbe essere sostenuta trasversalmente da tutte le forze politiche, poiché è troppo tardi agire quando i farmaci si trovano già sul mercato nero. Occorre pertanto operare sulla prevenzione e, specificatamente, sulla sicurezza delle farmacie. Concludendo, esprime l'auspicio che il Governo prenda in seria considerazione tali proposte.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1660 Governo, recante « Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario »;

evidenziate, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 9, che reca modifiche all'articolo 640 del codice penale, volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane, introducendo una specifica ipotesi di truffa aggravata nonché

un corrispondente inasprimento del trattamento sanzionatorio;

evidenziato altresì che l'articolo 13, concernente il reato di impiego di minori nell'accattonaggio, di cui all'articolo 600-*octies* del codice penale, prevede che sia punito l'impiego di minori fino ai sedici anni di età, in luogo dei quattordici anni attualmente previsti, innalzando la pena per tali condotte e introducendo l'induzione all'accattonaggio quale ulteriore condotta integrativa della fattispecie di reato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737
Battilocchio.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 1737 Battilocchio, recante « Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane »;

ritenuto condivisibile l'obiettivo che il provvedimento in oggetto è volto a perseguire, di conservare e rinnovare, attraverso l'istituzione della Giornata nazionale, l'attenzione sulle condizioni di sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale, culturale e sulla qualità della vita delle città e delle loro periferie;

considerato che evitare il degrado degli ambienti urbani, mantenere il decoro, contribuisce a creare un clima di ordine e legalità e riduce il rischio di crimini,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

5-02468 Zanella: Aggiornamento delle linee di indirizzo regionali in materia di monitoraggio dei livelli glicemici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante e rappresento che, nel corso degli anni, il nostro Paese ha intrapreso numerose attività per prevenire e ridurre l'impatto del diabete, sia come patologia a sé stante, sia per le correlazioni con altre patologie croniche, con particolare riguardo a quelle derivanti da scorretti stili di vita.

Ricordo, al riguardo, che la legge n. 115 del 1987, nel prevedere l'istituzione dei Servizi di Diabetologia (SD), ha rivolto particolare attenzione alla tematica della prevenzione, superando il precedente approccio clinico di diagnosi e terapia esclusivamente farmacologica.

La diagnosi precoce e l'adeguata gestione del diabete da parte del *team* diabetologico e del paziente consentono, infatti, di prevenire o ritardare la progressione del diabete e delle sue complicanze.

Al riguardo, è chiaro che lo sviluppo tecnologico sta modificando radicalmente il modo di gestire il diabete.

In tale contesto, assumono fondamentale rilevanza le linee guida sui sistemi di monitoraggio della glicemia, informate dalle migliori evidenze disponibili e rispondenti ai bisogni di salute del Paese sulla base di criteri di rilevanza e impatto clinico, economico e sociale, e accreditate presso il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG), gestito dall'istituto superiore di sanità.

Segnalo, a tal proposito che nel marzo 2022 – con aggiornamento nel gennaio 2024 – sono state adottate le « linee guida sulla terapia del diabete di tipo 1 », redatte dalle società scientifiche maggiormente rappresentative, con l'intento di offrire un riferimento per il trattamento, farmacologico e non farmacologico, del diabete di tipo 1.

Nell'ambito di tali linee guida è previsto che, in soggetti con diabete mellito di tipo

1 si raccomanda di utilizzare un sistema di monitoraggio in continuo del glucosio rispetto all'automonitoraggio glicemico capillare.

Nel mese di dicembre 2022, sono state pubblicate anche le « linee guida sulla terapia del diabete tipo 2 », elaborate da un *panel* multidisciplinare, comprendente le varie figure professionali coinvolte nella cura del diabete e prevedono raccomandazioni per alimentazione, esercizio fisico, educazione terapeutica e monitoraggio della glicemia, identificano *target* terapeutici per l'emoglobina glicata, in maniera differenziata in base alla terapia farmacologica utilizzata, e formulano algoritmi terapeutici, con identificazione di farmaci o classi di farmaci di prima, seconda e terza istanza, per pazienti con pregressi eventi cardiovascolari o senza e con pregressi eventi cardiovascolari e scompenso cardiaco.

Con queste ultime linee guida è stata prevista una « raccomandazione debole » né a favore del monitoraggio continuo della glicemia, né del monitoraggio con glicemie capillari.

Ulteriori « Linee guida per la gestione del paziente adulto con diabete o con iperglicemia ricoverato in *setting* clinico non critico » sono state redatte dalle società scientifiche maggiormente rappresentative e pubblicate a febbraio 2023 nel SNLG con lo scopo di fornire un riferimento per la gestione del paziente analizzando obiettivi terapeutici, terapia farmacologica, monitoraggio del glucosio e aspetti assistenziali.

Riguardo la tipologia di strumento per il monitoraggio continuo della glicemia, le linee guida sulla terapia del diabete mellito di tipo 1 precisano che il monitoraggio in continuo del glucosio rappresenta un elemento fondamentale nella gestione clinica del diabete mellito di tipo 1 e, a tal fine,

raccomanda di utilizzare sistemi di monitoraggio dotati di avvisi predittivi che scattano quando i valori di glucosio stanno per avvicinarsi alla soglia predefinita di iperglicemia o di ipoglicemia rispetto a sistemi privi di avvisi predittivi.

Posso confermare, quindi, che le linee guida nazionali e internazionali raccomandano un controllo glicemico accurato e personalizzato che, nella maggior parte dei soggetti con diabete, è possibile grazie all'utilizzo degli strumenti di monitoraggio con sensore che, negli ultimi anni, hanno registrato una implementazione che ha permesso di adattare il loro utilizzo alle diverse tipologie di soggetti con diabete e alla variabilità delle situazioni cliniche.

La disposizione regionale del Veneto del 2017, citata nell'interrogazione, dispone l'utilizzo del sistema FMG nei soggetti di minore età e un suo aggiornamento del 2018 prevede la possibilità di fornitura del sistema CGM in casi specifici (adulti o bambini con diabete tipo 1).

Alla luce della disponibilità di nuovi strumenti di monitoraggio, sarà cura di questo Ministero, effettuare una ricognizione delle disposizioni regionali in materia per documentare le diverse modalità di erogazione dei presidi di monitoraggio della glicemia nei soggetti con diabete in relazione al tipo di diabete, all'età o a specifiche condizioni cliniche.

ALLEGATO 4

5-02470 Girelli: Compatibilità tra l'esercizio della professione di medico di medicina generale e lo svolgimento di prestazioni analoghe presso centri di sanità privati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli interroganti per il quesito posto e, al riguardo, mi preme innanzitutto rappresentare che le informazioni relative alla struttura citata e alle prestazioni erogate dalla medesima sono reperibili a livello regionale e il Ministero della salute è in attesa di riscontro ad una nota inviata in tal senso.

Tanto premesso, faccio preliminarmente presente che nel nostro ordinamento l'assistenza sanitaria di base è garantita a tutti i cittadini nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, attraverso medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale in possesso di specifici requisiti ed il cui rapporto di lavoro è disciplinato da Accordi collettivi nazionali di lavoro.

La convenzione – cui possono accedere esclusivamente i medici in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per il titolo di medico di base – garantisce la possibilità di assicurare al cittadino l'assistenza sanitaria di base ottenendo prestazioni e certificazioni previste e riconosciute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Ciò premesso, ricordo che l'accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successivi – triennio 2019-2021 – sancito con Intesa Stato regioni Rep. atti n. 51/CSR del 4 aprile 2024 – regola, sotto il profilo economico e giuridico, l'esercizio delle attività professionali dei medici di medicina generale convenzio-

nati con le Aziende sanitarie nell'ambito e nell'interesse del Servizio sanitario nazionale.

In particolare, l'articolo 21 del predetto ACN, disciplina il regime delle incompatibilità dell'incarico di MMG.

Tra le cause di incompatibilità ritengo importante ricordare:

a) la titolarità di ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o di altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

b) l'esercizio di altre attività che possano configurare conflitto di interessi con il Servizio sanitario nazionale;

c) lo svolgimento di attività di medico specialista ambulatoriale accreditato con il Servizio sanitario nazionale;

d) lo svolgimento di attività di specialista ambulatoriale interno, veterinario ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) o di pediatra di libera scelta.

Analogamente, l'articolo 28 del medesimo ACN, disciplina la possibilità per i MMG di svolgere attività libero-professionale di fuori dell'orario di servizio, dandone comunicazione all'Azienda sanitaria, purché lo svolgimento di tale attività non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dei propri compiti convenzionali, ivi compresi quelli riferiti all'attività all'interno della Aggregazione funzionale territoriale.

ALLEGATO 5

5-02471 Benigni: Contrasto all'obesità quale strategia nazionale e globale di prevenzione, diagnosi e cura.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti perché nel rispondere a questo atto mi consentiranno anche di illustrare le azioni poste in essere dal Ministero della salute per contrastare le cause dell'obesità.

Innanzitutto, con riferimento alla prima parte del quesito posto dall'onorevole interrogante, vertente sull'accesso alle prestazioni sanitarie per i soggetti affetti da obesità, evidenzio che oggi, nel nostro Paese, questi usufruiscono già di tutte le prestazioni di cura ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Numerose comorbilità dei pazienti affetti da obesità grave sono, difatti, incluse nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti esenti come ad esempio, diabete, ipertensione senza danno di organo ed ipertensione arteriosa con danno d'organo, malattie cardiache/circolo polmonare ed insufficienza cardiaca.

Con specifico riferimento, invece, alla seconda parte del quesito, desidero ricordare che il G7 Salute a Presidenza italiana include tra le sue priorità la tematica « Prevenzione lungo parco della vita e innovazione tecnologica ».

In occasione di questo importante evento internazionale, verranno esaminate le tecnologie innovative, condivise le esigenze di mantenere viva l'attenzione sugli stili di vita salutari, sottolineati i vantaggi offerti da una frequente attività fisica e dalla corretta ed equilibrata alimentazione, con un particolare *focus* sulle diete sostenibili e legate alle caratteristiche del territorio.

Nello specifico, saranno affrontate le problematiche non del tutto risolte nei Paesi in via di sviluppo e quelle legate ai contesti emergenziali, quali la denutrizione infantile e il difficoltoso accesso all'acqua potabile.

Tanto premesso e così come anticipato, illustro di seguito una serie di azioni e di iniziative poste in essere dal Ministero della salute per contrastare le cause dell'obesità.

Anzitutto, evidenzio che la strategia nazionale di prevenzione è stata elaborata in linea con gli obiettivi dei piani d'azione promossi dall'OMS e dall'UE finalizzate a implementare le politiche di contrasto all'obesità.

Devo ricordare che il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020- 2025, adottato con Intesa nella Conferenza Stato-regioni del 6 agosto 2020, tra i vari obiettivi per contrastare l'obesità, interviene attraverso un approccio intersettoriale e *life-course* agendo a partire dai primi 1000 giorni (nonché in fase pre-concezionale) e lungo tutto il corso della vita per ridurre i fattori di rischio individuali e rimuovere le cause che impediscono ai cittadini scelte di vita salutari.

Le regioni dal canto loro, devono perseguire, nei Piani Regionali della Prevenzione (PRP), « Linee strategiche di intervento » finalizzate al contrasto all'obesità/sovrappeso, alla riduzione dell'inattività fisica e della sedentarietà, all'aumento del consumo di frutta e verdura, alla riduzione del consumo eccessivo di sale.

Ricordo, inoltre, che al fine di rafforzare le iniziative di prevenzione e controllo già intraprese, risulta particolarmente rilevante l'adozione, in data 27 luglio 2022, con l'Accordo in Conferenza Stato-regioni, del Documento recante le « Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità ».

Dette linee perseguono, tra gli altri, l'obiettivo di:

promuovere uno stile di vita sano e attivo per prevenire sovrappeso/obesità nel

contesto urbano, a scuola e nei luoghi di lavoro;

di individuare un percorso integrato e condiviso tra l'area preventiva e quella clinica, per un precoce, sinergico e simultaneo inquadramento preventivo e clinico-nutrizionale, che rappresenti anche un anello di raccordo tra la medicina di base, i Ser-

vizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti di Prevenzione e i diversi *setting* di cura specialistici ambulatoriali/ospedalieri;

di fornire indicazioni per la formazione degli operatori coinvolti e per le strategie di comunicazione.

ALLEGATO 6

5-02469 Sportiello: Prevenzione del furto dei farmaci nelle farmacie distrettuali e ospedaliere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli Onorevoli Interroganti, che mi offrono l'opportunità di affrontare la problematica del fenomeno dei furti dei farmaci e delle relative conseguenze sulla disponibilità per i pazienti.

Prioritariamente mi preme evidenziare che, come specificherò meglio più avanti, il Governo si sta impegnando su vari fronti al fine di individuare possibili soluzioni che concretamente possano garantire l'effettiva messa in sicurezza delle farmacie ospedaliere nell'ambito del servizio pubblico di distribuzione diretta del farmaco di cui i furti rappresentano uno degli elementi di svantaggio.

Ciò premesso, con riferimento alle iniziative per il rafforzamento dei livelli di protezione delle farmacie, devo far presente che in data 12 ottobre 2010 è stato siglato un Protocollo quadro, sottoscritto dal Ministro dell'interno *pro tempore* e dal presidente di Federfarma, periodicamente rinnovato, secondo linee di indirizzo basate su una più stretta collaborazione tra istituzioni pubbliche, Forze di polizia, associazioni di categoria e farmacie.

Il predetto Protocollo, rinnovato anche con A.S.So.Farm – Aziende e servizi socio-farmaceutici-farmacie comunali, promuove, fra l'altro, l'adozione di sistemi di video-allarme anti-rapina collegati con le sale operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri.

Il Protocollo quadro rinvia a specifici protocolli discendenti che le Prefetture possono stipulare con le articolazioni locali delle associazioni firmatarie.

Per quanto concerne le iniziative di competenza dell'Agenzia italiana del farmaco, ricordo che detta Agenzia è promotrice, ad oggi, di tre progetti europei per il contrasto al crimine farmaceutico,

incluso il fenomeno del furto e riciclaggio di farmaci, di cui l'ultimo MEDI-THEFT - Data sharing and Investigative Platform against Organised Thefts of Medicines – coordinato da AIFA – avviato ufficialmente nel novembre 2021.

Il progetto ha avuto come obiettivo prioritario quello di contrastare il furto e il riciclaggio di medicinali, attraverso la progettazione e realizzazione di una piattaforma dedicata (*intelligence based platform*) che consentirà la condivisione e l'analisi dei dati sui casi di furto e riciclaggio di medicinali registrati a livello europeo.

Detta piattaforma, che sarà attivata entro l'estate, assorbirà il *database* degli eventi di furto registrati in Europa, e sulla stessa sono stati erogati già due eventi formativi/promozionali dedicati all'interno degli eventi del WGEO (Working Group of Enforcement Officers) dove si riuniscono le amministrazioni che si occupano di contrasto al crimine farmaceutico.

Sul piano internazionale inoltre, l'AIFA partecipa da diversi anni a gruppi di lavoro che si occupano di crimine farmaceutico e furti di medicinali.

Inoltre, l'AIFA continua a dedicare particolare attenzione al fenomeno dei furti e smarrimenti di medicinali, anche attraverso la tempestiva ricezione di informazioni su eventi registrati a livello nazionale e internazionale, l'aggiornamento delle banche dati, l'informazione agli *stakeholder* e a tutti gli operatori del settore a cui i prodotti oggetto di furto potrebbero essere offerti, anche mediante la diffusione di specifici *alert* nella rete italiana ed europea, e l'analisi dei dati raccolti attraverso pubblicazioni specifiche volte a indagare le caratteristiche e l'evoluzione del fenomeno.

Infine l'AIFA, in collaborazione con la Società Italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle aziende Sanitarie (SIFO), sta promuovendo l'elaborazione di una linea guida per la pre-

venzione dei furti e la messa in sicurezza delle farmacie ospedaliere, coinvolgendo gli esperti dell'apposito Tavolo Tecnico per il contrasto ai Furti (TTF), e che dovrebbe venire a compimento in tempi brevi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 final).

Audizione informale di rappresentanti di CGIL	148
Audizione informale di rappresentanti di CISL	149
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UIL	149
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria	149

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	156
Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	157
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	158

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») COM(2024) 132 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	154
<i>ALLEGATO 4 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 12 giugno 2024.

Nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del

rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 final).

Audizione informale di rappresentanti di CGIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35. alle 13.50.

Audizione informale di rappresentanti di CISL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50. alle 14.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UIL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10. alle 14.30.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.

C. 1849 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE), *relatore*, illustra il progetto di legge, già approvato dal Senato il 30 aprile scorso, all'esame di questa Commissione, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra l'Italia e il Tribunale unificato dei brevetti (TUB), siglato a Roma il 26 gennaio 2024.

Ricorda che il TUB, di cui fanno parte attualmente 17 Stati, ha lo scopo di giudicare sulle controversie in materia di brevetti europei, le cui sentenze dovranno essere riconosciute e applicate in tutti i Paesi aderenti al sistema. Il Tribunale è composto da un tribunale di primo grado, una

corte d'appello e una cancelleria, supportato da un Centro di mediazione e arbitrato brevettuale per favorire le soluzioni amichevoli.

Evidenzia che l'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali e una divisione regionale dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, una seconda sede della divisione centrale è stata stabilita a Milano.

Rileva che l'Accordo è inteso a consentire il corretto stabilimento e il buon funzionamento della Divisione locale italiana di Milano nonché, in prospettiva, della sezione di Milano della Divisione centrale del TUB, che sarà operativa dal giugno 2024.

Ricorda altresì che con la decisione unanime del Comitato amministrativo del TUB, del 26 giugno 2023, è stata istituita a Milano la terza sezione della Divisione centrale del TUB, dopo quelle di Monaco di Baviera e di Parigi, in seguito al venir meno della assegnazione a Londra a causa della Brexit.

Passa quindi ad illustrare nel dettaglio il contenuto dell'Accordo, che consta di 20 articoli.

Evidenzia che l'articolo 1 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo, mentre l'articolo 2 impegna il nostro Paese a mettere a disposizione del TUB, a titolo gratuito, i locali individuati nell'Allegato 1 dell'Accordo stesso.

Sottolinea che l'articolo 3 riconosce al TUB la personalità giuridica, mentre l'articolo 4 impegna l'Italia a fare in modo che la divisione del TUB riceva il sostegno per l'accesso ai servizi di pubblica utilità, necessari per il suo funzionamento e la piena operatività.

Fa presente che gli articoli da 5 a 8 impegnano il nostro Paese a garantire l'inviolabilità dei locali del TUB, la massima sicurezza, le comunicazioni, nonché le immunità da procedimenti legali o provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano le agevolazioni finanziarie per il TUB e le sue proprietà.

L'articolo 13 accorda al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne. L'accordo disciplina, altresì, all'articolo 14 il regime previdenziale e sanitario del personale del Tribunale. All'articolo, il testo dispone 15 che le Autorità italiane adottino tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, mentre l'articolo 16 obbliga il TUB a comunicare, almeno una volta all'anno, l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per servizi interni.

L'articolo 17 stabilisce che, per una durata di sette anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, l'Italia fornisca al Tribunale il personale di supporto amministrativo, distaccato dalle amministrazioni pubbliche, per la sua divisione milanese.

L'articolo 18 disciplina la responsabilità in capo al TUB derivante dalle attività che esso svolge sul territorio italiano.

Infine, osserva che gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'Accordo e i termini per l'entrata in vigore.

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, rileva che consta di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 richiama l'articolo 17 dell'Accordo, relativo al personale amministrativo di supporto proveniente dal Ministero della giustizia. L'articolo 4 valuta gli oneri economici con riferimento a ciascuno degli anni dal 2024 al 2029.

L'articolo 5, infine, ricorda che prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Alla luce dell'analisi svolta, ritiene che i contenuti dell'Accordo non evidenzino pro-

blemi di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e propone pertanto di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico.

C. 1794 Davide Bergamini.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame recante disposizioni in materia d'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico, rilevando l'importanza dell'oggetto del provvedimento alla luce del contributo delle suddette imprese per il territorio.

Fa notare che la proposta di legge si compone di quindici articoli.

L'articolo 1 espone le finalità della proposta di legge, volta a riconoscere l'importante ruolo che le imprese agromeccaniche svolgono per la modernizzazione dei sistemi agricoli nazionali.

L'articolo 2 reca le definizioni di « attività agromeccanica » e di « impresa agromeccanica ».

L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche, al quale possono iscriversi tutti i soggetti che svolgono l'attività agromeccanica, come definita dall'articolo 2. L'Albo è suddiviso in sezioni tenute, in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai rispettivi assessorati regionali o provinciali competenti per materia.

L'articolo 4 prevede che possono presentare domanda di iscrizione all'Albo le imprese agromeccaniche regolarmente iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con codice

ATECO 01.61.00, alle condizioni previste dalla proposta di legge, tra cui segnatamente il possesso dei requisiti di capacità professionale di cui all'articolo 6.

L'articolo 5 prevede che le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo sono definite imprese agromeccaniche professionali e come tali sono autorizzate a rilasciare alle aziende agricole ovvero ad amministrazioni ed enti pubblici la certificazione, avente valore legale, delle prestazioni svolte.

L'articolo 6 richiede che ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 4, le imprese agromeccaniche devono disporre della figura del « responsabile tecnico » in possesso dei requisiti di capacità professionale. L'incarico di responsabile tecnico può essere svolto per il numero massimo di tre imprese agromeccaniche. In caso di cessazione dall'incarico, il responsabile tecnico deve essere sostituito entro sei mesi, a pena di cancellazione dell'impresa agromeccanica dall'Albo.

L'articolo 7 elenca i requisiti organizzativi e strutturali che le imprese agromeccaniche devono possedere al fine di produrli alla stazione appaltante del committente pubblico o privato al momento dell'affidamento dei lavori.

L'articolo 8 stabilisce che per ottenere l'iscrizione all'Albo, le imprese agromeccaniche presentino al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, tramite l'assessorato regionale competente per materia, un'istanza corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti specifici requisiti. Tale articolo determina altresì i casi in cui il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nega l'iscrizione dell'impresa agromeccanica o ne dispone la sospensione oppure la cancellazione dall'Albo.

L'articolo 9 prescrive che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano eseguono annualmente un controllo a campione, su un numero pari almeno al 5 per cento delle imprese agromeccaniche iscritte nella rispettiva sezione dell'Albo, mediante una verifica documentale e una verifica presso l'impresa. In caso di riscontro di

irregolarità, l'impresa deve adeguarsi alle prescrizioni indicate dall'organo di controllo nel termine perentorio di 45 giorni, salvo una proroga di ulteriori 15 giorni per comprovate esigenze tecniche e organizzative documentate.

L'articolo 10 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di coinvolgere le imprese agromeccaniche iscritte all'Albo nelle azioni di prevenzione idrogeologica, manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale, pubblicano sui propri siti istituzionali bandi per agevolare l'acquisto di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e ad una maggiore sicurezza per gli operatori e informazioni sui tipi di intervento a loro dedicati. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono inoltre prevedere specifici criteri per la concessione di benefici economici.

L'articolo 11 contiene disposizioni di semplificazione per le imprese agromeccaniche.

L'articolo 12 stabilisce le procedure di attuazione di un apposito regolamento di attuazione della presente legge, da adottarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di iscrizione all'Albo nonché i soggetti deputati all'accertamento del possesso dei requisiti, i contenuti dei corsi di formazione e i corsi modulari di aggiornamento professionale.

L'articolo 13 stabilisce un regime transitorio, disponendo per le imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge esercitano l'attività agromeccanica da almeno 2 anni, la possibilità di presentare entro un anno la domanda di iscrizione all'Albo a condizione che sia presente nell'organico la figura del « responsabile tecnico » e che questo frequenti un corso di aggiornamento professionale. L'articolo stabilisce inoltre che l'attestato di frequenza dovrà essere inviato entro trenta giorni dal ricevimento, pena la cancellazione dell'impresa, decorso il termine previsto.

L'articolo 14 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 15 prevede la clausola di salvaguardia.

Venendo agli ambiti di competenza della nostra Commissione, in relazione alle previsioni contenute nella proposta di legge, evidenzia che appare opportuno segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di dare piena attuazione alle disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 di attuazione della direttiva 2018/958, la quale dispone che prima d'introdurre nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitano l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, o di modificare quelle esistenti, gli Stati membri devono valutare la proporzionalità di tali disposizioni attraverso un apposito *test* della proporzionalità.

Sottolinea come tale *test* debba essere svolto obbligatoriamente prima dell'adozione di ogni disposizione normativa e/o amministrativa che introduca nuovi requisiti o modifichi quelli esistenti, quando abbiano l'effetto di restringere l'accesso ad una determinata professione o il suo esercizio. Scopo di tale valutazione, necessariamente preventiva, è ridurre le regolamentazioni che ostacolano l'ingresso e la libera circolazione dei professionisti nel mercato interno.

Preannuncia conclusivamente la presentazione di una proposta di parere favorevole con l'osservazione ora richiamata (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 Pella e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione

Affari sociali nella seduta del 28 maggio, recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.

Rileva come l'obesità rappresenti una delle principali sfide sanitarie globali, che riguarda fortemente anche l'Italia e che richiede l'adozione di misure concrete per contrastarla. L'obiettivo principale del presente progetto di legge, sottolinea, è di riconoscere l'obesità come malattia cronica recidivante e di avviare una serie di iniziative di prevenzione.

Ricorda che all'articolo 1, la proposta detta i principi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità e dei disturbi dell'alimentazione, al fine di garantire la tutela della salute ed il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da questa patologia (comma 1).

Stabilisce, al comma secondo, il principio che l'obesità può essere definita come malattia cronica di interesse sociale, correlata ad altre patologie di interesse sociale.

L'articolo 2 prevede che l'assistenza ai soggetti affetti da obesità rientri nei livelli essenziali di assistenza per garantire equità ed accesso alle cure.

L'articolo 3 prevede l'inserimento della patologia dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità (PNC) ai fini della sua prevenzione e cura e come Regioni e Province autonome siano tenute a predisporre, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari territoriali, nel rispetto del Piano nazionale della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare la malattia cronica di interesse sociale dell'obesità.

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 3, rileva come gli interventi siano così indirizzati:

alla prevenzione dell'obesità, in particolare infantile e delle relative complicanze, nonché al miglioramento della cura delle persone con obesità (lettera a));

al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile (lettera b));

alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i figli e all'importanza di limitare il consumo giornaliero di bevande e alimenti con elevato apporto energetico e scarse qualità nutrizionali (lettera *c*);

ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative (lettera *d*);

alla promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (lettera *e*);

a promuovere iniziative extracurricolari per lo svolgimento di attività sportive e iniziative volte a rendere consapevoli gli studenti sull'importanza dello stile di vita, pur nel rispetto dell'autonomia scolastica (lettera *f*);

alla diffusione di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita (lettera *g*);

all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesità e del sovrappeso (lettera *h*);

alla formazione e aggiornamento in materia di obesità e sovrappeso degli studenti universitari, dei medici e dei pediatri e personale del Servizio sanitario nazionale, nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità (lettera *i*);

alla realizzazione di reti regionali per l'assistenza alla persona con obesità (lettera *l*);

alla garanzia del pieno accesso alle cure e ai trattamenti nutrizionali, farmaceutici e chirurgici (lettera *m*)).

Ai sensi dell'articolo 4 è istituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO), i cui obiettivi vengono definiti annualmente dal Ministero della salute. L'osservatorio è com-

posto da tre funzionari, nominati con decreto del Ministro della salute, e ha compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana e opera con mezzi e strutture del medesimo Ministero, senza ulteriori oneri per le finanze dello Stato.

Osserva che è altresì previsto che il Ministero della salute presenta annualmente alle Camere una relazione sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in tema di obesità.

L'articolo 5 pone in capo al Ministero della salute il compito di individuare, promuovere e coordinare azioni di informazione, sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante l'ausilio di istituti scolastici, amministrazioni locali, medici e farmacie.

Ricorda infine che l'articolo 6 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.

Venendo ai profili di competenza di questa Commissione, non ravvisa elementi di contrasto con l'ordinamento dell'UE e propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Conclusivamente, ricorda come questo provvedimento incida positivamente su una realtà socio-sanitaria di grande rilievo con la quale egli stesso si è dovuto misurare. Malgrado i grandi risultati ottenuti da alcune nuove soluzioni terapeutiche, come quelle offerte dalla chirurgia bariatrica, non vi è ancora nell'opinione pubblica una diffusa consapevolezza dello stigma sociale che circonda questa patologia cronica, anche nelle vicende della vita quotidiana.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) ringrazia il collega Pisano per la relazione e per la sincerità della sua esperienza personale.

Isabella DE MONTE (IV-C-RE) nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo si associa alle parole di apprezzamento per la testimonianza resa così vividamente

dal collega Pisano, che rappresenta un ulteriore valore aggiunto ai fini dell'approvazione del provvedimento.

Piero DE LUCA (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del suo gruppo associandosi alle considerazioni svolte dagli altri deputati. Non può non rilevare tuttavia come, al di là delle buone intenzioni, il provvedimento resti una « scatola vuota », privo di risorse adeguate e di chiari indirizzi operativi.

Fabio PIETRELLA (FDI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, esprimendo apprezzamento per la sincerità e la sensibilità dimostrata dal relatore nel tratteggiare le criticità di una patologia cronica di grande rilievo sociale.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, si associa alle osservazioni svolte dagli intervenuti e ringrazia il deputato Pisano per la sua testimonianza.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 15.05.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini »).

COM(2024) 132 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 maggio scorso.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione dell'onorevole Cristina Rossetto, impossibilitata a partecipare alla seduta, illustra i contenuti della proposta di documento che valuta conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

Piero DE LUCA (PD-IDP), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, rileva come non appaiano condivisibili i profili di criticità evidenziati nel documento con riferimento al rispetto del principio di proporzionalità: le contestazioni risultano infatti troppo nette e schematiche.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, sottolineando come la proposta legislativa punti ad incidere su alcune questioni assai gravi come quella della retribuzione dei tirocini. Si associa al tempo stesso, alle perplessità espresse dal deputato De Luca, in relazione alle considerazioni svolte nella proposta di documento in ordine al rispetto del principio di proporzionalità.

Stefano CANDIANI (LEGA) sottolinea come all'interno della proposta legislativa vi siano pecuniali criticità, come una insufficiente distinzione tra gli istituti del tirocinio e dell'apprendistato, debitamente evidenziati nella proposta di documento illustrata dal presidente. Anche dalle audizioni odierne emerge un quadro problematico, imponendo lo svolgimento, nel futuro, di ulteriori approfondimenti.

Isabella DE MONTE (IV-C-RE), esprime il voto d'astensione del suo gruppo, ricollegandosi alle osservazioni sviluppate dalle organizzazioni sindacali nel corso delle audizioni, e richiama soprattutto il nodo perdurante della retribuzione dei tirocini.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, sottolinea conclusivamente, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Candiani, come in questo caso tra l'approvazione di un parere di conformità o di un parere favorevole vi sia una sottile e sfumata linea di demarcazione. Le finalità che si pone, la proposta di direttiva sono, comunque, complessivamente condivisibili, anche se gli strumenti individuati appaiono non del tutto idonei. Trattandosi in ogni caso di una direttiva, vi è margine, da parte degli Stati, nel definire uno schema di implementazione coerente e attento alle esigenze poste dalle esperienze nazionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 12 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana
e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.
C. 1849 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza il disegno, di legge recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di sede tra l'Italia e il Tribunale unificato dei brevetti (TUB), siglato a Roma il 26 gennaio 2024 (C. 1849 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'Accordo di sede è volto a consentire il corretto stabilimento ed il buon funzionamento della sede del Tribunale che sarà insediata nella città di Milano;

sottolineato che l'intesa dà attuazione al Protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale, che prevede la possibilità di concludere accordi di sede

bilaterali e addizionali fra il Tribunale e gli Stati membri contraenti che ne ospitino una divisione territoriale di primo grado;

ritenuto altresì che la ratifica del suddetto Accordo risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e il Tribunale dei Brevetti, garantendo l'immediata operatività sul territorio nazionale della nuova sede della divisione locale italiana;

ritenuto che le norme contenute nel presente disegno di legge sono pienamente compatibili con l'ordinamento dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794
Davide Bergamini.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge in titolo avente ad oggetto l'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico;

condiviso l'obiettivo di promuovere la qualificazione professionale delle imprese agromeccaniche attraverso l'istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche, per lo svolgimento sia di servizi agromeccanici per conto di terzi, sia di servizi agro-ambientali a tutela dell'ambiente e del territorio;

ritenuto che le norme contenute nel presente disegno di legge sono, nel complesso, pienamente compatibili con l'ordinamento dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo lo svolgimento, prima dell'entrata in vigore del provvedimento, del test di proporzionalità per le professioni regolamentate di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 14, di attuazione della direttiva 2018/958.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il progetto di legge recante disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione Affari sociali (C. 741 ed abb.);

rilevato che il provvedimento in esame definisce l'obesità come malattia cronica di interesse sociale, prevedendo che l'assistenza ai soggetti affetti da obesità rientri nei livelli essenziali di assistenza, nonché l'inserimento della patologia dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità ai fini della sua prevenzione e cura;

considerato che il progetto di legge s'inquadra pienamente nel progetto dell'Unione europea della salute, basata sullo spazio comune dei dati sanitari, su un sistema di valutazione uniforme con la regolamentazione dell'*Health Technology Assessment* e la Strategia farmaceutica europea, che sarà ulteriormente implementata nella X legislatura europea attraverso nuove strategie intese a combattere patologie croniche come l'obesità;

ritenuto che le norme contenute nel presente progetto di legge sono pienamente compatibili con l'ordinamento dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini »). COM(2024)132 final.

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (cosiddetta « direttiva sui tirocini »);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

tenuto conto altresì del fatto che l'iniziativa legislativa in oggetto è accompagnata da una proposta di raccomandazione del Consiglio che si applica a tutti i tirocinanti, indipendentemente dalla posizione professionale, compresi i tirocini che sono parte integrante di programmi di istruzione e formazione formale e quelli obbligatori per accedere a professioni specifiche;

osservato che, pur non producendo effetti giuridici vincolanti per gli Stati membri, non sarebbe tuttavia priva di rilevanza sul piano giuridico e istituzionale;

premesso che è complessivamente condivisibile l'obiettivo generale della proposta di migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti e combattere i rapporti di lavoro regolari mascherati da tirocini, in quanto:

come evidenziato dalla Commissione europea, sussistono due situazioni

problematiche e illegali riscontrabili in tutti i tipi di tirocinio nell'UE: la prima è costituita dall'utilizzazione dei tirocini per le finalità formative previste, ma in violazione della legislazione nazionale o dell'UE applicabile; la seconda ricorre nel caso in cui il tirocinio venga utilizzato come strumento sostitutivo di rapporti di lavoro tanto dei tirocinanti quanto dei lavoratori regolari;

i tirocini possono costituire uno strumento valido per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, aiutandoli ad acquisire un'esperienza pratica di lavoro nonché nuove ed ulteriori competenze, e possono rappresentare anche un'opportunità per i datori di lavoro per attrarre e formare persone di talento e offrire loro un impiego;

i tirocini possono, pertanto, contribuire a ridurre il tasso di disoccupazione giovanile nell'UE, nonché il numero dei cd. NEET, ossia dei giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo, anche al fine di conseguire l'obiettivo che l'UE si è fissata di ridurre, entro il 2030, il tasso di giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni dal 12,6 per cento (dato del 2019) al 9 per cento;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che:

la base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita dall'articolo 153, paragrafo 2, lettera *b*), TFUE, che consente l'adozione di direttive recanti prescrizioni minime applicabili progressivamente, tra l'altro, alle « condizioni di lavoro » di cui all'articolo 153, paragrafo 1, lettera *b*), del TFUE. Pertanto la proposta si applica soltanto alle persone che hanno un rapporto

di lavoro come definito dalla legge, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro;

il medesimo articolo 153, paragrafo 2, lettera *b*), precisa che le prescrizioni minime oggetto delle direttive in materia tengono conto « delle condizioni e delle norme tecniche esistenti in ciascuno degli Stati membri ». Al riguardo, deve rilevarsi che la proposta in esame, nella misura in cui sembra ricondurre il tirocinio nell'alveo dei contratti di lavoro salariato, non sembra tenere adeguatamente in considerazione le specificità degli ordinamenti come quello italiano in cui i tirocini, pur condividendo alcuni elementi di un contratto di lavoro, rappresentano un percorso di formazione e non assumono la forma di lavoro subordinato, a differenza del contratto di apprendistato;

gli ambiti di applicazione della proposta ed i suoi contenuti dovrebbero pertanto essere rimodulati al fine di ottemperare la previsione di cui al richiamato articolo 153, paragrafo 2, lettera *b*);

ritenuta, fermi restando i rilievi formulati con riguardo alla esigenza di assicurare la piena coerenza della proposta con l'articolo 153, paragrafo 2, lettera *b*), TFUE, la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

l'intervento legislativo a livello di Unione europea è necessario, alla luce delle criticità di rilevanza transfrontaliera richiamate in premessa, per far rispettare effettivamente le condizioni di lavoro dei tirocinanti e di contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, introducendo una disciplina comune e introdurre un quadro coerente di principi e norme minime in tutti gli Stati membri;

l'azione dei soli Stati membri in risposta non offrirebbe al riguardo lo stesso livello di protezione in termini di trasparenza e prevedibilità e rischierebbe di aumentare le divergenze tra gli Stati membri;

l'azione a livello europeo avrebbe un evidente valore aggiunto, sostenendo la convergenza sociale verso l'alto degli ordi-

namenti nazionali e una migliore applicazione dei diritti del lavoro esistenti nonché contribuendo a migliorare la parità di condizioni per i tirocinanti e i soggetti promotori dei tirocini nell'UE;

la proposta rispetta il potere discrezionale degli Stati membri di fissare standard più elevati, sostenendone e completandone l'azione. Prevede inoltre la possibilità di affidare alle parti sociali l'attuazione della nuova direttiva;

considerata, invece, la proposta non pienamente conforme al principio di proporzionalità. Se è vero che gli Stati membri in cui vigono già disposizioni più favorevoli di quelle previste nella proposta non dovranno modificarle né renderle meno favorevoli e potranno anche decidere di andare oltre le norme minime previste, si rileva tuttavia che:

alla luce dei rilievi già formulati in merito alla coerenza della proposta con l'articolo 153, paragrafo 2, lettera *b*), la riconduzione *de facto* da essa operata del tirocinio nell'alveo dei contratti del lavoro salariato, modificherebbe strutturalmente l'essenza del tirocinio nell'ordinamento italiano, in cui esso è inteso come un percorso di formazione che non costituisce un rapporto di lavoro;

per effettuare una compiuta valutazione di proporzionalità tra oneri attuativi e benefici attesi dall'adozione della proposta occorrerebbe pertanto identificare in maniera più puntuale l'ambito di applicazione della proposta di direttiva in oggetto e chiarire con esattezza quali tirocinanti e quali tipi di tirocini vi rientrerebbero;

allo stesso modo, occorrerebbe chiarire meglio la relazione intercorrente tra le definizioni di « tirocinante » e « tirocinio », di cui all'articolo 2, considerato che la prima richiede l'esistenza di un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro, mentre la seconda non lo richiede;

l'adozione di norme particolarmente incisive, ma non sufficientemente chiare, potrebbe, infatti, determinare incertezze interpretative nella fase applicativa della di-

rettiva, con potenziali maggiori oneri per gli Stati membri. Potrebbe altresì determinare un grado di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di tirocini inferiore a quello atteso; in particolare, le eventuali contraddizioni, dovute all'inserimento di un siffatto quadro normativo europeo all'interno di quello nazionale, potrebbero avere come ulteriore conseguenza quella di aumentare le controversie legali e diminuire l'offerta dei tirocini;

alla luce di quanto rilevato in premessa, andrebbe inoltre attentamente valutata l'indicazione, contenuta nella citata raccomandazione del Consiglio, secondo cui gli Stati membri devono garantire che i tirocini siano retribuiti in modo equo, affinché essa non conduca alla configurazione di un obbligo retributivo. Tale previsione, come rilevato nella citata relazione del Governo, potrebbe, nel caso dei tirocini

curriculari, indurre le aziende che scelgono di collaborare con gli enti di formazione a rinunciare a tale impegno pubblico nonché determinare una riduzione delle offerte formative professionali regionali e nelle università;

sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione normativa (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 162

AUDIZIONI

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO. — Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione normativa.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Roberto CATALDI (M5S), la deputata Erica MAZZETTI (FI-PPE), il senatore Ernesto RAPANI (FDI) e, in videoconferenza, la deputata Silvia ROGGIANI (PD-IDP).

Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI fornisce ulteriori precisazioni in relazione ai quesiti e alle osservazioni poste.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di Marco Esposito e di Pino Aprile sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	163
---	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Andrea MASCARETTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione di Marco Esposito e di Pino Aprile sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Andrea MASCARETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Pino APRILE e Marco ESPOSITO, *giornalisti e scrittori*, svolgono ciascuno una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il *presidente* Andrea MASCARETTI, la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S), il senatore Luigi SPAGNOLLI (AUT (SVP-PATT)), la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) e il deputato Alessandro CARAMIELLO (M5S).

Pino APRILE e Marco ESPOSITO, *giornalisti e scrittori*, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia Pino APRILE e Marco ESPOSITO, *giornalisti e scrittori*, per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 164

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 giugno 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.45.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2023 (<i>Esame e rinvio</i>)	165
Comunicazioni del Presidente	165

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2023.

(Esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo avere introdotto la seduta, dà la parola al deputato Rosato, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Ettore ROSATO, *relatore*, svolge una relazione sul provvedimento all'ordine del giorno. Intervengono per formulare osservazioni e richieste di chiarimento, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), En-

rico BORGHI (IV-C-RE) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Angelo ROSSI (FDI).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 16.

Comunicazioni del Presidente.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle 16.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	166
Comunicazioni del presidente	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168
ERRATA CORRIGE	169

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica di aver portato all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, nell'ambito del filone di inchiesta relativo all'analisi dei traffici internazionali di rifiuti, con particolare riferimento a quelli in uscita verso altri Paesi, la recente esecuzione, resa nota da notizie di stampa, di un'ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma, che avrebbe

disposto, tra l'altro, gli arresti domiciliari per 9 persone fisiche e il sequestro di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito ad Aviano, presso Frosinone – ove sarebbero state depositate illegalmente oltre 8.500 tonnellate di rifiuti –, nonché di 4 società presuntivamente coinvolte in un traffico illecito organizzato di rifiuti provenienti soprattutto dalla Campania e diretti anche all'estero. Secondo le medesime notizie, tali misure sarebbe il risultato delle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura della Repubblica di Roma, tuttora in corso, da cui sarebbe emersa una consolidata rete associativa finalizzata al traffico illecito di rifiuti.

Comunica altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, vista l'attualità di tali fatti e il loro collegamento con il filone d'inchiesta avviato dalla Commissione, di richiedere alla citata DDA di trasmettere alla Commissione medesima, ai fini della relativa acquisizione agli atti, l'ordinanza cautelare in questione, nonché ogni ulteriore documentazione afferente alle relative indagini. Tali informazioni saranno utili al fine del prosieguo dell'attività d'inchiesta.

sta. Nell'ambito del medesimo filone, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha inoltre convenuto che la Commissione proceda a fare richiesta di acquisizione della seguente documentazione:

al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di una relazione che tratti, con riferimento almeno all'ultimo triennio, i diversi aspetti (normativi, applicativi e statistici) relativi alla gestione dei rifiuti costituiti da plastica e da materiali simili o affini, comprese le modalità di funzionamento, controllo e monitoraggio dei relativi consorzi e del sistema dei cosiddetti « contributi ambientali », nonché alle spedizioni transnazionali dei medesimi rifiuti, comprese le relative modalità di ispezione e tracciamento;

all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di una relazione che tratti, sempre con riferimento almeno all'ultimo triennio, gli aspetti geografici, statistici e procedurali delle spedizioni transnazionali dei rifiuti costituiti da plastica e da materiali simili o affini, nonché di materiali plastici della tipologia *end of waste*, con particolare riferimento ai Paesi di destinazione, alle tipologie vettoriali più utilizzate, alle procedure di spedizione e sdoganamento, alle modalità di identificazione delle partite di materiali, ai sistemi (anche informatici) di vigilanza e controllo utilizzati, nonché delle più efficaci modalità di contrasto ai traffici illeciti.

Comunica, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), ha convenuto di procedere ad audire i seguenti soggetti:

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, con particolare riferimento ai processi penali avviati per reati connessi alla produzione di PFAS;

rappresentanti dell'ARPA Veneto e dell'ARPA Piemonte, con particolare riferi-

mento allo stato di inquinamento e alle misure di protezione e rimozione avviate nei rispettivi territori in relazione agli impianti di produzione di PFAS;

rappresentanti dell'ISPRA e dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento ai limiti all'utilizzo e alla diffusione dei PFAS.

Si tratta, evidentemente, di un elenco non esaustivo, che sarà quindi possibile integrare di pari passo con la prosecuzione dei lavori, ma che permetterà fin da subito di prendere contatto con alcuni dei principali soggetti istituzionali che operano nel suddetto ambito di indagine. L'ordine di effettivo svolgimento delle audizioni sarà individuato sulla base della disponibilità dei soggetti chiamati, tenuto conto dell'andamento dei lavori della Commissione.

Comunica, inoltre, che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto che una delegazione della Commissione svolga una missione in Emilia-Romagna, in provincia di Ravenna, nelle giornate del 27 e 28 giugno prossimi. Nell'ambito di tale missione, in particolare, la delegazione della Commissione svolgerà un sopralluogo presso il porto di Ravenna, fondamentale snodo commerciale sul Mare Adriatico, che da diversi anni ha adottato un proprio Sistema di Gestione Ambientale, volto a garantire la sicurezza e la qualità ambientale in ambito portuale, nonché un proprio Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto, e che si sta altresì dotando di un innovativo impianto per il trattamento dei fanghi da dragaggio dei fondali, con il fine di abbattere i contenuti potenzialmente inquinanti e consentire il recupero dei materiali. Sarà poi possibile aggiungere, eventualmente, altri sopralluoghi presso siti d'interesse per l'attività della Commissione. Al fine di consentire l'adozione delle relative misure organizzative, ciascun commissario dovrà comunicare la propria adesione entro le ore 13 di venerdì 21 giugno.

Comunica altresì che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei

gruppi, ha convenuto che la Commissione organizzi due eventi di carattere convegnistico e seminariale, rispettivamente in connessione ai lavori della riunione ministeriale del G7 università (che si svolgerà dal 9 all'11 luglio prossimi a Bologna e Forlì) e della riunione ministeriale del G7 agricoltura (che si svolgerà a Siracusa dal 26 al 28 settembre prossimi). Vista l'ottima riuscita del convegno già organizzato dalla Commissione in connessione alla riunione ministeriale del G7 ambiente, energia e clima, nella giornata dello scorso 28 aprile, l'organizzazione di eventi analoghi rappresenterà, da un lato, un'occasione di studio, confronto e approfondimento sulle tematiche che la legge istitutiva attribuisce alla competenza della Commissione medesima, anche in un'ottica di innovazione del quadro normativo vigente, e, dall'altro, una modalità efficace che la Commissione potrà utilizzare per stabilire proficui rapporti di scambio e collaborazione con le diverse strutture governative, nonché gli altri attori istituzionali e della società civile che, a tutti i livelli, sono impegnati nell'affrontare i medesimi fenomeni.

Più in particolare, il convegno connesso al G7 si svolgerà nella giornata del 28 giugno prossimo, nell'ambito della missione che una delegazione della Commissione svolgerà a Ravenna, secondo quanto deliberato nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Tale convegno avrà ad oggetto il tema della sostenibilità ambientale nei settori marittimo e portuale, connettendosi alle competenze che la legge istitutiva attribuisce alla Commissione con riguardo alla verifica della corretta attuazione della normativa vigente in materia ambientale, nonché all'analisi delle potenzialità applicative di tecnologie e procedimenti innovativi in campo ambientale, in attuazione dei principi della transizione ecologica e dell'economia circolare, anche al fine di prevenire gli illeciti ambientali.

L'evento connesso al G7 agricoltura si svolgerà a Siracusa, in una data compresa tra il 21 il 29 settembre prossimi, e riguarderà in particolare, nell'ambito delle competenze che la legge istitutiva attribuisce

alla Commissione, quella relativa alle attività illecite commesse nel settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, con l'obiettivo di una più efficace tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio « *made in Italy* » contraffatti o alterati.

La presidenza avvierà gli opportuni contatti con gli uffici dei Ministeri competenti al fine di predisporre le relative comunicazioni e porre in essere le misure necessarie per l'organizzazione di entrambi gli eventi, i cui esiti potranno essere valorizzati in occasione delle successive riunioni ministeriali, all'insegna di un proficuo dialogo tra la componente parlamentare e quella governativa. Infine, in considerazione della particolare rilevanza degli eventi in oggetto e delle tematiche trattate, la partecipazione sarà estesa a tutti i membri della Commissione, che dovranno comunicare la propria adesione in anticipo, al fine di consentire l'adozione delle relative misure organizzative.

Comunica, infine, che sono giunte le autorizzazioni, da parte del Ministro della difesa, per le collaborazioni con la Commissione, a tempo parziale e a titolo gratuito, del Tenente Colonnello del Corpo dei Carabinieri Mario Pellegrino e del Luogotenente dell'Esercito italiano Michele Galluccio, nonché, a tempo pieno e a titolo gratuito, del Tenente Colonnello del Corpo dei Carabinieri Danilo Bucini.

Non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.15 alle 13.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 314 del 23 maggio 2024:

a pagina 65:

prima colonna, diciottesima riga, sostituire le parole: Andrea Torcoletti, presidente dell'associazione « La Lupus in Fabula » con le seguenti: Andrea Torcoletti, presidente di « DiversaMente Associazione per la tutela e valorizzazione della vallata del Foglia »;

seconda colonna, quattordicesima riga, sostituire le parole: Andrea TORCOLETTI, *presidente dell'associazione « La Lupus in Fabula »* con le seguenti: Andrea TORCOLETTI, *presidente di « DiversaMente Associazione per la tutela e valorizzazione della vallata del Foglia »*;

seconda colonna, seconda riga, sostituire le parole: Flavio Angelini, presidente di « DiversaMente Associazione per la tutela e valorizzazione della vallata del Foglia » con le seguenti: Flavio Angelini, presidente dell'associazione « La Lupus in Fabula »;

a pagina 66:

prima colonna, prima riga, sostituire le parole: Andrea TORCOLETTI, *presidente dell'associazione « La Lupus in Fabula »* con le seguenti: Andrea TORCOLETTI, *presidente di « DiversaMente Associazione per la tutela e valorizzazione della vallata del Foglia »*;

prima colonna, quarta riga, sostituire le parole: Flavio ANGELINI, *presidente di « DiversaMente Associazione per la tutela e valorizzazione della vallata del Foglia »* con le seguenti: Flavio ANGELINI, *presidente dell'associazione « La Lupus in Fabula »*.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	5

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
GIUNTA PLENARIA:	
Verifica dei poteri nella XX Circoscrizione Puglia	9

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Firenze (procedimento n. 17598/2019 RG) (Doc. IV-ter, n. 8) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
<i>ALLEGATO (Proposta di formulazione)</i>	25

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737 Battilocchio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)</i>	28
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i>	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 956 Toni Ricciardi ed altri e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	36
--	----

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	37
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacífico (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	34
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, anche in videoconferenza, di rappresentanti del <i>Global Partnership for Education</i> e <i>Global Compact for Education</i> e della Fondazione Pontificia Cultura per l'Educazione	35
---	----

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori	38
-----------------------------------	----

Audizione di rappresentanti di FINCANTIERI S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	38
--	----

SEDE REFERENTE:

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	39
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
---	----

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
---	----

ALLEGATO (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	51
--	----

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Atto n. 155 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	50
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
---	----

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	63
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	69
--	----

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 Schlein e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere contrario</i>)	64
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	71
-----------------------------------	----

5-02474 Berruto: Sulla procedura di nomina del dottor Fabio Caiazzo a componente del consiglio di amministrazione della società Sport e Salute S.p.a.	71
--	----

5-02475 Amato: Iniziative urgenti volte a garantire il rispetto del principio di trasparenza nella realizzazione delle opere previste per lo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici di Milano-Cortina 2026	72
--	----

Sui lavori della Commissione	74
------------------------------------	----

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del DL 71/2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	75
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	75
-----------------------------------	----

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	78
--	----

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	79
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	81
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Legambiente nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85
Audizione informale di rappresentanti di Confedilizia, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85
Audizione informale di rappresentanti di Confprofessioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione proprietari immobiliari (APRI), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85
Audizione informale di rappresentanti di Italia Nostra, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85
Audizione informale di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e Confartigianato Imprese, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica	85

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all'effettività del diritto alla mobilità extraurbana	86
Audizione di rappresentanti della Regione Puglia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
Audizione, in videoconferenza, dei Sindaci delle isole Eolie (Lipari, Malfa e Santa Marina Salina), di Favignana, di Lampedusa e Linosa, di Ustica e rappresentanti del comune di Pantelleria (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	87
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	91

RISOLUZIONI:

7-00114 Deidda: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità.	
7-00176 Ghirra: Iniziative a tutela del diritto alla mobilità per la regione Sardegna.	
7-00226 Iaria: Iniziative per l'attuazione del principio di insularità (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	88
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione</i>)	92

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 e alla direttiva (UE) 2022/2380, che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio. Atto n. 155 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>) .	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. Esame C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi	97
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	106
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	99
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	107
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abbinata (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	101
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	108

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata della ristorazione. C. 1672 Squeri ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	103
ALLEGATO 4 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	109
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	103
5-02362 Peluffo: Misure a sostegno del distretto calzaturiero di Vigevano e convocazione di un tavolo di crisi	103
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	115
5-02465 Pavanelli: Iniziative di competenza per incrementare le risorse destinate all'acquisto di auto elettriche anche utilizzando risorse destinate all'acquisto di auto endotermiche ..	104
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	116

5-02466 Benzoni: Iniziative di competenza volte ad accertare regolarità e trasparenza del procedimento di prenotazione dell'ecobonus 2024 per l'acquisto di autoveicoli non inquinanti	104
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	117
5-02467 Squeri: Sulle effettive potenzialità delle miniere urbane nonché sull'attuazione degli indirizzi dell'Unione europea concernenti le materie prime critiche	104
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	118

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	126
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	127
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	128
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	122
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	129

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Fiom-CGIL e Fim-CISL, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	124
Audizione informale di rappresentanti di Filctem-CGIL, Femca CISL e UILTEC, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	124
Audizione informale di rappresentanti di FABI, First CISL, Fisac CGIL, UILCA e Unisin, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	124
Audizione informale di Giuseppe Bronzini, magistrato e giurista, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	124

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02472 Barzotti: Iniziative volte a disciplinare la figura del creatore digitale, con particolare riferimento alle tutele di carattere lavoristico e previdenziale	124
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	130
5-02473 Scotto: Sul computo dei periodi di fruizione del trattamento di mobilità ai fini dell'accesso al prepensionamento per i poligrafici	124
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	139
Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane. C. 1737 Battilocchio (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	133
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	140

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei principi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 Schlein, C. 503 Speranza, C. 1533 Consiglio regionale del Piemonte, C. 1545 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 1608 Consiglio regionale della Toscana, C. 1626 Consiglio regionale delle Marche, C. 1712 Consiglio regionale della Puglia, C. 1846 Quartini, C. 1850 Bonetti e C. 1865 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	137
5-02468 Zanella: Aggiornamento delle linee di indirizzo regionali in materia di monitoraggio dei livelli glicemici	137
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	141
5-02470 Girelli: Compatibilità tra l'esercizio della professione di medico di medicina generale e lo svolgimento di prestazioni analoghe presso centri di sanità privati	137
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	143
5-02471 Benigni: Contrasto all'obesità quale strategia nazionale e globale di prevenzione, diagnosi e cura	138
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	144
5-02469 Sportiello: Prevenzione del furto dei farmaci nelle farmacie distrettuali e ospedaliere	138
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	146

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») (COM(2024) 132 final).

Audizione informale di rappresentanti di CGIL	148
Audizione informale di rappresentanti di CISL	149
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di UIL	149
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria	149

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024. C. 1849 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	149
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	156

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 Davide Bergamini (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	157
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	152
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	158
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») COM(2024) 132 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	154
ALLEGATO 4 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	159
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	155
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sugli intendimenti del Governo sui temi della semplificazione normativa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione di Marco Esposito e di Pino Aprile sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	164
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Esame della Relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2023 (<i>Esame e rinvio</i>)	165
Comunicazioni del Presidente	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	166
Comunicazioni del presidente	166
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	168
ERRATA CORRIGE	169

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0094420